

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

27° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 26 LUGLIO 1994

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	Pag. 15
3 ^a - Affari esteri	» 45
6 ^a - Finanze e tesoro	» 52
7 ^a - Istruzione	» 60
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 63
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 69
10 ^a - Industria	» 75
11 ^a - Lavoro	» 82
12 ^a - Igiene e sanità	» 86
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 95

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 8 ^a (Lavori pubblici)	Pag. 3
7 ^a (Istruzione) e 10 ^a (Industria)	» 12
5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera)	» 13

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 106
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 108
4 ^a - Difesa - Pareri	» 109
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 110
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 118

CONVOCAZIONI	Pag. 119
--------------------	----------

COMMISSIONI 1ª e 8ª RIUNITE**1ª (Affari costituzionali)****8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)**

MARTEDÌ 26 LUGLIO 1994

4ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
CORASANITI

Interviene il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Marano.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(525) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, di termine di protezione dei diritti sulle opere di ingegno e di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il presidente CORASANITI si sofferma sull'emendamento 1.4, accolto dalle Commissioni riunite nella seduta del 21 luglio, rilevando alcune incongruenze, con particolare riguardo alle misure di favore per le emittenti locali: sulla questione si apre una breve discussione, nella quale intervengono il senatore SCIVOLETTO, lo stesso PRESIDENTE e il sottosegretario MARANO.

Il Presidente, quindi, avverte che sugli articoli da 2 a 6 non sono stati presentati emendamenti.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 7.

L'emendamento 7.2 viene fatto proprio dal senatore GEI in assenza della proponente: egli ne illustra il contenuto, ricordando che la normativa comunitaria che si intende recepire con la disposizione in esame, ove attuata intempestivamente, potrebbe recare gravi inconvenienti alla pubblicazione di opere di grandi autori del Novecento italiano, come

D'Annunzio e Pirandello, da parte di case editrici già impegnate in tal senso.

Si dichiara d'accordo il senatore CASADEI MONTI, che censura altresì la formulazione approssimativa dell'articolo 7, con particolare riguardo ai corrispondenti diritti dello Stato e delle pubbliche amministrazioni: la materia, in ogni caso, è così complessa da esigere una valutazione più approfondita.

Il senatore STAJANO, nel condividere le osservazioni testè esposte, ricorda che la diffusione dei libri in Italia è così ridotta che una ulteriore disincentivazione, derivante dalle norme in esame, recherebbe gravi danni al settore.

Il senatore STANZANI GHEDINI non ritiene che le disposizioni in esame siano di grande rilievo per la diffusione della cultura. Osserva, inoltre, che si tratta di assolvere a un obbligo comunitario.

Il senatore TERRACINI reputa opportuno approfondire la questione e segnala, comunque, che nella formulazione originaria del decreto-legge la disposizione non era presente: la sua introduzione in sede di reiterazione, pertanto, probabilmente è determinata da esigenze imprescindibili.

Il relatore PERLINGIERI, favorevole all'emendamento 7.2, ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 7 siano intempestive, e comunque non urgenti: esse, inoltre, sono formulate in modo approssimativo.

Conviene il senatore VILLONE.

Il sottosegretario MARANO esprime il dissenso del Governo dalla proposta di sopprimere l'articolo 7, diretto a recepire norme comunitarie con criteri di reciprocità per le opere straniere.

Il relatore PERLINGIERI, a tale riguardo, osserva che la normativa comunitaria sulla tutela delle opere dell'ingegno è molto complessa e non può essere recepita con modalità improprie.

L'emendamento 7.2, posto successivamente in votazione, risulta accolto.

L'emendamento 7.3 è dichiarato precluso.

La senatrice BRICCARELLO trasforma l'emendamento 7.1 in emendamento aggiuntivo di un articolo (l'emendamento in questione assume quindi il numero 7.0.1) e lo illustra.

Successivamente, accogliendo le indicazioni del senatore VILLONE e del relatore PERLINGIERI, riformula il comma 2 dell'emendamento come segue: «non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, e delle associazioni di volontariato, purchè destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro».

Dopo un intervento del senatore STANZANI GHEDINI, il quale ricorda che le emittenti locali operano con grande difficoltà in condizioni di mercato fortemente alterate e subiscono un vero e proprio «ricatto» da parte della SIAE, il relatore PERLINGIERI si pronuncia in senso contrario sul comma 1 dell'emendamento in questione, mentre è favorevole al comma 2. Chiede pertanto la votazione per parti separate.

Il sottosegretario MARANO si rimette alla Commissione sul comma 1 (pur non condividendo la percentuale ivi indicata) mentre è favorevole sul comma 2.

Il senatore VILLONE annuncia il voto contrario del suo Gruppo sul comma 1 e favorevole sul comma 2.

Posti separatamente ai voti, risultano quindi approvati tanto il comma 1 che il comma 2 dell'emendamento 7.0.1 (nuovo testo).

Il PRESIDENTE dispone quindi la sospensione della seduta per la concomitanza dei lavori dell'Assemblea.

(La seduta, sospesa alle ore 10,30, viene ripresa alle ore 14,15).

Il senatore ALÒ illustra gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.8 e 8.9.

Il senatore STANZANI GHEDINI si dichiara contrario ai predetti emendamenti, in quanto ricreerebbero una situazione di confusione nel settore dell'emittenza locale.

Il sottosegretario MARANO esprime parere contrario, in quanto questi emendamenti riporterebbero in una situazione di illegalità nel settore, penalizzando quelle emittenti che, avendo prodotto nei termini una regolare documentazione, sono già state autorizzate dal Ministero a proseguire nella loro attività, in attesa del rilascio della definitiva concessione entro il 31 dicembre prossimo. Le emittenti invece che non hanno prodotto una regolare documentazione o non hanno presentato la domanda nei termini sono già state disattivate. La sanatoria di queste ultime situazioni - che con questi emendamenti verrebbe operata -, oltre a perpetuare una situazione di illegalità, creerebbe anche notevoli difficoltà tecniche al Ministero che non potrebbe in questo caso rispettare il termine del 31 dicembre 1994 per il rilascio delle concessioni definitive.

Il senatore VILLONE ritiene che gli emendamenti in questione, non disponendo alcuna riapertura di termini, non provochino le conseguenze paventate dal sottosegretario Marano.

Il senatore CARPINELLI si associa all'osservazione del senatore Villone e precisa che non si tratta di procedere ad una sanatoria, in quanto i requisiti per l'ottenimento della concessione devono essere comunque esistenti alla data del 30 novembre 1993. Sotto tale profilo, anche l'emendamento 8.1 dovrebbe essere accolto, in quanto non rappresenta, sul piano sostanziale, una sanatoria.

Sugli emendamenti in questione, si pronuncia favorevolmente il relatore per la 1ª Commissione, senatore PERLINGIERI, mentre è contrario il senatore DE CORATO, relatore per l'8ª Commissione.

Vengono quindi posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 8.2 e 8.8, i quali, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore VILLONE, risultano respinti.

Sono quindi posti ai voti congiuntamente e respinti gli emendamenti 8.3 e 8.9.

Il senatore BASTIANETTO illustra l'emendamento 8.1, su cui è favorevole il relatore per la 1ª Commissione, senatore PERLINGIERI, mentre è contrario il relatore per l'8ª Commissione, senatore DE CORATO.

Anche il sottosegretario MARANO si pronuncia in senso contrario e l'emendamento in questione, dopo annunci di voto favorevole dei senatori ALÒ e VILLONE, risulta respinto.

Successivamente, i presentatori dei restanti emendamenti (8.6, 8.4, 8.7, 8.5 e 8.0.1) annunciano il ritiro degli stessi, con riserva di loro ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni riunite danno infine mandato ai relatori di riferire in Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto in esame, con le modifiche da esse accolte, autorizzandoli nel contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, di termine di protezione dei diritti sulle opere di ingegno e di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale (A.S. n. 525)

Art. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopi di lucro, le imprese o le ditte individuali editrici di un solo periodico con meno di 12 numeri l'anno o che siano titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale, sono tenuti ad inviare al Garante per la radiodiffusione e l'editoria soltanto una comunicazione unica su carta semplice recante le seguenti notizie: ragione sociale, legale rappresentante e indirizzo dell'editrice o dell'emittente, elenco e tiratura dei periodici editi, numero dei giornalisti dipendenti a tempo pieno, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità».

1.4

IL RELATORE

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.2

SALVATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È elevato a ventotto anni il termine di utilizzazione economica dei diritti esclusivi spettanti all'amministrazione dello Stato e agli altri enti di cui all'articolo 29 della legge 22 aprile 1941, n. 633».

7.3

CASADEI MONTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. In applicazione delle disposizioni previste in materia di protezione del diritto d'autore, e in particolare di quanto previsto dall'articolo 58 della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la utilizzazione del repertorio tutelato dalla Società Italiana Autori ed editori, le emittenti televisive e radiofoniche locali sono tenute, entro il 30 giugno di ogni anno, al pagamento, alla stessa Società Italiana Autori ed Editori, di un importo pari allo 0,1 per cento degli introiti derivanti dalla attività di radiotelediffusione, figuranti nel conto economico di bilancio riferito all'anno precedente.

2. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria dei centri sociali o di assistenza, formalmente istituiti o riconosciuti dalle Pubbliche Amministrazioni, e delle associazioni di volontariato, purchè destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro”».

7.0.1

ARMANI, BRICCARIELLO, PEDRAZZINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. In applicazione delle disposizioni previste in materia di protezione del diritto d'autore, e in particolare di quanto previsto dall'articolo 58 della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la utilizzazione del repertorio tutelato dalla Società Italiana Autori ed editori, le emittenti televisive e radiofoniche locali sono tenute, entro il 30 giugno di ogni anno, al pagamento, alla stessa Società Italiana Autori ed Editori, di un importo pari allo 0,1 per cento degli introiti derivanti dalla attività di radiotelediffusione, figuranti nel conto economico di bilancio riferito all'anno precedente.

2. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, e delle associazioni di volontariato, purchè destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro”».

7.0.1 (nuovo testo)

ARMANI, BRICCARIELLO, PEDRAZZINI

Art. 8.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa».

8.2 FAGNI, MARCHETTI, ALÒ, PIERONI, FALQUI

Al comma 1, sostituire le parole: «per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa», con le seguenti: «per le emittenti autorizzate, sulla base del medesimo articolo 32, alla prosecuzione stessa».

8.3 FAGNI, MARCHETTI, ALÒ, PIERONI, FALQUI

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: «per le emittenti autorizzate, alla prosecuzione stessa».

8.8 FAGNI, MARCHETTI, ALÒ, PIERONI, FALQUI

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa», con le seguenti: «per le emittenti autorizzate sulla base del medesimo articolo 32, alla prosecuzione stessa».

8.9 FAGNI, MARCHETTI, ALÒ, PIERONI, FALQUI

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro il 30 settembre 1994 possono ripresentare domanda per il rilascio della concessione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993 n. 323 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, quelle emittenti che, pur in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 1 del citato decreto, hanno già presentato domanda nel periodo compreso tra il 30 novembre 1993 e il 28 febbraio 1994, per le quali è pure consentita la prosecuzione delle trasmissioni fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda».

8.1 (nuovo testo) BASTIANETTO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro tale data potrà essere presentata o ulteriormente integrata la documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, ivi compresi le variazioni societarie ed i trasferimenti legittimamente intervenuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima; pertanto tutti i provvedimenti di reiezione delle domande sono provvisoriamente sospesi in attesa di riconferma o di rilascio della concessione».

8.6 FAGNI, MARCHETTI, ALÒ, PIERONI, FALQUI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Anche nelle norme di ridefinizione del piano delle frequenze, nei casi in cui sono già stati individuati, da apposite leggi regionali, i siti per la allocazione dei ripetitori, si applicano tutte le norme urbanistiche di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

8.4

FAGNI, MARCHETTI, ALÒ, PIERONI, FALQUI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è così modificato:

“a) al comma 1, le parole: ‘il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia ai soggetti autorizzati a proseguire’, sono sostituite dalle altre: ‘il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia ai soggetti titolari di emittenti autorizzate a proseguire’;

b) al comma 4, le parole: ‘possono essere rilasciate ai soggetti che’, sono sostituite dalle altre: ‘possono essere rilasciate ai soggetti che, ivi compresi eventuali variazioni societarie o trasferimenti ai sensi degli articoli 13 e 17 della legge 6 agosto 1990, n. 223’».

8.7

FAGNI, MARCHETTI, ALÒ, PIERONI, FALQUI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 6-bis, comma 3, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

“3. In sede di prima applicazione, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio delle concessioni e il 31 dicembre 1994, le emittenti televisive in ambito locale versano la tassa di concessione governativa ed i canoni sono sospesi”».

8.5

FAGNI, MARCHETTI, ALÒ, PIERONI, FALQUI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Interpretazione autentica)

1. L'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, va interpretato nel senso che il contributo è da corrispondere alle imprese editrici, in esercizio da almeno tre anni, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro, purchè costituiti prima del 1° gennaio 1991.

2. Le disposizioni relative ai periodi temporali contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 250, vanno intese in riferimento agli anni indipendentemente dalla data infrannuale di inizio, applicando gli stessi criteri adottati per la legge 25 febbraio 1987, n. 67.

3. Il richiamo, contenuto nel comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, al comma 10 dello stesso articolo deve intendersi riferito all'intero contenuto delle lettere *a)* e *b)* del suddetto comma 10, secondo gli stessi criteri applicati per la legge 25 febbraio 1987, n. 67.

4. Le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si riferiscono a rapporti societari e imprenditoriali con esclusione degli aspetti giornalistici e informativi, e quindi non s'intendono applicabili per i giornali editi da cooperative giornalistiche, di cui al comma 2 del medesimo articolo 3, che abbiano rinunciato statutariamente ad ogni finalità di lucro ed alla distribuzione degli utili.

5. L'articolo 3 della legge 22 dicembre 1989, n. 411 si applica anche alla legge 7 agosto 1990 n. 250, in uniformità a quanto già previsto per la legge 25 febbraio 1987 n. 67».

8.0.1

GEI

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

10^a (Industria, commercio e turismo)

MARTEDÌ 26 LUGLIO 1994

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
CARPI

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(354) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 329, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport

(182) Prevosto ed altri: Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente CARPI avverte che il presidente della 7^a Commissione, senatore ZECCHINO, ha prospettato la particolare urgenza di non interrompere i lavori nei quali la medesima è da tempo impegnata, onde consentirne la conclusione prima della pausa estiva: per tale ragione ha chiesto di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Le Commissioni riunite prendono atto della richiesta e rinviando il prosieguo dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,05.

COMMISSIONI RIUNITE**5ª (Programmazione economica, bilancio)
del Senato della Repubblica**

con la

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)
della Camera dei deputati**

MARTEDÌ 26 LUGLIO 1994

Presidenza del Presidente della V Commissione permanente della Camera
Silvio LIOTTA

La seduta inizia alle ore 15,40.

*SVOLGIMENTO DI AUDIZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-BIS, COMMA 3,
DEL REGOLAMENTO, DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI
(R125 b00, R46ª, 0001ª)*

Silvio LIOTTA, presidente, rivolge un saluto ai colleghi delle Commissioni bilancio del Senato, nonché al Presidente della Corte dei conti, Giuseppe Carbone, che ringrazia per la disponibilità manifestata nei confronti di entrambe le Commissioni. Avverte che è stato richiesto che la pubblicità della seduta sia assicurata anche mediante l'attivazione del sistema televisivo a circuito chiuso.

(R033 004, R46ª, 0001ª)

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il Presidente della Corte dei conti Giuseppe CARBONE svolge una relazione sul documento di programmazione economico-finanziaria.

Intervengono quindi ponendo quesiti e richieste di chiarimento i senatori Diego CARPENEDO (Gruppo PPI) e Antonio FALOMI (Gruppo Progressisti-Federativo), nonché i deputati Bruno SOLAROLI (Gruppo Progressisti-Federativo), Giancarlo MALVESTITO (Gruppo Lega Nord), Raffaele VALENSISE (Gruppo Alleanza Nazionale-MSI), Vassili CAMPATELLI (Gruppo Progressisti-Federativo).

Risponde quindi il Presidente della Corte dei conti Giuseppe CARBONE.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE
(A007 000, R46ª, 0001ª)

Antonio FALOMI (Gruppo Progressisti-Federativo) chiede se il programma delle audizioni preveda anche l'intervento delle parti sociali.

Silvio LIOTTA, presidente, ricorda che, considerati i tempi molto ristretti a disposizione per l'esame del Documento di programmazione, la scelta è stata quella di procedere alle audizioni dei soggetti istituzionali e degli istituti pubblici di ricerca. Le Commissioni si riservano di richiedere un'integrazione del programma di audizioni congiunte in vista dell'esame dei documenti di bilancio per il 1995.

La seduta termina alle ore 17,15.

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 26 LUGLIO 1994

12ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Anedda.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(425) Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 380, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile

(208) PREIONI: Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 luglio scorso.

Il Presidente GUARRA comunica alla Commissione che il senatore Becchelli ha comunicato di non poter prendere parte, per motivi di salute, ai lavori della Commissione di questa settimana e di aver pertanto designato quale nuovo relatore il senatore Bucciero.

Si procede, poi, all'esame del disegno di legge di conversione, cominciando dagli emendamenti riferiti agli articoli del decreto da convertire. Il Presidente dà notizia che la Commissione Bilancio ha fatto pervenire il suo parere, in parte non ostativo ed in parte contrario, sul disegno di legge e sugli emendamenti.

Ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento del Senato dichiara quindi improponibili per estraneità all'oggetto della discussione i seguenti emendamenti: 14.0.1, 14.0.3, 14.0.7, 14.0.5, 14.0.10, 14.0.9, 14.0.2, 14.0.4, 14.0.8, 14.0.11, 14.0.6, 15.0.1, 15.0.3, 15.0.8, 15.0.5, 15.0.2, 15.0.4, 15.0.6, 15.0.9, 15.0.10, 15.0.7, 17.0.1, 17.0.3, 17.0.2, 17.0.4, 17.0.5, 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4.

Intervenendo sull'ordine dei lavori il senatore BRUTTI dà notizia di una lettera del professor Elio Fazzalari, Presidente dell'Associazione ita-

liana fra gli studiosi del processo civile, nella quale si paventa che un rinvio a troppo lungo termine possa mettere in forse l'entrata in vigore dell'intero impianto normativo delle riforme processuali varate all'inizio degli anni '90. Segnala quindi l'opportunità di consentire al professor Fazzalari incontrare i componenti della Commissione per esprimere l'avviso della dottrina al riguardo, prima di proseguire l'esame di merito del disegno di legge.

Il relatore BUCCIERO ricorda la prossima scadenza del decreto in titolo e ritiene che la proposta testè avanzata dal senatore Brutti potrebbe determinare un ritardo eccessivo nei tempi di approvazione del provvedimento da parte del Senato. È pertanto dell'avviso che si debba proseguire senz'altro nell'esame degli emendamenti. Tuttavia, nella eventualità che invece si addivenisse all'idea di ascoltare esperti nella materia, sarebbe opportuno non limitarsi ad una sola, pur se autorevole, voce del mondo della dottrina processual-civilistica.

La senatrice SCOPELLITI si dichiara contraria all'incontro con un solo esponente della comunità scientifica, ritenendo di gran lunga preferibile ampliare il numero degli esperti da consultare.

Il senatore GUALTIERI ricorda di aver già più volte precedentemente richiesto che, in via prioritaria, da parte del Guardasigilli o del sottosegretario che rappresenta il Governo in Commissione, fosse chiarita la posizione del Governo sui termini della proroga recata dal decreto-legge e sulle proposte emendative presentate.

Il senatore PREIONI esprime la sua propensione per l'istituzione di un Comitato ristretto, che almeno avrebbe il pregio di consentire un'economia nei tempi nell'esame degli emendamenti.

Il senatore RUSSO prende spunto dalla circostanza per cui si contrappongono due correnti di pensiero all'interno della Commissione: l'una, favorevole all'entrata in vigore delle leggi in titolo e l'altra che, dietro le proposte di un rinvio a lungo termine motivate con argomenti di ordine tecnico, cela la volontà di minare dalle fondamenta la riforma del processo civile ed affossare l'istituzione del giudice di pace. Nel dirsi contrario a tale intendimento, si mostra disponibile solo ad un rinvio di pochi mesi per ultimare la predisposizione di tutti gli strumenti necessari a consentire la piena operatività delle due riforme processuali.

Il senatore TRIPODI avversa ogni intendimento dilatorio e si schiera in modo netto contro ogni atto di sabotaggio politico in danno della legge sul giudice di pace che tante legittime aspettative ha ingenerato.

Il sottosegretario ANEDDA ribadisce che la volontà del Governo è in favore dell'approvazione del testo del decreto quale licenziato dal Consiglio dei Ministri. Ribadisce, comunque - come ha già avuto modo di affermare nella precedente seduta - che il Governo rispetterà una eventuale diversa determinazione del Senato in ordine ai tempi dell'entrata in vigore della riforma del rito civile e della istituzione del giudice di pace.

Il relatore BUCCIERO ricorda che le proposte di rinvio a più lungo termine non necessariamente celano altri intendimenti: sono infatti notorie le carenze di locali che affliggono oltre la metà dei comuni italiani e da appena un mese sono state ultimate le prove scritte del concorso per cancelliere il cui espletamento è indispensabile per l'operatività della nuova magistratura onoraria; e non è dunque verosimile che i vincitori possano in tempi brevi prendere possesso dei loro uffici. Ogni proposta di rinvio è pertanto espressione di consapevole e responsabile valutazione dello stato dei fatti e ne va respinta qualsiasi lettura strumentale. Rammenta altresì che tale impostazione non è condivisa solo da esponenti del mondo forense, ma anche da magistrati autorevoli che hanno, fra l'altro, lamentato la scarsissima preparazione di molti dei giudici di pace già nominati.

Il senatore LAFORGIA ritiene, per parte sua, che tutti gli emendamenti che non si riferiscono espressamente alle parti delle leggi di riforma modificata da specifiche norme del decreto-legge debbano essere dichiarati improponibili.

Il senatore BRUTTI fa presente che un ulteriore, ampio rinvio nell'istituzione del giudice di pace getterebbe l'opinione pubblica in uno stato di estrema incertezza.

Pertanto, invita la maggioranza e il Governo ad un atteggiamento responsabile e a non ostacolare l'entrata in vigore delle leggi di riforma. Qualora così non fosse, la sua forza politica sarebbe costretta a riconsiderare la disponibilità manifestata al sollecito esame di un testo - quello sulla custodia cautelare - che tanto a cuore sta alla maggioranza e al Governo.

Il senatore BELLONI invita a non considerare impropriamente insieme due problemi che non presentano alcuna connessione oggettiva..

Il senatore PREIONI si esprime contro l'idea di ascoltare esperti del settore, giacchè ritiene preferibile dare avvio sollecito all'esame degli emendamenti. Ritiene poco comprensibile ogni atteggiamento contrario all'ipotesi di un lungo rinvio e di una profonda rimediazione delle due leggi, ipotesi la cui opportunità risulta evidente dall'osservazione delle circostanze di fatto.

Il senatore GUALTIERI sottolinea nuovamente la necessità di acquisire dal Governo una presa di posizione politicamente chiara sul problema, ritenendo insoddisfacenti le dichiarazioni rese poco fa dal sottosegretario Anedda.

La senatrice SCOPELLITI si dichiara non pregiudizialmente contraria ad un incontro con il Presidente dell'Associazione dei processualisti, ma ritiene che tale presenza andrebbe controbilanciata dall'audizione anche di un esperto del settore che sia favorevole al rinvio. Lamenta il clima non sereno in cui si trova ad operare la Commissione, da ultimo anche in ragione della strumentalizzazione operata dal senatore Brutti che, in modo ricattatorio, ha artificiosamente legato i destini di due provvedimenti distinti attualmente all'esame del Parlamento.

La Commissione approva infine la proposta di sospendere l'esame dei disegni di legge in titolo e di riprenderlo dopo un incontro informale dei componenti della Commissione con il Presidente dell'Associazione italiana degli studiosi del processo civile ed eventuali altri esperti della materia che saranno segnalati dal relatore.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 380, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile (425)

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Gli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 ad 83 e 88, 89, comma 1, secondo periodo, della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono abrogati.

2. La legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogata».

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 18.

1.1

PREIONI, ROSSO, SILIQUINI, FABRIS, LISI,
BUCCIERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Gli articoli 7, 8, da 10 a 13, 17, 18, 22, 29, 30 della legge 26 novembre 1990, n. 353 sono abrogati.

1.2

BUCCIERO

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. L'articolo 184-bis del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 19 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

“Art. 184-bis. - (*Rimessione in termini*). - La parte che dimostra di essere incorsa in una decadenza per causa ed essa non imputabile può

chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma».

2.1

BUCCIERO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. ...

1. All'articolo 174 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

“Qualora dopo la rimessione al collegio il giudice istruttore sia trasferito ad altro ufficio o comunque impedito, il Presidente provvede senza indugio alla sostituzione e dà ogni altro provvedimento necessario per assicurare che la causa sia decisa senza pregiudizio di tempo rispetto a quelle rimesse al collegio dagli altri istruttore”.

2.0.4

BUCCIERO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. ...

1. L'articolo 190 del codice di procedura civile così come modificato dall'articolo 24 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

“Art. 190. - (*Comparse conclusionali e memorie*). - Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i dieci giorni successivi.

Nelle cause contumaciali il termine per il deposito delle memorie di replica è soppresso”.

2. Agli articoli 275, secondo comma, e 352, secondo comma, del codice di procedura civile, così come modificati rispettivamente dagli articoli 32 e 57 della legge 26 novembre 1990, n. 353, le parole: “alla scadenza del termine” sono sostituite dalle altre: “entro cinque giorni dalla scadenza del termine”.

2.0.1

BUCCIERO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Negli articoli 190-bis, 275 e 352 del codice di procedura civile, come introdotti o sostituiti rispettivamente dagli articoli 25, 32 e 57 della legge 26 novembre 1990, n. 353, le parole: “sessanta giorni” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle altre: “trenta giorni”.

2.0.2

BUCCIERO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. ...

1. All'articolo 309 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

“Dopo il quinto mero rinvio il giudice, se le parti chiedono che la causa sia ancora meramente rinviata, può cancellarla dal ruolo. In tal caso il processo, se non è riassunto nel termine dei due anni, si estingue”.

2.0.5

BUCCIERO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Nell'articolo 314 del codice di procedura civile, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 38 della legge 26 novembre 1990, n. 353, le parole: “trenta giorni” sono sostituite dalle altre: “quindici giorni”.

2.0.3

BUCCIERO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Il primo comma dell'articolo 379 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“All'udienza, se nessuna delle parti compare la Corte dichiara la cancellazione della causa dal ruolo con ordinanza. Se una parte chiede che si proceda il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso e il contenuto del provvedimento impugnato”.

2.0.6

BUCCIERO

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole «A far data dal 18 dicembre 1994» con le altre «A far data dal 2 gennaio 1997».

3.2

PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole «A far data dal 18 dicembre 1994» con le altre «A far data dal 18 dicembre 1995».

3.1

ROSSO

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole «alla data del 18 dicembre 1994» con le altre: « alla data del 2 gennaio 1997».

4.2

PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole «alla data del 18 dicembre 1994» con le altre: «alla data del 18 dicembre 1995».

4.1

ROSSO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 3 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, così come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, è sostituito dal seguente:

“3. Se nessuna delle parti propone, anche a verbale, non oltre la prima udienza successiva al 18 dicembre 1994 nella quale sia possibile compiere attività processuale, istanza per la prosecuzione del giudizio, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo. L'istanza non va proposta nelle cause in cui siano già state precisate le conclusioni ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile”».

4.4

BUCCIERO

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed è aggiunto il seguente periodo: “analogamente anche senza esplicita istanza di parte il giudice o il capo dell'ufficio provvedono ad assegnare il predetto termine nelle ordinanze, emesse successivamente all'entrata in vigore della presente legge, che dispongono la riassunzione o fissano l'udienza per la prosecuzione rispetto a processi sospesi o interrotti ovvero sostituiscono il giudice istruttore che ha cessato il suo ufficio”».

4.5

BUCCIERO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le sentenze di primo grado pronunziate nei giudizi iniziati successivamente al 1° gennaio 1993 sono provvisoriamente esecutive tra le parti».

4.6

LAFORGIA

Al comma 4, sostituire le parole «al 18 dicembre 1994» con le altre: «al 2 gennaio 1997».

4.3

PREIONI

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «alla data del 18 dicembre 1994» con le altre: «alla data del 2 gennaio 1997».

5.2

PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «alla data del 18 dicembre 1994» con le altre: «alla data del 18 dicembre 1995».

5.1

ROSSO

Art. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: «18 dicembre 1994» con le altre: «2 gennaio 1997».

6.2

PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «18 dicembre 1994» con le altre: «18 dicembre 1995».

6.1

ROSSO

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

PREIONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. All'articolo 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sono aggiunti i seguenti commi:

“I giudici istruttori devono tenere in giorni diversi almeno due udienze di istruzione alla settimana.

Le udienze di prima comparizione possono essere tenute negli stessi giorni delle udienze di istruzione purchè in luoghi diversi».

7.2

BUCCIERO

Art. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è soppressa».

9.1

ROSSO

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «e) avere età non inferiore a 30 anni;».

9.3

PREIONI

Al comma 1, nel capoverso, sostituire le parole: «non superiore a 73 anni» con le altre «non superiore a 70 anni».

9.2

LAFORGIA

Art. 10.

Sopprimere il comma 2.

10.1

PREIONI

Art. 11.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dopo l'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

“Art. 8-bis. - (Limiti all'esercizio della professione forense). - 1. Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni di giudice di pace

non possono esercitare la professione forense dinanzi all'Ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio».

11.1

ROSSO

Al comma 2, nel capoverso, sostituire le parole: «medesimo ufficio» con le altre «proprio ufficio».

11.2

LAFORGIA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art.

1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:

1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con il D.P.R. 15.12.1959 n. 1229 e successive modificazioni nonchè i messi di conciliazione dipendenti comunali in servizio presso i Comuni compresi nella circoscrizione del Giudice di Pace, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza».

2. L'articolo 51 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato.

11.0.1

RUSSO, CASADEI MONTI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art.

1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:

1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con il D.P.R. 15.12.1959 n. 1229 e successive modificazioni nonchè i messi di conciliazione dipendenti comunali in servizio presso i Comuni compresi nella circoscrizione del Giudice di Pace, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza».

2. L'articolo 51 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato.

11.0.2

TRIPODI, SALVATO, FAGNI

Art. 12.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Gli articoli 35, 36, 37, 38, della legge 21 novembre 1991, n. 374 sono abrogati».

12.1

D'IPPOLITO VITALE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Gli articoli 35, 36, 37, 38, della legge 21 novembre 1991, n. 374 sono abrogati».

12.2

PREIONI

Art. 13.

Al comma 1, sostituire le parole: «19 dicembre 1994» con le altre «3 gennaio 1997».

13.2

PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «19 dicembre 1994» con le altre «19 dicembre 1995».

13.1

ROSSO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Al fine di assicurare la immediata funzionalità degli uffici di cancelleria del giudice di pace e degli uffici giudiziari, ed in deroga ad ogni e qualsiasi norma limitativa in materia di assunzione di personale, i posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nelle varie qualifiche funzionali e profili professionali dei ruoli organici del personale del ministero di grazia e giustizia, sono conferiti - fatte salve le graduatorie di idonei di concorsi già espletati in via di assorbimento ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 - con effetto dalla predetta data, mediante concorsi speciali per titoli riservati al personale in servizio con cinque anni di anzianità nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire.

2. Nei concorsi di cui al comma 1 le categorie di titoli valutabili sono esclusivamente le seguenti:

- a) anzianità di servizio;
- b) titoli di studio posseduti;
- c) titoli di merito;
- d) eventuali funzioni superiori svolte.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno stabiliti i criteri di valutazione dei titoli di cui al comma 2.

4. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 è abrogato».

14.0.1

PREIONI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Al fine di assicurare la immediata funzionalità degli uffici di cancelleria del giudice di pace e degli uffici giudiziari, ed in deroga ad ogni e qualsiasi norma limitativa in materia di assunzione di personale, i posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nelle varie qualifiche funzionali e profili professionali dei ruoli organici del personale del ministero di grazia e giustizia, sono conferiti - fatte salve le graduatorie di idonei di concorsi già espletati in via di assorbimento ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 -, con effetto dalla predetta data, mediante concorsi speciali per titoli riservati al personale in servizio con cinque anni di anzianità nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire.

2. Nei concorsi di cui al comma 1 le categorie di titoli valutabili sono esclusivamente le seguenti:

- a) anzianità di servizio;
- b) titoli di studio posseduti;
- c) titoli di merito;
- d) eventuali funzioni superiori svolte.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno stabiliti i criteri di valutazione dei titoli di cui al comma 2.

4. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 è abrogato».

14.0.3

IMPOSIMATO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Al fine di assicurare la immediata funzionalità degli uffici di cancelleria del giudice di pace e degli uffici giudiziari, ed in deroga ad ogni e qualsiasi norma limitativa in materia di assunzione di personale, i posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nelle varie qualifiche funzionali e profili professionali dei ruoli organici del personale del ministero di grazia e giustizia, sono conferiti - fatte salve le graduatorie di idonei di concorsi già espletati in via di assorbimento ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 -, con effetto dalla predetta data, mediante concorsi speciali per titoli riservati al personale in servizio con cinque anni di anzianità nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire.

2. Nei concorsi di cui al comma 1 le categorie di titoli valutabili sono esclusivamente le seguenti:

- a) anzianità di servizio;
- b) titoli di studio posseduti;
- c) titoli di merito;
- d) eventuali funzioni superiori svolte.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno stabiliti i criteri di valutazione dei titoli di cui al comma 2.

4. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 è abrogato»

14.0.7

NAPOLI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Al fine di assicurare la immediata funzionalità degli uffici di cancelleria del giudice di pace e degli uffici giudiziari, ed in deroga ad ogni e qualsiasi norma limitativa in materia di assunzione di personale, i posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nelle varie qualifiche funzionali e profili professionali dei ruoli organici del personale del Ministero di Grazia e Giustizia, sono conferiti, con effetto dalla predetta data, mediante concorsi speciali per titoli riservati al personale in servizio con almeno sei mesi di anzianità nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire. Le categorie di titoli valutabili sono esclusivamente le seguenti:

- a) anzianità di servizio;
- b) titoli di studio posseduti;
- c) titoli di merito;

d) svolgimento di eventuali mansioni superiori, per un periodo anche non continuativo di almeno mesi sei e purchè risultante da provvedimenti formali o da certificazioni di responsabilità.

2. Con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno stabiliti i criteri di valutazione dei titoli suddetti.

3. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 è abrogato».

14.0.5

MARINI, VOZZI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Al fine di assicurare la immediata funzionalità degli uffici di cancelleria del giudice di pace e degli uffici giudiziari, ed in deroga ad ogni e qualsiasi norma limitativa in materia di assunzione di personale, i posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nelle varie qualifiche funzionali e profili professionali dei ruoli organici del personale del ministero di grazia e giustizia, sono conferiti - fatte salve le graduatorie di idonei di concorsi già espletati in via di assorbimento ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 - con effetto dalla predetta data, mediante concorsi speciali per titoli riservati al personale in servizio con cinque anni di anzianità nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire.

2. Nei concorsi di cui al comma 1 le categorie di titoli valutabili sono esclusivamente le seguenti:

- a) anzianità di servizio;
- b) titoli di studio posseduti;
- c) titoli di merito;
- d) eventuali funzioni superiori svolte.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno stabiliti i criteri di valutazione dei titoli di cui al comma 2.

4. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 è abrogato».

14.0.10

PALUMBO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art.

1. Alla copertura dei posti in organico del personale di cancelleria presso il giudice di pace, istituiti a norma dell'articolo 12 della legge 21

novembre 1991, n. 374, che siano rimasti vacanti dopo l'immissione in ruolo del personale già in servizio presso gli uffici di conciliazione, e di cui al comma 5 del predetto articolo 12, si provvede mediante concorso speciale per titoli, riservato al personale delle cancellerie già in servizio e con qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire.

2. I titoli valutabili sono i seguenti:

- a) l'anzianità di servizio, comunque non inferiore a 5 anni nella qualifica immediatamente inferiore;
- b) i titoli di studio conseguiti;
- c) il merito;
- d) lo svolgimento di funzioni superiori a quelle della qualifica di appartenenza.

3. Nel bando di concorso il Ministro di grazia e giustizia stabilisce i criteri di valutazione dei titoli di cui al comma precedente.

14.0.9

RUSSO, CASADEI MONTI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Alle declaratorie del profilo professionale n. 4 dell'operatore amministrativo, quinta qualifica funzionale di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 219, è aggiunta la seguente:

“7) Se dipendente del ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria, assiste il magistrato nelle istruttorie, nelle udienze civili e penali e in tutti gli altri casi in cui l'assistenza è prevista; redige e sottoscrive i relativi verbali”.

2. La declaratoria di cui al numero 10 del profilo professionale 175 di collaboratore di cancelleria della settima qualifica funzionale di cui all'allegato 1 del decreto di Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, è sostituita dalla seguente:

“10. Compie tutti gli atti che la legge ed i regolamenti demandano al cancelliere”.

14.0.2

PREIONI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Alle declaratorie del profilo professionale n. 4 dell'operatore amministrativo, quinta qualifica funzionale di cui all'allegato B del decreto

del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 219, è aggiunta la seguente:

“7) Se dipendente del ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria, assiste il magistrato nelle istruttorie, nelle udienze civili e penali e in tutti gli altri casi in cui l'assistenza è prevista; redige e sottoscrive i relativi verbali”.

2. La declaratoria di cui al numero 10 del profilo professionale 175 di collaboratore di cancelleria della settima qualifica funzionale di cui all'allegato 1 del decreto di Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, è sostituita dalla seguente:

“10. Compie tutti gli atti che la legge ed i regolamenti demandano al cancelliere”».

14.0.4

IMPOSIMATO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Alle declaratorie del profilo professionale n. 4 dell'operatore amministrativo, quinta qualifica funzionale di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 219, è aggiunta la seguente:

“7) Se dipendente del ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria, assiste il magistrato nelle istruttorie, nelle udienze civili e penali e in tutti gli altri casi in cui l'assistenza è prevista; redige e sottoscrive i relativi verbali”.

2. La declaratoria di cui al numero 10 del profilo professionale 175 di collaboratore di cancelleria della settima qualifica funzionale di cui all'allegato 1 del decreto di Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, è sostituita dalla seguente:

“10. Compie tutti gli atti che la legge ed i regolamenti demandano al cancelliere”».

14.0.11

PALUMBO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. ...

1. La declaratoria di cui al punto 2 del profilo professionale n. 4 dell'operatore amministrativo, quinta qualifica funzionale di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 219, è sostituita dalla seguente:

“2) assiste il magistrato nelle istruttorie, nelle udienze civili e penali e in tutti gli altri casi in cui l'assistenza è prevista;

redige e sottoscrive i relativi verbali e svolge mansioni di digitazione e di stenodattilografia, anche in riunioni, provvedendo alla trascrizione a macchina dei lavori stenografici nonchè di registrazione e di dati videoteletrasmessi.”.

2. La declaratoria di cui al numero 10 del profilo professionale n. 175 di collaboratore di cancelleria della settima qualifica funzionale di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, è sostituita dalla seguente:

“10) Compie tutti gli atti che la legge ed i regolamenti demandano al cancelliere”».

14.0.8

NAPOLI

Dopo l'articolo 14-bis, inserire il seguente:

«Art. ...

1. La declaratoria di cui al numero 10 del profilo professionale 175 di collaboratore di cancelleria della settima qualifica funzionale di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, è sostituita dalla seguente:

“ «10. Compie tutti gli atti che la legge ed i regolamenti demandano al cancelliere”».

14.0.6

MARINI, VOZZI

Art. 15.

Sopprimere l'articolo.

15.1

ROSSO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Il dipendente dello Stato nominato Giudice di Pace, viene collocato, a domanda, in aspettativa per la durata dell'incarico».

15.2

D'IPPOLITO VITALE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, vanno interpretate nel senso che alla indennità dalle stesse

prevista si applica la disciplina di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, modificata a far data dal 1° gennaio 1992, dall'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. Gli importi dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella A annessa alla legge 6 aprile 1984, n. 57, già determinati dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, sono aumentati:

a) quelli previsti ai numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della predetta tabella A nella misura di lire 5.000 per ciascuno di essi;

b) quello previsto al numero 5) nella misura di lire 8.000»

15.0.1

PREIONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, vanno interpretate nel senso che alla indennità dalle stesse prevista si applica la disciplina di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, modificata a far data dal 1° gennaio 1992, dall'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. Gli importi dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella A annessa alla legge 6 aprile 1984, n. 57, già determinati dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, sono aumentati:

a) quelli previsti ai numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della predetta tabella A nella misura di lire 5.000 per ciascuno di essi;

b) quello previsto al numero 5) nella misura di lire 8.000.

15.0.3

IMPOSIMATO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, vanno interpretate nel senso che alla indennità dalle stesse prevista si applica la disciplina di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, modificata a far data dal 1° gennaio 1992, dall'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. Gli importi dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella A annessa alla legge 6

aprile 1984, n. 57, già determinati dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, sono aumentati:

a) quelli previsti ai numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della predetta tabella A nella misura di lire 5.000 per ciascuno di essi;

b) quello previsto al numero 5) nella misura di lire 8.000».

15.0.8

NAPOLI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, vanno interpretate nel senso che alla indennità dalle stesse prevista si applica la disciplina di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, modificata a far data dal 1° gennaio 1992, dall'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. Gli importi dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella A annessa alla legge 6 aprile 1984, n. 57, già determinati dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, sono aumentati:

a) quelli previsti ai numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della predetta tabella A nella misura di lire 5.000 per ciascuno di essi;

b) quello previsto al numero 5) nella misura di lire 8.000».

15.0.5

MARINI, VOZZI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. ...

1. A decorrere dal 1° luglio 1994 la indennità di cui all'articolo 15-*bis* della presente legge, viene computata ai fini della tredicesima mensilità, del trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, delle indennità di buonuscita e di licenziamento. La predetta indennità è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce, in pari misura, la sospensione, la riduzione e il ritardo. La predetta indennità è attribuita anche al personale di ruolo, comandato o collocato in posizione di stato, che non comporti l'effettivo esercizio della funzione inerente alla qualifica rivestita.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 15-*bis* e 15-*ter*, valutato in lire 60.000 milioni, si provvede col maggiore gettito derivante dagli aumenti dei diritti di cancelleria dell'articolo 15-*bis*».

15.0.2

PREIONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. ...

1. A decorrere dal 1° luglio 1994 la indennità di cui all'articolo 15-*bis* della presente legge, viene computata ai fini della tredicesima mensilità, del trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, delle indennità di buonuscita e di licenziamento. La predetta indennità è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce, in pari misura, la sospensione, la riduzione e il ritardo. La predetta indennità è attribuita anche al personale di ruolo, comandato o collocato in posizione di stato, che non comporti l'effettivo esercizio della funzione inerente alla qualifica rivestita.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 15-*bis* e 15-*ter*, valutato in lire 60.000 milioni, si provvede col maggiore gettito derivante dagli aumenti dei diritti di cancelleria dell'articolo 15-*bis*».

15.0.4

IMPOSIMATO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. ...

1. A decorrere dal 1° luglio 1994 la indennità di cui all'articolo 15-*bis* della presente legge, viene computata ai fini della tredicesima mensilità, del trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, delle indennità di buonuscita e di licenziamento. La predetta indennità è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce, in pari misura, la sospensione, la riduzione e il ritardo. La predetta indennità è attribuita anche al personale di ruolo, comandato o collocato in posizione di stato, che non comporti l'effettivo esercizio della funzione inerente alla qualifica rivestita.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 15-*bis* e 15-*ter*, valutato in lire 60.000 milioni, si provvede col maggiore gettito derivante dagli aumenti dei diritti di cancelleria dell'articolo 15-*bis*».

15.0.6

MARINI, VOZZI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. ...

1. A decorrere dal 1° luglio 1994 la indennità di cui all'articolo 15-*bis* della presente legge, viene computata ai fini della tredicesima mensilità, del trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, delle indennità di buonuscita e di licenziamento. La predetta indennità è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce, in pari misura, la sospensione, la riduzione e il ritardo. La

predetta indennità è attribuita anche al personale di ruolo, comandato o collocato in posizione di stato, che non comporti l'effettivo esercizio della funzione inerente alla qualifica rivestita.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 15-*bis* e 15-*ter*, valutato in lire 60.000 milioni, si provvede col maggiore gettito derivante dagli aumenti dei diritti di cancelleria dell'articolo 15-*bis*».

15.0.9

NAPOLI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. ...

1. A decorrere dal 1° luglio 1994 la indennità di cui all'articolo 15-*bis* della presente legge, viene computata ai fini della tredicesima mensilità, del trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, delle indennità di buonuscita e di licenziamento. La predetta indennità è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce, in pari misura, la sospensione, la riduzione e il ritardo. La predetta indennità è attribuita anche al personale di ruolo, comandato o collocato in posizione di stato, che non comporti l'effettivo esercizio della funzione inerente alla qualifica rivestita.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 15-*bis* e 15-*ter*, valutato in lire 60.000 milioni, si provvede col maggiore gettito derivante dagli aumenti dei diritti di cancelleria dell'articolo 15-*bis*».

15.0.10

PALUMBO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Il personale in servizio, appartenente alla ex carriera ausiliaria, alla ex carriera esecutiva, alla ex carriera di concetto, nonché alla ex carriera direttiva, che, alla data della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha maturato una effettiva anzianità di servizio di almeno nove anni e sei mesi, è inquadrato nella qualifica immediatamente superiore, anche in soprannumero».

15.0.7

MARINI, VOZZI

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.2

PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «tra il 20 ed il 30 ottobre 1994» con le altre: «tra il 20 ed il 30 ottobre 1995».

17.1

Rosso

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Il comma 61 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è abrogato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221 è resa pensionabile, corrisposta anche con la 13ª mensilità, nonchè computabile ai fini della liquidazione dell'indennità di fine rapporto.

3. Gli importi dei diritti riscossi dalle Cancellerie e Segreterie Giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella A annessa alla legge 6 aprile 1984, n. 57, determinati dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, sono aumentati:

a) quelli previsti ai numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della predetta tabella A nella misura di lire 5.000 per ciascuno di essi;

b) quelli previsti al numero 5 nella misura di lire 8.000.

4. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 60.000 milioni si provvede con il maggiore gettito derivante dall'aumento dei diritti di cancelleria di cui al comma 3.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.0.1

GARATTI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Il comma 61 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è abrogato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221 è resa pensionabile, corrisposta anche con la 13ª mensilità, nonchè computabile ai fini della liquidazione dell'indennità di fine rapporto.

3. Gli importi dei diritti riscossi dalle Cancellerie e Segreterie Giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella A annessa alla legge 6 aprile 1984, n. 57, determinati dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, sono aumentati:

a) quelli previsti ai numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della predetta tabella A nella misura di lire 5.000 per ciascuno di essi;

b) quelli previsti al numero 5 nella misura di lire 8.000.

4. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 60.000 milioni si provvede con il maggiore gettito derivante dall'aumento dei diritti di cancelleria di cui al comma 3.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.0.3

PALUMBO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Il comma 61 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è abrogato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221 è resa pensionabile, corrisposta anche con la 13^a mensilità, nonchè computabile ai fini della liquidazione dell'indennità di fine rapporto.

3. Gli importi dei diritti riscossi dalle Cancellerie e Segreterie Giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella A annessa alla legge 6 aprile 1984, n. 57, determinati dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, sono aumentati:

a) quelli previsti ai numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della predetta tabella A nella misura di lire 5.000 per ciascuno di essi;

b) quelli previsti al numero 5 nella misura di lire 8.000.

4. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 60.000 milioni si provvede con il maggiore gettito derivante dall'aumento dei diritti di cancelleria di cui al comma 3.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.0.5

LUBRANO DI RICCO

In via subordinata all'emendamento 17.0.1, dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Al personale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si applica la disciplina di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, modificata a far data dal 1° gennaio 1992 dall'articolo 8, comma 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221 è resa pensionabile, corrisposta anche con la 13^a mensilità, nonchè computabile ai fini della liquidazione dell'indennità di fine rapporto.

3. Gli importi dei diritti riscossi dalle Cancellerie e Segreterie Giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella A annessa alla legge 6

aprile 1984, n. 57, determinati dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, sono aumentati:

- a) quelli previsti ai numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della predetta tabella A nella misura di lire 5.000 per ciascuno di essi;
- b) quelli previsti al numero 5 nella misura di lire 8.000.

4. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in lire 60.000 milioni; si provvede con il maggiore gettito derivante dall'aumento dei diritti di cancelleria di cui al comma 3.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.0.2

GARATTI

In via subordinata all'emendamento 17.0.1, dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Al personale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si applica la disciplina di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, modificata a far data dal 1° gennaio 1992 dall'articolo 8, comma 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221 è resa pensionabile, corrisposta anche con la 13ª mensilità, nonchè computabile ai fini della liquidazione dell'indennità di fine rapporto.

3. Gli importi dei diritti riscossi dalle Cancellerie e Segreterie Giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella A annessa alla legge 6 aprile 1984, n. 57, determinati dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, sono aumentati:

- a) quelli previsti ai numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della predetta tabella A nella misura di lire 5.000 per ciascuno di essi;
- b) quelli previsti al numero 5 nella misura di lire 8.000.

4. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in lire 60.000 milioni; si provvede con il maggiore gettito derivante dall'aumento dei diritti di cancelleria di cui al comma 3.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.0.4

PALUMBO

Art. 18.

Sopprimere il comma 2.

18.2

PREIONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, va interpretato nel senso che l'unico requisito per l'immissione in ruolo dei messi di conciliazione non dipendenti comunali è costituito dall'apposito decreto di nomina, rilasciato dal presidente del tribunale competente, anteriormente alla data del 31 dicembre 1989. Si prescinde dai requisiti dell'età e dal titolo di studio. Le previste prove selettive si effettuano ai soli fini dell'inquadramento nelle varie qualifiche funzionali e sono disciplinate mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanare entro sei mesi della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

18.1

PELLEGRINO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Al fine di assicurare la immediata funzionalità degli uffici del giudice di pace e degli uffici giudiziari, è istituito il profilo professionale n. 5 di «Coadiutore di archivio» nella quarta qualifica funzionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44.

2. La dotazione organica di cui al comma 1 è prevista in 1700 unità e si provvede con corrispondente decremento del contingente di qualifica III, ed inquadramento degli «Addetti ai servizi ausiliari e di Anticamera» mediante concorso speciale per i seguenti titoli: a) anzianità di servizio; b) svolgimento, anche discontinuo e non oltre il 31 dicembre 1990, di eventuali mansioni superiori per 3 anni; c) titoli di studio. È ammesso a partecipare il personale con 5 anni di anzianità nella qualifica immediatamente inferiore. Con decreto del Ministero di grazia e giustizia, sentite le organizzazioni sindacali di settore e quelle maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno stabiliti i criteri di valutazione dei titoli suddetti.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1000 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero di Grazia e Giustizia.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio».

18.0.1

GARATTI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Al fine di assicurare la immediata funzionalità degli uffici del giudice di pace e degli uffici giudiziari, è istituito il profilo professionale

n. 5 di «Coadiutore di archivio» nella quarta qualifica funzionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44.

2. La dotazione organica di cui al comma 1 è prevista in 1700 unità e si provvede con corrispondente decremento del contingente di qualifica III, ed inquadramento degli «Addetti ai servizi ausiliari e di Anticamera» mediante concorso speciale per i seguenti titoli: a) anzianità di servizio; b) svolgimento, anche discontinuo e non oltre il 31 dicembre 1990, di eventuali mansioni superiori per 3 anni; c) titoli di studio. È ammesso a partecipare il personale con 5 anni di anzianità nella qualifica immediatamente inferiore. Con decreto del Ministero di grazia e giustizia, sentite le organizzazioni sindacali di settore e quelle maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno stabiliti i criteri di valutazione dei titoli suddetti.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1000 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero di Grazia e Giustizia.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio».

18.0.2

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Nei confronti del personale dipendente dell'Amministrazione della giustizia addetto agli uffici del pubblico ministero o alle cancellerie, dei commessi giudiziari, dei conducenti automezzi speciali, del personale esposto a grave rischio a causa dell'attività di servizio prestata, non si applica la normativa prevista dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Continua invece ad applicarsi invece la normativa preesistente».

18.0.3

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Al personale in divisa dell'amministrazione della giustizia addetto agli uffici del pubblico ministero e alle cancellerie, commessi giudiziari e conducenti automezzi speciali, è riconosciuta la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, a causa dell'attività di servizio prestata da personale esposto a grave rischio riconosciuta anche dal Ministero dell'interno con decreto 24 marzo 1994, n. 371, art. 1, lett. a) del regolamento n. 7, con decorrenza 1° gennaio 1995».

18.0.4

GARATTI

Al testo del disegno di legge di conversione

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. ...

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 dicembre 1994 norme concernenti la competenza per valore, per materia e funzionale al fine di realizzare l'istituzione del giudice unico di prima istanza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere la soppressione del conciliatore;*
- b) trasferire al pretore la competenza attribuita al conciliatore ed al tribunale in materia civile, con esclusione delle procedure concorsuali fallimentari e dei procedimenti riguardanti le persone e la famiglia;*
- c) prevedere che il tribunale sia competente per l'appello contro le sentenze pronunciate dal pretore».*

1.0.1**PREIONI**

EMENDAMENTI

Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 373, istitutiva del giudice di pace, e della legge 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti del processo civile (208)

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 4 gennaio 1995», con le altre: «dal 4 gennaio 1997».

1.1

PREIONI

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: «A far data dal 3 gennaio 1995», con le altre: «A far data dal 3 gennaio 1997».

2.1

PREIONI

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: «alla data del 3 gennaio 1995», con le altre: «alla data del 3 gennaio 1997».

3.1

PREIONI

Al comma 2, sostituire le parole: «al 3 gennaio 1995», con le altre: «al 3 gennaio 1997».

3.2

PREIONI

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: «alla data del 3 gennaio 1995», con le altre: «alla data del 3 gennaio 1997».

4.1

PREIONI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 6.

(Istituzione del giudice monocratico di prima istanza)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione del pretore, trasferendo al tribunale le competenze attribuite a tale giudice nella materia civile;

b) prevedere che, nella materia civile, il tribunale giudica con il numero invariabile di 3 votanti, nei casi previsti dall'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto il 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 88 della legge 25 novembre 1990, n. 353, stabilendo che, fuori di tali casi, il tribunale decide in persona del giudice istruttore o del giudice dell'esecuzione in funzione di giudice unico con tutti i poteri del collegio;

c) prevedere che, per l'appello in materia di controversie individuali di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie siano designate apposite sezioni delle corti d'appello;

d) prevedere che le funzioni amministrative attualmente affidate al pretore siano attribuite al tribunale in funzione di giudice unico quando vi sia un collegamento con l'esercizio della giurisdizione e siano attribuite alle pubbliche amministrazioni interessate negli altri casi.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con i decreti di cui al comma 1, le norme di coordinamento delle disposizioni ivi previste con tutte le altre leggi dello Stato, nonchè le norme di carattere transitorio».

6.0.1

PREIONI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 26 LUGLIO 1994

7ª Seduta

Presidenza del Presidente
MIGONE*Interviene il sottosegretario per gli affari esteri CAPUTO.**La seduta inizia alle ore 15,10.***COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**
(A008 000, C03ª, 0003ª)

Il presidente MIGONE avverte che l'Ufficio di Presidenza, sin dalla sua prima riunione, ha ritenuto opportuno procedere alla costituzione della Sottocommissione pareri, come è avvenuto nelle precedenti legislature, al fine di rendere più agevole l'emissione dei pareri sui disegni di legge deferiti alla Commissione in sede consultiva.

Della Sottocommissione faranno parte i seguenti senatori, designati dai rispettivi Gruppi: Bobbio, Bonansea, Campo, Castellani, De Martino, Lauricella, Porcari, Riani, Serri, Spadolini e Visentin.

Il senatore Campo, Vice Presidente della Commissione, presiederà la Sottocommissione pareri.

Il presidente Migone chiede altresì al sottosegretario Caputo che venga posto a disposizione della Commissione un elenco completo di tutti i trattati ed accordi internazionali già firmati ed in attesa di ratifica, con le relative date di sottoscrizione, in modo da avere un quadro globale ed anche eventualmente poter sollecitare il Governo alla presentazione dei disegni di legge di ratifica.

IN SEDE REFERENTE

(442) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con protocollo finanziario adottato a Praga il 28 aprile 1993

(Esame)

Il relatore SERRI ricorda di aver già espresso in altre occasioni una valutazione pienamente positiva sulla CSCE e dichiara di constatare ora con molto favore la previsione di un nuovo efficace strumento per la so-

luzione pacifica delle controversie in Europa. La Convenzione in titolo permetterà l'istituzione di una Corte di conciliazione e di arbitrato, con procedure di attivazione minuziosamente indicate, composta di membri che verranno designati dai singoli Stati e ai quali sarà garantita piena indipendenza di giudizio. Il relatore auspica quindi una pronta approvazione del disegno di legge e chiede che il Governo proceda poi con sollecitudine alla nomina dei membri della Corte la cui designazione è attribuita all'Italia. Ricordato che la Convenzione entrerà in vigore solo al deposito del dodicesimo strumento di ratifica, il relatore si meraviglia infine per la ristrettezza del fondo di 250.000 franchi svizzeri, corrispondenti a circa 280 milioni di lire, previsto dal protocollo finanziario allegato alla Convenzione per il funzionamento annuale dei vari e complessi organismi (Commissioni di conciliazione, Tribunali arbitrali e complessivamente Corte di conciliazione e arbitrato) previsti dalla Convenzione stessa. La spesa a carico dell'Italia - tenuto conto della percentuale contributiva (9,1 per cento) assegnata all'Italia secondo la ripartizione delle spese fissata in ambito CSCE nonchè della mancata partecipazione degli USA e del Regno Unito alla Convenzione - sarà di 60 milioni annui.

Il presidente MIGONE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PORCARI dichiara che il Gruppo di Alleanza nazionale voterà a favore del disegno di legge, che introduce un nuovo ed importante strumento per la risoluzione delle controversie in ambito europeo, auspicando che l'Italia possa far sentire la sua voce anche in questo settore con idee chiare e ferma volontà politica. Concorda con il senatore Serri anche per quanto riguarda l'ammontare delle spese previste, che appare assolutamente inadeguato.

Anche il senatore BENVENUTI si associa ai giudizi pienamente positivi già espressi sul disegno di legge.

Il presidente MIGONE dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario CAPUTO constata con soddisfazione l'unanimità di valutazione della Commissione e prende nota delle osservazioni in merito alla ristrettezza delle previsioni di bilancio recate dal protocollo finanziario allegato alla Convenzione.

La Commissione all'unanimità conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

(443) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1° dicembre 1993

(Esame e rinvio)

Il relatore BENVENUTI ricorda che l'Unione Sovietica, poco prima della sua dissoluzione, aveva assunto ai fini del disarmo nucleare degli impegni che si sono poi rilevati eccessivamente onerosi per gli Stati che

sono succeduti all'URSS. Per ovviare a tale difficoltà sono state avviate da numerosi paesi occidentali forme di assistenza a carattere prevalentemente bilaterale, anche se con un successivo processo consultivo mirante a forme di coordinamento in ambito NATO e G7. In questo contesto anche l'Italia ha deciso di dare un segnale della propria disponibilità e di collaborare con la Federazione russa nei seguenti settori: monitoraggio radioprotezionistico fisso e mobile dell'ambiente e della popolazione; mezzi individuali di radioprotezione del personale; apparecchiature remotizzate per operazioni in aree contaminate da radiazioni. Il soggetto tecnicamente più adeguato per l'assistenza alla Federazione russa nei settori sovraindicati è stato individuato nell'ENEA. L'Accordo in titolo riveste un grande significato politico ed è stato firmato a Roma il 1° dicembre 1993 dai ministri degli affari esteri Andreatta e Kozyrev. Esso prevede che l'assistenza italiana venga erogata nell'arco di tre anni, 1993-1995; tuttavia, considerato l'intervallo di tempo già decorso, l'Accordo potrà essere realizzato solo nel corso del biennio 1994-1995.

Il relatore conclude infine raccomandando l'approvazione del disegno di legge.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PORCARI si associa, a nome del suo Gruppo, alla valutazione positiva del disegno di legge, pregando il Governo di attirare l'attenzione dell'ENEA sulla importanza del difficile compito che ad esso viene assegnato con il provvedimento all'esame.

Il senatore STAGLIENO annuncia che voterà a favore del disegno di legge.

Il senatore CASTELLANI consente pienamente con i giudizi positivi già espressi, facendo però rilevare che l'articolo 14 dell'Accordo prevede un periodo di vigenza di 5 anni, mentre nella relazione al provvedimento si parla di un arco temporale di soli 3 anni.

Il senatore SERRI rimarca la necessità di una celere approvazione del provvedimento ed auspica che la ratifica dell'Accordo rivesta anche il significato di una sollecitazione per la ripresa del processo di disarmo nucleare.

Il presidente MIGONE dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il relatore BENVENUTI, il quale, in ordine all'osservazione critica del senatore Castellani, argomenta che la ragione dell'apparente contraddizione sta probabilmente nel fatto che il testo in discussione contiene un accordo generale, con un periodo di cinque anni di vigenza tacitamente rinnovabile, e disposizioni immediatamente operative su un arco di tempo più breve.

Il sottosegretario CAPUTO constata con soddisfazione la valutazione unanimemente positiva della Commissione e garantisce che, fra tutti gli enti che potevano essere coinvolti, l'ENEA è sicuramente il più preparato ed adeguato. Rimarca poi che il Governo è estremamente sen-

sibile alla tematica del disarmo nucleare e della non proliferazione atomica. Il convegno che è stato recentemente organizzato su tale argomento dalla Fondazione De Gasperi è stato seguito con grande attenzione dal Governo. Certo non sarà facile per l'Italia arrecare un contributo preliminare al negoziato per il miglioramento del Trattato di non proliferazione nucleare. Va però rimarcato con favore che appare estremamente improbabile l'ipotesi di ritornare ad una situazione di anarchia per quanto concerne la delicatissima questione degli armamenti nucleari.

Il PRESIDENTE avverte che il seguito dell'esame è rinviato, in attesa dell'emissione del parere da parte della Commissione affari costituzionali.

(447) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Parigi il 16 settembre 1992*

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore RIANI, il quale fa presente che la Convenzione del 1992 con la Repubblica francese rappresenta il primo risultato concreto di una politica italiana volta a concludere accordi di cooperazione con i paesi limitrofi nell'ambito della protezione civile.

La Convenzione prevede scambi di informazioni e programmi comuni per prevedere e prevenire calamità naturali o dovute all'attività dell'uomo. Inoltre fissa le modalità e le procedure per l'assistenza reciproca in caso di catastrofi, regolando l'invio di squadre di soccorso nello Stato richiedente assistenza, le facilitazioni per il passaggio della frontiera, il rilascio di permessi di sorvolo e di decollo, la competenza per ciò che concerne la direzione delle operazioni.

Il senatore Riani rileva peraltro che l'articolo 6 della Convenzione non include tra i casi di catastrofe le inondazioni, i cedimenti delle dighe, le valanghe e altre calamità per le quali sarebbe assai importante la cooperazione internazionale. Rileva altresì che sarebbe opportuno modificare in parte i testi degli articoli 7, 12 e 19 al fine di garantire una più precisa regolazione delle modalità con cui si svolgono i soccorsi e delle procedure di arbitraggio, in caso di controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'accordo.

In conclusione, pur ritenendo che sarebbe stata possibile una migliore formulazione degli articoli sopra citati, il relatore si esprime in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Il senatore PORCARI, pur dichiarandosi a favore del disegno di legge, auspica che alla Convenzione bilaterale in esame possa seguire un accordo multilaterale in ambito europeo.

Il sottosegretario CAPUTO assicura al relatore che il Ministero terrà in considerazione i suoi rilievi qualora si renda necessaria una revisione della Convenzione o si proceda alla stipulazione di accordi analoghi con altri paesi. Per quanto riguarda l'auspicio del senatore Porcari, il Go-

verno è consapevole delle dimensioni continentali del problema e solleverà in seno all'Unione europea la questione della cooperazione multilaterale per la cooperazione in caso di catastrofi.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame, in attesa dell'emissione del parere da parte della Commissione affari costituzionale.

(549) Ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto ad Helsinki il 24 marzo 1992

(Esame)

Il relatore, senatore ANDREOTTI, premette che l'idea di una libertà di ricognizione aerea e di reciproci controlli fu avanzata per la prima volta dal presidente Eisenhower nel 1955 e fu poi ripresa nel 1989 dal presidente Bush, nel quadro degli accordi di disarmo che vennero conclusi nella seconda metà degli anni '80. Il Trattato fu poi stipulato il 24 marzo 1992, dopo la dissoluzione dell'URSS, ed è stato sottoscritto dagli Stati membri dell'Alleanza Atlantica, dagli Stati dell'ex Patto di Varsavia e da tre repubbliche già appartenenti all'Unione sovietica: la Russia, l'Ucraina e la Bielorussia. Hanno successivamente aderito anche la Georgia e il Kirgistan, mentre è esplicitamente ipotizzata nel testo l'adesione delle altre repubbliche già sovietiche nonché di tutti gli altri paesi aderenti alla CSCE.

Il Trattato *Open Skies* permette a ciascuno Stato aderente di accedere allo spazio aereo altrui - in condizioni di reciprocità - per controllare la corretta applicazione degli impegni presi nell'ambito degli accordi di disarmo. In tal modo saranno accessibili anche alle medie e piccole potenze le informazioni finora riservate agli Stati che posseggono sofisticati satelliti-spia e altri mezzi tecnologicamente avanzati.

Il Trattato assegna a ciascun paese una quota di voli attivi e una quota di voli passivi per ciascun anno. È altresì disciplinato anche il tipo di apparecchiature utilizzabili, suddiviso in quattro categorie: le convenzionali apparecchiature di rilevamento fotografico aereo, le videocamere con visualizzatore in tempo reale, i dispositivi a scansione lineare a raggi infrarossi, i radar ad apertura sintetica a scansione laterale. Le due ultime categorie non sono facilmente accessibili a tutti i paesi, trattandosi di strumenti tecnologicamente molto evoluti; pertanto è allo studio una collaborazione tra i paesi europei membri dell'UEO.

Il senatore Andreotti ricorda poi l'iter del disegno di legge della scorsa legislatura, sottolineando che il Senato lo aveva discusso e approvato all'unanimità, mentre alla Camera dei deputati l'iter fu interrotto dallo scioglimento anticipato del Parlamento. Peraltro l'Italia è uno dei paesi la cui ratifica è essenziale ai fini dell'entrata in vigore del Trattato sul piano internazionale, disponendo di più di otto voli annui. Attualmente solo tre di questi paesi non hanno ancora ratificato il Trattato: la Russia, l'Ucraina e l'Italia.

In conclusione il senatore Andreotti raccomanda una sollecita approvazione del disegno di legge.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore STAGLIENO dichiara di concordare pienamente con la relazione del senatore Andreotti.

Dopo un breve intervento del senatore BENVENUTI, che preannunzia il voto favorevole, anche il senatore SERRI si esprime in senso favorevole e auspica che tutti gli Stati membri della CSCE aderiscano al Trattato.

Il senatore PORCARI chiede al Governo per quale motivo la Federazione russa non ha ancora ratificato il Trattato e auspica che gli Stati occidentali esercitino la massima pressione in tal senso, facendo presente che la cooptazione della Russia nel cosiddetto G8 obbliga il suo Governo ad applicare gli accordi di disarmo finora sottoscritti.

Il presidente MIGONE dichiara chiusa la discussione generale.

Il senatore ANDREOTTI si associa alla richiesta rivolta al Governo dal senatore Porcari.

Il sottosegretario CAPUTO fa presente che il ritardo della Russia non è dovuto a ragioni politiche, ma alla difficoltà con cui lavora il Parlamento eletto a dicembre. Peraltro il Governo ha ricevuto assicurazioni che il Trattato sarà ratificato nelle prossime settimane.

Dopo aver ringraziato il senatore Andreotti per aver ben posto in luce il significato politico del Trattato *Open Skies*, conclude sollecitando una rapida approvazione del disegno di legge, perchè ulteriori ritardi screditerebbero l'Italia all'estero.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C03, 0002)*

Il senatore BENVENUTI fa presente che, intervenendo ieri in Assemblea sulla conversione del decreto-legge recante interventi di soccorso ai profughi del Rwanda, ha chiesto che il Governo esponga in Aula o in Commissione gli orientamenti circa il ruolo che l'Italia intende svolgere per porre fine alla tragedia di quel paese.

A tale richiesta si associano i senatori PORCARI, SERRI - il quale dà atto al Governo di aver usato maggior cautela rispetto alla Francia - e ANDREOTTI, che sollecita maggiori informazioni circa le ragioni del fallimento dell'accordo raggiunto dalle due etnie lo scorso anno e la possibilità di una soluzione politica della crisi.

Il presidente MIGONE avverte che la prossima settimana sono previste due sedute della Commissione: la prima si terrà presumibilmente nella giornata di martedì e la seconda, nella quale il Ministro degli affari esteri svolgerà le comunicazioni del Governo sulla situazione nel Mediterraneo, sarà convocata per giovedì 4 agosto. Invita pertanto il sottose-

gretario Caputo a farsi interprete della richiesta avanzata dalla Commissione, affinché sia possibile concordare la sede e la data di un intervento del Governo in merito alla crisi del Rwanda.

Il sottosegretario CAPUTO assicura che sottoporrà al ministro Martino la richiesta della Commissione, pur rilevando che difficilmente il Governo potrà formulare proposte concrete nei prossimi giorni, tenendo conto del sostanziale fallimento dell'intervento francese e delle enormi difficoltà incontrate dagli Stati Uniti nella loro missione di soccorso.

Fa poi presente al senatore Andreotti che le cancellerie europee non dispongono ancora di un'analisi soddisfacente delle ragioni per cui la crisi è precipitata in un conflitto così violento. Tuttavia si ipotizza che il conflitto fra le etnie *hutu* e *tutsi* potrebbe rientrare in un più generale confronto tra l'Africa anglofona e l'Africa francofona e che, in tale contesto, un ruolo particolarmente attivo sia stato svolto dal Presidente dell'Uganda, appartenente all'etnia *tutsi*.

Il presidente MIGONE prende atto delle dichiarazioni del Sottosegretario e ribadisce la disponibilità della Commissione a discutere della questione rwandese in una delle due sedute previste per la prossima settimana, avvalendosi degli strumenti regolamentari che si riterranno più opportuni.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 26 LUGLIO 1994

12^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
FAVILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Asquini e per il tesoro Bedoni.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
(L014 078, C06^a, 0002^o)

Proposta di nomina del Presidente della Fondazione Banco di Napoli

(Parere al Ministro del tesoro: favorevole; Esame ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento)

Il senatore LONDEI riferisce sulla proposta di nomina del dottor Gustavo Minervini a Presidente della Fondazione Banco di Napoli, pronunciandosi per l'emissione di un parere favorevole.

I senatori ROSSI e VENTUCCI esprimono, a nome dei rispettivi Gruppi, un giudizio favorevole sulla proposta formulata dal Ministro del tesoro.

Viene quindi messa ai voti, per scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata, risultando 11 voti favorevoli, 1 contrario e 5 astensioni.

Partecipano alla votazione i senatori BONAVIDA, BRIGANDI, CAVITELLI, COSTA, D'ALÌ, FARDIN, FAVILLA, GUGLIERI, LONDEI, PAINI, PEDRIZZI, ROMOLI, ROSSI, SARTORI, THALER AUSSERHOFER, VENTUCCI e VIGEVANI.

IN SEDE REFERENTE

(651) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economica e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore ROMOLI riferisce sul provvedimento in titolo, il quale persegue due obiettivi economici di rilevante interesse, l'accelerazione

della ripresa economica e la promozione di nuovi posti di lavoro, obiettivi che secondo il Governo devono essere ottenuti con il vincolo del pareggio di bilancio. In particolare, l'articolo 1 reca la disciplina del regime fiscale sostitutivo applicabile una sola volta nel triennio 1994-1996 alle nuove iniziative economiche intraprese dai soggetti aventi i requisiti espressamente indicati dallo stesso articolo. Una modifica introdotta dalla Camera ha aggiunto i soggetti che iniziano un'attività volta all'efficienza energetica e alla promozione di fonti rinnovabili di energia, nonché attività altrimenti rilevanti sotto il profilo ambientale. Il nuovo regime sostituisce molteplici imposte e si sostanzia nel versamento di cifre fisse in ciascuno dei tre anni, previa opzione esercitata inizialmente dal soggetto. Tale opzione vale per l'intero triennio a condizione che il costo complessivo dei beni strumentali non superi il limite di 300 milioni di lire, limite portato a lire 500 milioni di lire dalla Camera per alcune attività produttive. La Camera dei deputati ha poi precisato, con un comma 3-bis, che il regime sostitutivo si applica anche alle iniziative intraprese in forma associata; con un'altra modifica ha stabilito altresì che i soggetti che fruiscono del trattamento di integrazione salariale hanno diritto alla corresponsione anticipata del valore attuale di tale trattamento loro spettante. Sempre l'articolo 1 stabilisce poi che il corrispettivo per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dai soggetti in regime sostitutivo non costituisce componente negativo di reddito per i cessionari. Tale disposizione, volta ad evitare possibili evasioni fiscali, rappresenta tuttavia una limitazione suscettibile di ridurre l'efficacia del provvedimento, dei cui incentivi finiranno per beneficiare solo coloro che abbiano come controparte soggetti utilizzatori finali.

L'articolo 2 regola la concessione di un premio di assunzione, rappresentato da un credito di imposta, a favore dei datori di lavoro che effettuano a tempo indeterminato nuove assunzioni di giovani, di disoccupati e di portatori di *handicap*.

L'articolo 3 prevede una detassazione del reddito di impresa nella misura del 50 per cento del volume degli investimenti effettuati nel periodo di imposta in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge ed in quello successivo, alle condizioni espressamente indicate nell'articolo.

L'articolo 4 assoggetta ad una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,50 per cento gli utili distribuiti a persone fisiche residenti, da società ammesse alla quotazione sui mercati regolamentati nazionali: il vantaggio fiscale conseguente da tale disposizione sembra limitato a coloro che hanno un'aliquota marginale del 48 per cento. L'articolo 5 prevede la riduzione dell'IRPEG per le società quotate nella misura del 16 per cento, allo scopo di favorire la capitalizzazione delle società ammesse alla quotazione: il beneficio è limitato alle società che abbiano un patrimonio netto non superiore a 500 miliardi di lire, a condizione che entro un certo termine siano ammesse alla quotazione di borsa e procedano all'emissione di nuove azioni con pubblica sottoscrizione.

Gli articoli 6 e 7 prevedono la soppressione di adempimenti fiscali superflui, la semplificazione degli adempimenti e la riduzione di sanzioni per irregolarità formali. Tali articoli hanno subito un maggior numero di modifiche presso l'altro ramo del Parlamento e sono volti ad

ampliare la portata originaria del decreto nel senso di consentire un alligierimento di adempimenti tributari divenuti nel tempo macchinosi, inutili e vessatori. Di particolare interesse è l'eliminazione dell'obbligo della vidimazione annuale dei libri contabili e sociali e la semplificazione delle modalità di spedizione della copia del bilancio annuale all'ufficio del registro delle imprese; in materia di sanzioni, gli emendamenti hanno introdotto novità di rilievo, estendendo ad esempio il beneficio per le irregolarità commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto, nonché alle infrazioni già accertate, ma non divenute definitive.

L'articolo 8 sopprime alcune tasse e diritti il cui gettito, estremamente modesto, non ne giustificava l'esistenza a fronte dei disagi provocati ai contribuenti e agli oneri per la riscossione.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, originariamente non prevista in quanto il provvedimento non avrebbe dovuto comportare oneri per il bilancio dello Stato, la Camera dei deputati ha quantificato in lire 400 miliardi gli oneri eventuali conseguenti all'approvazione degli emendamenti.

Dopo aver dato conto dell'articolo 10, finalizzato ad evitare dubbi interpretativi sulla decorrenza delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli, il relatore conclude pronunciandosi per la conversione del decreto-legge.

Si apre il dibattito.

Il senatore ROSSI preannuncia la indisponibilità della propria parte politica ad esaminare il decreto-legge nei ristretti spazi di tempo a disposizione della Commissione, tra una seduta e l'altra dell'Assemblea, dopo che il provvedimento stesso è rimasto a lungo presso la Camera dei deputati. Esprime quindi l'avviso che l'esame debba essere compiuto nei modi e nei tempi necessari, senza essere soffocato dall'esigenza di convertire nei termini il decreto-legge. Prega pertanto il presidente Favilla di farsi interprete di tali esigenze presso il Presidente del Senato affinché il ruolo di tale Assemblea non venga svilito, come è già successo più volte, a quello di un mero organo di registrazione di quanto deciso dalla Camera.

Il presidente FAVILLA giudica intempestive tali osservazioni, dal momento che l'iter del provvedimento non è stato ancora preordinato in alcun modo. Assicura comunque che ai commissari sarà assicurata la possibilità di esaminare il provvedimento nel modo più congruo.

Il senatore VIGEVANI esprime forti perplessità sul carattere di urgenza del provvedimento, il quale probabilmente si ripromette di approfittare della leggera ripresa in atto che, però, non è trascinata da un aumento della domanda interna ma da quella estera e pertanto non si presta utilmente a tale scopo. A suo avviso, sarebbe stata opportuna un'analisi più seria della reale situazione economica la quale, ad esempio, mostra la necessità di un rafforzamento del tessuto produttivo delle piccole e medie imprese, piuttosto che la creazione di altre strutture

produttive. Nel sottolineare poi che il provvedimento contiene anche misure non funzionali in alcun modo allo sviluppo, come ad esempio il ripristino della cedolare secca, prospetta l'ipotesi che tale innovazione, oltre a beneficiare solo i soggetti con un reddito molto elevato, finisca per rappresentare il primo passo verso l'affermazione dell'anonimato per i titoli azionari. Dichiarato poi che la propria parte politica non è disponibile ad accettare acriticamente quanto trasmesso dalla Camera dei deputati, preannuncia la presentazione di emendamenti dal cui esito dipenderà la posizione del Gruppo Progressisti-Federativo sull'intero provvedimento.

Il senatore FARDIN, soffermandosi in particolare sull'articolo 1, sottolinea i rischi di evasione fiscale cui potrebbe dar luogo l'applicazione degli incentivi previsti, in particolare attraverso la creazione di vere e proprie imprese «prestanome». Un altro grosso limite del provvedimento è rappresentato dalla sua inutilità per le piccole imprese che lavorano per grandi imprese dal momento che queste ultime, non potendo dedurre i costi, non saranno stimolate ad incrementare l'assegnazione dei lavori. Egli sottolinea in conclusione con forza l'esigenza di modificare profondamente questa parte del provvedimento.

Il senatore BRIGANDÌ, richiamando i tentativi in atto da parte di alcuni poteri dello Stato di invadere la competenza di altri poteri, sottolinea l'esigenza di un riequilibrio di tali rapporti, esigenza che dovrebbe comportare, tra l'altro, una più attenta valutazione da parte del Governo in merito al ricorso alla decretazione d'urgenza. Comprendendo le perplessità del senatore Rossi, afferma che comunque, a suo avviso, non esistono impedimenti concreti ad un esame sereno da parte del Senato, sia pure nei tempi lasciati disponibili dall'Assemblea, la cui attività non avrebbe potuto essere ridimensionata in virtù di precise scadenze imposte dalla decisione condivisa da tutti i Gruppi di convertire i decreti pendenti ereditati dal passato. Lamenta piuttosto che i convulsi ritmi di lavoro che hanno caratterizzato l'inizio della nuova legislatura non hanno consentito ai parlamentari di dedicarsi con il tempo necessario allo studio degli atti relativi ai provvedimenti esaminati, auspicando che la situazione possa modificarsi in un prossimo futuro. Per quel che concerne i dubbi sulla sussistenza del requisito dell'urgenza, esprime l'avviso che essi avrebbero potuto riguardare molti altri decreti-legge, ma gli stessi parlamentari hanno rinunciato ad affermare sul punto un precedente che costituisse un segnale di novità, con riferimento ad esempio ad alcune disposizioni contenute nel decreto-legge sulla finanza locale appena approvato. Riferendosi poi ai rischi di evasione fiscale che il provvedimento comporterebbe, afferma infine che se effettivamente si realizzeranno degli abusi, essi potranno essere comunque perseguiti con gli strumenti idonei già esistenti.

In considerazione dei concomitanti lavori dell'Assemblea, il presidente FAVILLA rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 10,10.

13ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FAVILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Asquini.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(651) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economica e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Interviene nel dibattito il senatore GUGLIERI il quale, premesso di condividere le finalità del provvedimento, dichiara di ritenere fondato il rischio di evasione connesso con l'applicazione degli incentivi di cui all'articolo 1. Da questo punto di vista, il rimedio che la Camera ha inteso apportare attraverso il comma 3-*quater* potrebbe essere rafforzato attraverso una disposizione che dia agli uffici finanziari la possibilità di effettuare controlli ogni qualvolta si concretizzi per un'iniziativa produttiva il *fumus* di perseguire un intento elusivo. Richiede poi un chiarimento al Governo in merito al regime contabile cui debbano essere assoggettate le nuove imprese nel triennio di regime fiscale sostitutivo, con riferimento all'IVA.

A tale riguardo il sottosegretario ASQUINI fa presente che il chiarimento richiesto sarà senz'altro contenuto nella circolare definitiva che il Ministero emanerà appena concluso l'*iter* parlamentare del decreto.

Il senatore GUGLIERI sollecita altresì dei chiarimenti in merito alla portata dell'articolo 3, con riferimento alla individuazione degli investimenti da considerare ai fini dell'applicazione della norma; esprime poi il proprio apprezzamento circa le novità introdotte in materia di sanzioni per irregolarità formali, sebbene il Governo non abbia colto l'occasione per avviare una riforma organica del regime sanzionatorio in questione. Al riguardo, fa presente che per superare i limiti della definizione in via breve prevista dal decreto per il caso di cumulo di infrazioni, sarebbe forse sufficiente generalizzare i principi già esistenti nel nostro ordina-

mento nella legge n. 4 del 1929 e nel decreto ministeriale del 1° settembre 1931, i quali appunto prevedono un trattamento di favore escludendo il cumulo delle sanzioni nel caso di più infrazioni per irregolarità formali: ciò tra l'altro consentirebbe di superare la giurisprudenza oscillante delle commissioni tributarie. Prospettando poi l'opportunità di estendere la nuova normativa sulle bolle di accompagnamento alle ricevute fiscali, esprime un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento, che potrebbe essere migliorato sul piano tecnico, ma rappresenta un passo significativo nella direzione della semplificazione e dell'uso innovativo dello strumento fiscale.

Il senatore LONDEI esprime l'avviso che il provvedimento, al di là dei toni propagandistici con i quali è stato commentato, si presenta molto disorganico e privo delle misure che dovrebbero agire sui problemi strutturali del Paese. Esso è carente anche sul piano delle disposizioni volte alla semplificazione, questione affrontata con molta attenzione dal Gruppo Progressisti-Federativo il quale, oltre ad avere presentato un apposito provvedimento, ha proposto molte modifiche nel corso dell'esame alla Camera dei deputati. Auspicando che l'esame di tale disegno di legge possa costituire una occasione per l'avvio di una semplificazione sostanziale ed organica, egli preannuncia la presentazione anche di un emendamento sulla cosiddetta «tassa di mare», di cui si è discusso anche alla Camera. Esprimendo poi disappunto per gli effetti di riduzione delle entrate dei comuni conseguenti al provvedimento, effetti che sono in forte contraddizione con altre misure appena emanate ad esempio, nell'ambito del provvedimento sulla finanza locale, egli conclude affermando che il decreto-legge in esame, lungi dal costituire una panacea per la ripresa, presenta molte lacune e molto probabilmente creerà dei problemi soprattutto alle amministrazioni locali, senza raggiungere gli obiettivi che si propone.

Il senatore PAINI, apprezzando la chiarezza con cui sono formulate le norme del decreto in conversione (che rappresenta l'inizio dell'attuazione dei programmi enunciati dalle forze di maggioranza durante la campagna elettorale) esprime qualche perplessità in merito al comma 1 dell'articolo 1, il quale potrebbe produrre sperequazioni nei confronti degli imprenditori la cui attività non si rivolge a soggetti utilizzatori finali. A suo avviso, sarebbe quindi stata preferibile la previsione di un credito d'imposta ovvero di un abbattimento del reddito imponibile. Dichiarando poi di non condividere pienamente le modifiche apportate dalla Camera all'articolo 1, che a suo avviso rendono confusa l'individuazione delle imprese beneficiarie, chiede al rappresentante del Governo se la forfetizzazione comprenda anche il contributo al Servizio sanitario nazionale.

Al riguardo, il sottosegretario ASQUINI fa presente che presso la Camera dei deputati è stata volutamente prescelta la formulazione che sembrava più ampia possibile; precisa poi che le imprese familiari sono senz'altro comprese e che il contributo al Servizio sanitario nazionale rientra nella forfetizzazione.

Il senatore PAINI prospetta altresì l'opportunità di comprendervi il contributo per invalidità e vecchiaia da versare all'INPS.

Al riguardo, il sottosegretario ASQUINI fa presente che del problema si è discusso anche alla Camera, ma si è deciso di non intervenire legislativamente in quanto esso incide in misura diversa sulle varie categorie di operatori economici.

Il senatore CADDEO, richiamandosi alla grande enfasi con la quale il Governo ha presentato il decreto-legge all'opinione pubblica, ne sottolinea il carattere di scarsa organicità ed efficacia, sottolineando tra l'altro che esso non prende affatto in considerazione nè gli indirizzi comunitari, nè gli interventi di sostegno all'economia che sono stati adottati sul piano nazionale. Non tenendo conto in particolare degli interventi diretti alle imprese ubicate nelle aree depresse del Paese, il provvedimento finirà per aggravare le dicotomie esistenti e per generare effetti positivi solo nelle aree più favorite. Rilevando che anche alcune forze di maggioranza hanno segnalato dei difetti, esprime poi un forte disappunto sulla limitazione dell'autonomia degli enti locali cui senza dubbio il provvedimento darà luogo in virtù della consistente riduzione delle principali entrate locali, per le quali non si è prevista alcuna forma di compensazione. Ritenendo anche discutibile la riduzione dell'IRPEG per le società da ammettere alla quotazione in borsa, che a suo avviso comporta molti oneri per i quali andrebbe prevista una copertura, giudica parziali le norme riguardanti la semplificazione. Espresso poi l'avviso che il provvedimento gioverà soprattutto alle grandi imprese, afferma che rimane ancora aperto il problema di individuare strumenti completi per rilanciare l'economia italiana.

Il senatore VIGEVANI, con riferimento ad una affermazione del Sottosegretario, fa presente che occorrerebbe un'apposita stima anche del costo relativo alla comprensione del contributo al Servizio sanitario nazionale nella cifra fissa che l'imprenditore pagherebbe in virtù del regime sostitutivo.

La senatrice SARTORI, premesso che i dubbi e le perplessità già nutriti al momento dell'emanazione del decreto sono aumentati dopo l'esame da parte della Camera, giudica il provvedimento assolutamente inefficace rispetto agli obiettivi di favorire la ripresa economica e di sviluppare nuova occupazione su tutto il territorio nazionale. Sottolinea poi l'esigenza che il Governo faccia finalmente chiarezza sul problema della copertura finanziaria, atteso che circolano stime di diverse migliaia di miliardi che destano molta preoccupazione, anche perchè elaborate da istituti affidabili. Giudicando la riduzione delle entrate dei comuni fortemente contraddittoria rispetto al potenziamento dell'autonomia degli enti locali avviato negli ultimi anni attraverso il riconoscimento di una più consistente autonomia finanziaria, preannuncia la presentazione di emendamenti al riguardo, che il Governo dovrebbe prendere in seria considerazione anche per non smentire una delle proprie linee programmatiche che sembra volta addirittura alla realizzazione del federalismo fiscale. Dopo aver giudicato estremamente limitate le misure in materia di semplificazione, preannuncia altresì la presentazione di un emendamento sostitutivo dell'articolo 1 che fornisca una disciplina organica degli incentivi alle nuove iniziative produttive. Sottolinea poi i rischi di riduzione del gettito connessi con l'applica-

zione degli incentivi la cui disciplina è formulata in modo facilmente eludibile, come dimostrano esperienze del passato che hanno visto effettuarsi in occasione dell'emanazione di norme analoghe massicci trasferimenti della titolarità di strutture produttive. Esprime infine un giudizio negativo sul provvedimento che non è coordinato con gli altri interventi già avviati in materia di sostegno dell'economia e con varie leggi di settore, nè riesce assolutamente ad affrontare i nodi strutturali dell'economia italiana.

In considerazione dei concomitanti lavori dell'Assemblea, il presidente FAVILLA rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 17,10.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 26 LUGLIO 1994

17^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Podestà.

La seduta inizia alle ore 16,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07^a, 0005^a)

Il PRESIDENTE comunica che il Governo ha presentato all'esame del Parlamento il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) per gli anni 1995-97, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione bilancio entro il termine di lunedì 1° agosto. Poichè gli aspetti di competenza della Commissione non sono di grande rilievo, il Presidente propone di deferire l'esame del documento alla Sottocommissione pareri che dovrebbe riunirsi domani mattina, prima della seduta dell'Assemblea, anche per esaminare il disegno di legge n. 662.

Il Presidente propone altresì che la settimana prossima la Commissione si riunisca per avviare l'esame dei disegni di legge n. 523 (recante integrazione scolastica dei soggetti minorati sensoriali) e n. 624 (relativo all'abolizione degli esami di riparazione), nonchè per riesaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge sulla dispersione scolastica, se modificato dalla Camera dei deputati.

Il Presidente propone infine di effettuare, nel corso della settimana prossima, una visita alla Biblioteca vaticana in concomitanza con la mostra sui rotoli del Mar Morto.

La senatrice PAGANO annuncia la presentazione da parte del Gruppo Progressisti-Federativo di un disegno di legge afferente la materia trattata dal disegno di legge n. 624 e chiede che i due provvedimenti siano esaminati congiuntamente.

Il senatore BERGONZI lamenta la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione per esprimere il parere sul documento di pro-

grammazione economico-finanziaria, dal momento che i lavori parlamentari sono sospesi da domani pomeriggio sino a domenica a causa dello svolgimento del congresso del Partito Popolare Italiano.

Alle considerazioni espresse dal senatore Bergonzi si associano i senatori LORENZI e SERRA.

Anche il senatore MASULLO esprime il proprio rammarico per il modo scoordinato in cui procedono i lavori parlamentari, esprimendo tuttavia apprezzamento per l'iniziativa del Presidente relativa ad una visita alla mostra sui rotoli del Mar Morto.

In relazione alle osservazioni del senatore Bergonzi, il PRESIDENTE fa presente che i termini per l'espressione del parere sul DPEF sono stati fissati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e ribadisce che comunque gli aspetti di competenza della Commissione non sono di grande rilievo. Al fine di consentire un maggiore approfondimento, propone che la Sottocommissione pareri si riunisca al termine della seduta dell'Assemblea di domani.

La Commissione conviene su tutte le proposte del Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(493) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice MANIERI, dopo aver ricordato che la Commissione aveva raggiunto un'intesa relativamente all'articolo 8, sia pure con alcune riserve del senatore Bergonzi, dà conto dei lavori del Comitato ristretto relativi all'articolo 9. A tale riguardo, il Comitato ha deciso che la regolamentazione dei principi dell'autonomia universitaria sarà demandata a un successivo provvedimento, da approvare in tempi estremamente brevi e pertanto ha elaborato un testo dell'articolo 9 che prevede solo la partecipazione degli studenti ai consigli di amministrazione e al senato accademico, l'esclusione dall'accesso a determinati finanziamenti per quelle università che non abbiano adottato gli statuti entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 404 e la sottrazione dei consigli di amministrazione dell'università dall'ambito di applicazione dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Il senatore SERRA dichiara di non convenire sulla formulazione dell'articolo 9 predisposto dal Comitato ristretto, dal momento che a suo giudizio le università ricadono in pieno nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 29.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 27 luglio, alle ore 9 per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 493 recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.

La seduta termina alle ore 17.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 26 LUGLIO 1994

13ª Seduta*Presidenza del Presidente*

BOSCO

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Miccichè.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C08ª, 0008ª)

Il presidente BOSCO avverte che sono stati deferiti alla Commissione per il parere tanto il documento di programmazione economico-finanziaria che il disegno di legge n. 549, recante autorizzazione alla ratifica del Trattato di Helsinki sui cieli aperti (deferito nel merito alla 3ª Commissione).

In considerazione del fatto che entrambi i provvedimenti riguardano solo marginalmente la sfera di competenza dell'8ª Commissione e tenuto conto dell'eccessiva ristrettezza dei tempi a disposizione, propone che la Commissione stessa non esprima parere (che comunque non sarebbe vincolante) sui due documenti.

Il senatore SCIVOLETTO ritiene che occorrerebbe valutare se le dichiarazioni svolte in Commissione dal ministro FIORI trovino riscontro nel documento di programmazione.

Il PRESIDENTE dopo aver ribadito che il documento in questione non reca alcuna indicazione al riguardo, fa presente che la materia potrà essere comunque trattata nella seduta di domani, nella quale avrà luogo il seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro dei trasporti.

La Commissione concorda infine con la proposta del Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(528) Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di trasporto ferroviario

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 luglio scorso.

Il sottosegretario MICCICHÈ ricorda preliminarmente che il 40 per cento delle opere relative alle ferrovie in concessione ed in gestione governativa risulta già completato e prevede che entro l'anno tutte le restanti opere saranno ultimate.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti.

Su invito del rappresentante del Governo, il RELATORE ritira l'emendamento 02.1.

Il senatore CARPINELLI illustra gli emendamenti 2.1 e 2.4, mentre il RELATORE ed il senatore FALQUI danno conto rispettivamente degli emendamenti 2.2 e 2.3.

Il senatore BACCARINI giudica pleonastico l'emendamento 2.3, sul quale il senatore SCIVOLETTO si pronuncia favorevolmente.

Il senatore STANZANI GHEDINI condivide l'opinione del senatore BACCARINI e ritiene piuttosto che all'articolo 2 dovrebbe essere soppresso il riferimento all'aggiornamento dei costi.

Sugli emendamenti 2.1, 2.3 e 2.4 il RELATORE si rimette al Governo.

Il sottosegretario MICCICHÈ, favorevole al 2.4, si pronuncia in senso contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

L'emendamento 2.1, dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori FAGNI, SCIVOLETTO, DE PAOLI e MEDURI, risulta approvato.

Il RELATORE ritira quindi l'emendamento 2.2.

Successivamente, dopo una dichiarazione di astensione del senatore MEDURI, sono approvati gli emendamenti 2.3 e 2.4.

Si passa all'articolo 3.

In ordine all'emendamento 3.1, il sottosegretario MICCICHÈ precisa che le disponibilità finanziarie iscritte al capitolo 7279, pur essendo destinate alle metropolitane, non sono state utilizzate, nè potranno esserlo entro l'anno. Pertanto, ritiene possibile l'utilizzazione di queste somme per i fini di cui all'articolo 3, che comunque rientrano negli obiettivi della legge n. 211 del 1992.

Il senatore CARPINELLI prende atto della dichiarazione del Sottosegretario e ritira l'emendamento 3.1.

Il RELATORE illustra l'emendamento 3.2.

Il senatore FALQUI trasforma l'emendamento 3.3 nel subemendamento 3.2/1 ed illustra l'emendamento 3.4.

La senatrice MOLINARI fa osservare che nell'elencazione dei lavori iniziati e che otterranno i finanziamenti, testè fornita dal Sottosegretario, non figura la tratta ferroviaria Civitavecchia-Capranica, i cui lavori, a suo tempo iniziati, sono rimasti misteriosamente interrotti addirittura fin dal 1961.

Il sottosegretario MICCICHÈ assicura che effettuerà una verifica su quanto esposto dalla senatrice Molinari.

Il senatore GERMANÀ fa osservare che le amministrazioni comunali non sono in condizione di predisporre i piani regolatori se non vengono messe a conoscenza dei tracciati ferroviari che le Ferrovie dello Stato intendono realizzare.

Il RELATORE si pronuncia favorevolmente sul subemendamento 3.2/1 e sull'emendamento 3.4.

Il sottosegretario MICCICHÈ si rimette alla Commissione sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con successive votazioni risultano approvati il subemendamento 3.2/1 e quindi l'emendamento 3.2, come modificato.

Resta conseguentemente precluso l'emendamento 3.4.

La Commissione, infine, conferisce mandato al relatore di riferire in Assemblea in termini favorevoli alla conversione in legge del decreto in esame, con le modifiche da essa accolte, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO INCARICATO DELLA STESURA DI UN PROGRAMMA DI INDAGINE CONOSCITIVA SULLE NUOVE TECNOLOGIE NELLE TELECOMUNICAZIONI E NELL'EMITTENZA
(R048 000, C08ª, 0001ª)

Il PRESIDENTE avverte che il Comitato in titolo si riunirà al termine della presente seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di trasporto ferroviario (528)

Prima dell'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 02.

1. Alle conferenze di servizi, preliminari alla costruzione di opere riguardanti raddoppi e quadruplicamenti di linee ferroviarie, necessarie allo sviluppo del trasporto passeggeri e merci e alla valorizzazione della rete delle Ferrovie dello Stato S.p.A., si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385».

02.1

GIBERTONI

Art. 2.

Al comma 1, dopo le parole «Il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato» inserire le seguenti «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1

CARPINELLI, SCIVOLETTO, ANGELONI

Al comma 1, sostituire le parole da «il Ministero» fino alla fine, con le seguenti: «, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, determina gli interventi immediatamente realizzabili sulla base delle progettazioni esecutive predisposte dalle ferrovie in concessione e in gestione governativa, tenendo conto dell'aggiornamento dei relativi costi».

2.2

GIBERTONI

Sostituire le parole «a definire con gli affidatari delle concessioni integrate gli interventi prescelti immediatamente realizzabili sulla base delle progettazioni esecutive, tenendo conto dell'aggiornamento dei relativi costi.» con le seguenti: «a definire, in accordo con le conclusioni delle conferenze dei servizi, gli interventi ritenuti prioritari sulla base delle relative progettazioni esecutive, tenendo conto dell'aggiornamento dei relativi costi e della valutazione di impatto ambientale dell'opera».

2.3

FALQUI

Dopo il primo comma inserire il seguente:

«2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione è tenuto, a seguito della verifica di cui al comma precedente, a fornire alle Commissioni parlamentari competenti, apposita relazione sulle iniziative assunte».

2.4

CARPINELLI, SCIVOLETTO, ANGELONI

Art. 3.

Al primo comma, dopo le parole «Le disponibilità dei capitoli...» sopprimere «7279».

3.1

CARPINELLI, SCIVOLETTO, ANGELONI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per la realizzazione dei lavori di cui al comma 1 e per l'esecuzione di tutte le altre opere infrastrutturali necessarie per lo sviluppo dell'aeroporto della Malpensa e per il potenziamento dei servizi di collegamento con lo stesso, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri obbligatori degli enti locali, il Ministro dei trasporti e della navigazione promuove, ove necessario, apposite conferenze dei servizi ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministero dei trasporti e della navigazione attiva la concentrazione del traffico aereo sull'aeroporto della Malpensa in tempo utile rispetto al completamento del processo di liberalizzazione del trasporto aereo in Europa, previsto per il 1° aprile 1997».

3.2

GIBERTONI

Al comma 2, sopprimere le parole «ove necessario».

3.3

FALQUI

Al comma 2, dopo le parole «e successive modificazioni ed integrazioni» aggiungere le parole «, in accordo con gli Enti locali interessati».

3.4

FALQUI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 26 LUGLIO 1994

11ª Seduta*Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali SCARPA BONAZZA BUORA.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C09ª, 0006ª)

Il presidente FERRARI rileva che si è in attesa del deferimento del disegno di legge di conversione del nuovo decreto-legge sull'E.I.M.A. emanato dal Governo nella giornata di ieri. Rinnova quindi la disponibilità della Commissione ad iniziarne presto l'esame ed auspica che il Governo, anche attraverso consultazioni con i parlamentari della maggioranza e della opposizione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, giunga a superare i problemi emersi.

Il senatore BORRONI manifesta perplessità circa eventuali riunioni fra organismi dei due rami del Parlamento e sottolinea che lo strumento di approfondimento e di ampio confronto delle varie posizioni nella Commissione agricoltura del Senato è quello della istituzione di un'apposita Sottocommissione.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA, premesso che i lavori della Commissione senatoriale non potranno evidentemente che svolgersi secondo quanto consentito dal Regolamento del Senato, osserva che, al fine del raggiungimento rapido dell'obiettivo di conversione del decreto-legge sull'E.I.M.A. sarà utile procedere con una consultazione continua di tutti i Gruppi all'interno e fuori della Commissione. Il Governo, che intende giungere al più presto alla conversione, è pienamente disponibile a confrontarsi in tutte le sedi opportune sin da domani.

Il senatore ROBUSTI dichiara di prendere atto delle intenzioni del Governo, che comunque destano in lui delle perplessità.

Intervengono nuovamente il RAPPRESENTANTE del Governo (che ribadisce la disponibilità ad ogni genere di contatto utile al prosieguo dei lavori) e del senatore ROBUSTI (per chiarimenti) e quindi il presidente FERRARI fa osservare che spetterà all'ufficio di Presidenza calendarizzare i lavori della Commissione sul provvedimento in questione.

Il PRESIDENTE inoltre fornisce assicurazione al senatore CORMEGNA che chiede delucidazioni in ordine al parere espresso dalla Commissione sul disegno di legge n. 252.

IN SEDE REFERENTE

(526) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 423, recante gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964

(Esame)

Preliminarmente il presidente FERRARI comunica che sul merito del provvedimento la 1ª Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, mentre la 5ª Commissione bilancio ha espresso parere contrario limitatamente all'articolo 2, per motivi di appesantimento e di irrigidimento delle strutture del bilancio pubblico nel suo complesso; contrarietà che comunque non è motivata dalla mancanza di copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma della Costituzione.

La senatrice MOLTISANTI riferisce quindi sul disegno di legge, che considera storico, poichè affronta un problema che da diversi anni si trascina irrisolto, gravando lo Stato di un debito per interessi che ha assunto dimensioni enormi. Questo progressivo incremento del debito, ormai precisamente quantificato, ha suggerito di procedere con lo strumento del decreto-legge.

Sottolineata quindi la difficoltà in cui si trovano i consorzi agrari, i cui bilanci risultano falsati dai notevoli interessi che maturano sulle somme esigende, la senatrice Moltisanti sottolinea che il decreto-legge intende provvedere alla regolazione degli oneri a carico dello Stato derivanti dai disavanzi delle gestioni condotte dalla Federazione italiana dei consorzi agrari e dagli stessi consorzi per conto e nell'interesse dello Stato, a seguito di apposite disposizioni legislative, al fine di estinguere principalmente l'immobilizzo della Banca d'Italia per la «Carta ammassi» e per evitare le ulteriori spese e gli interessi passivi che continuano a maturare a carico delle gestioni stesse.

In particolare, all'articolo 1 si autorizza il rilascio alla Banca d'Italia dei titoli di Stato con godimento 1º febbraio 1994 per il pagamento di effetti cambiari ammontanti a circa 2.800 miliardi di lire al 15 giugno 1993. Il successivo pagamento di tali titoli alla Banca d'Italia, senza interessi, avverrà in un arco di tempo non superiore a trenta anni. Con l'articolo 2 si provvede all'estinzione del debito dello Stato derivante dalle gestioni di ammasso obbligatorio e dalla commercializzazione di prodotti agricoli nazioni diverse da quelle espresse nel «portafoglio ammassi» da regolarsi mediante emissione di titoli di Stato, per un ammontare complessivo che alla data del 31 dicembre 1993 è valutato in 1.375 miliardi, su cui riconoscere interessi ad un tasso non inferiore a quello vigente.

Successivamente la senatrice Moltisanti si sofferma sulla registrazione dei vari decreti da parte della Corte dei conti e riferisce analiticamente sul calcolo dell'ammontare complessivo del debito, per sorte capitale (35,5 miliardi) e per interessi al 31 dicembre 1993 (1.339,5 miliardi).

Avviandosi alla conclusione la relatrice, dopo aver fatto riferimento ai pareri delle Commissioni 1a affari costituzionali e 5a bilancio (di cui ricorda il dibattito), evidenzia che si tratta di un decreto-legge più volte reiterato, il cui merito è stato attentamente vagliato e che merita di essere approvato, tenuto anche conto della recente sentenza del Tribunale civile di Roma, che potrebbe dar luogo ad ulteriori azioni giudiziarie da parte di ogni consorzio agrario.

Segue il dibattito.

Il senatore CORMEGNA annuncia il voto favorevole alla conversione del decreto-legge da parte del Gruppo Lega Nord. Circa il parere della 5ª Commissione osserva che logicamente operazioni di indebitamento rappresentano degli appesantimenti; si tratta di valutare responsabilmente i pro ed i contro, anche alla luce della recente decisione della magistratura. Ribadisce infine il consenso sull'approvazione del provvedimento.

Il senatore FIEROTTI, rilevata l'ampiezza della relazione svolta dalla senatrice Moltisanti, fa appello al senso di responsabilità della Commissione perchè si proceda rapidamente all'approvazione, che chiede a nome dei senatori del gruppo di Foza Italia.

Il senatore BORRONI, premesso che occorre fare riferimento alla storia del Federconsorzi, riconosce che lo Stato non può subire ulteriori danni, mentre resta la necessità di chiudere in modo diverso la vicenda della Federconsorzi, per la quale nella precedente legislatura il suo gruppo ebbe a chiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta. Accertare le responsabilità, egli conclude, è l'unico modo di assicurare la trasparenza.

Il senatore CUSIMANO, premesso che l'attività svolta per trent'anni dalla Federconsorzi sarà oggetto di valutazione da parte della magistratura, fa rilevare che nel caso in esame si tratta di valutare la gestione degli ammassi cerealicoli che hanno avuto una rilevanza politica molto importante, trattandosi di interventi alimentari a favore delle categorie meno abbienti, anche se ciò ha comportato un lucro da parte di taluni su cui si dovranno svolgere i dovuti accertamenti.

L'oratore, nel rilevare, poi, che la copertura finanziaria è accettabile, anche se non perfetta, e che l'onere del debito non è indicato all'articolo 1, annuncia il voto favorevole dei senatori del gruppo di Alleanza Nazionale-MSI, nell'intento di chiudere definitivamente una vertenza molto grave e che non può portare ad ulteriori reiterazioni di decreti-legge.

Dopo brevi interventi, di carattere procedurale, del senatore ROBUSTI e del presidente FERRARI, prende nuovamente la parola il senatore

ROBUSTI, il quale annuncia che il gruppo della Lega Nord ripresenterà la proposta di istituzione di una commissione d'inchiesta sulla Federconsorzi e riconosce l'importanza dei compiti di ammasso dei prodotti cerealicoli, sia per la collettività, sia per i redditi agricoli. Il decreto-legge, egli aggiunge, definisce la situazione dei costi, che erano disciplinati da leggi analitiche; importante era l'approvazione da parte della Corte dei conti dei rendiconti generali, che poi venivano ammessi al pagamento.

Soffermandosi quindi su più analitiche osservazioni della Corte dei conti in ordine alla dichiarazione di regolarità dei rendiconti e dei relativi documenti, il senatore Robusti rileva come la Federconsorzi non sia riuscita neanche a dare risposta all'invito della Corte dei conti a trasmettere almeno degli atti notori da cui risultassero le spese eseguite, convalidati dalla firma degli istituti di credito.

Illustra quindi i seguenti emendamenti al testo del decreto-legge: «All'articolo 1 sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Il rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1 è subordinato all'intervenuta registrazione da parte della Corte dei conti dei decreti di approvazione dei rendiconti delle gestioni alle quali essi si riferiscano, restando comunque impregiudicati i diritti dello Stato"» (Em. 1.1); «All'articolo 2, 1° comma, quinta riga, alle parole "ministero all'epoca competente" aggiungere le parole "approvati dalla Corte dei conti e restando comunque impregiudicati i diritti dello Stato"; alle parole "ivi compresi le spese" aggiungere le parole "di bollo"» (Em. 2.1).

Accogliendo poi il suggerimento del sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA e del senatore FIEROTTI, il senatore ROBUSTI riformula l'emendamento 2.1 sostituendo la parola «approvati» con la parola «registrati». Egli inoltre dopo avere previsto che il provvedimento in esame potrà creare effetti strani nel senso che alcuni consorzi potranno ricevere i pagamenti, mentre la stessa cosa non si verificherà per altri, invita il Governo a promuovere, una volta convertito il decreto-legge, la istituzione di una struttura collegiale che possa definitivamente concludere la vicenda in questione.

Il senatore DI BELLA manifesta qualche perplessità su come finora è stata vissuta la vicenda e su come si è comportato il Governo al quale chiede se non ritenga di ricorrere ad una transazione per i debiti contratti, superando lo strano atteggiamento di oscillazione da parte dello Stato. Conclude aggiungendo che esiste una montagna di scritti sulle malversazioni nella gestione della Federconcorzi e che se una parte dei debiti non appare giustificata, c'è un'altra parte che ha fondate giustificazioni.

Ma le transazioni - osserva il senatore NATALI - si fanno con denaro contanti e non con titoli di credito. Nel caso in esame, egli aggiunge, non si nominano, peraltro, neanche i titolari del credito. Ci si trova di fronte ad una situazione disastrosa, anche in considerazione del fatto che i titoli con cui lo Stato paga non sono negoziabili se non con

grandi perdite. La sentenza del Tribunale civile di Roma nella causa fra il Consorzio agrario provinciale di Milano ed il Ministero è molto pericolosa, nel senso che qualsiasi consorzio agrario provinciale creditore ha titolo per poter agire in via giudiziaria contro il Ministero, anche per il risarcimento dei danni subiti a seguito della svalutazione, non bastando gli interessi moratori. Da tenere inoltre presente che, anche convertendo in legge il decreto-legge in esame, ciascun consorzio agrario è libero di non accettare i titoli di Stato in pagamento e quindi di agire giudiziariamente.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA si dice sorpreso nel ravvisare una serie di prese di posizioni che sono nuove rispetto al precedente dibattito. Pur ritenendo rispettabili i vari argomenti sostenuti circa la storia della Federconsorzi, egli sottolinea che ciò non ha a che fare con la natura tecnica del provvedimento. Si sta rischiando, egli aggiunge, di rallentare l'azione intrapresa per recuperare a tutti gli agricoltori del paese strutture che necessitano di superare le attuali difficoltà. Strutture che rappresentano un punto d'approdo sicuro per gli agricoltori di fronte alla spietata concorrenza di private strutture commerciali. In apposita diversa sede, egli conclude, si potrà discutere delle eventuali responsabilità della Federconsorzi o di taluni consorzi agrari provinciali; adesso si tratta di consentire la ripresa ad una buona parte dei consorzi.

Seguono brevi interventi del senatore DI BELLA (sulla possibilità di distinguere fra strutture buone e cattive) e del RAPPRESENTANTE del Governo (si tratta per adesso non di distinguere tra buoni e cattivi ma di recuperare per l'economia agricola del paese i consorzi recuperabili), quindi prende la parola il senatore BORGIA, il quale rileva le analogie del decreto-legge in esame con quello sulla istituzione dell'EIMA, nel senso che si raccoglie il passato e lo si proietta nel futuro; la storia ed i giudici, egli aggiunge, discrimineranno fra i buoni e cattivi evitando colpi di spugna non accettabili in un paese civile. Sottolineata quindi la drammaticità del debito pubblico e rilevato che il tasso del 4 per cento di interesse non è da sottovalutare, conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge e a valutare con attenzione gli emendamenti proposti dal senatore Robusti.

Il senatore FIEROTTI, intervenendo sugli emendamenti, concorda sulla necessità di chiarezza nel testo normativo, ma rileva che si tratta di un provvedimento tecnico che risponde a due principali obiettivi: chiudere al più presto la questione per evitare ulteriori oneri a carico dello Stato; tutelare gli interessi degli agricoltori italiani che attendono la definizione di tale questione. Rileva quindi che gli emendamenti del senatore Robusti appaiono pleonastici dal momento che nella espressione «provvedimenti definitivi ed esecutivi» usata dal Governo è già implicita l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti.

Il senatore ROBUSTI riconoscendo valide le osservazioni del senatore Fierotti dichiara di ritirare l'emendamento 1.1 e di mantenere l'emendamento 2.1, come riformulato.

La Commissione infine approva l'emendamento 2.1, come riformulato, e conferisce alla relatrice MOLTISANTI l'incarico di riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione del decreto-legge, nel testo come sopra emendato.

La seduta termina alle ore 16,55.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 26 LUGLIO 1994

27ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
CARPI

Interviene il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GNUTTI.

La seduta inizia alle ore 9.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Seguito delle comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulle miniere del Sulcis e altre attività produttive della Sardegna
(R046 003, C10ª, 0004ª)

Si riprende il dibattito sulle comunicazioni in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 luglio, convenendosi altresì che esso sia limitato, nella seduta odierna, alla situazione del Sulcis.

Il senatore CHERCHI ritiene necessario evitare che la valutazione delle vicende relative alla miniera del Sulcis sia fondata esclusivamente o prevalentemente su dati e affermazioni provenienti da dirigenti di aziende responsabili in prima persona degli errori di gestione e del fallimento del progetto di riconversione produttiva della miniera.

Premesso che i dati ai quali farà riferimento sono tratti da fonti ufficiali, si sofferma preliminarmente su quanto è avvenuto in passato, la cui comprensione è indispensabile non solo per una ricognizione obiettiva delle responsabilità ma anche per l'approfondimento circa l'uso di fondi pubblici che, almeno in parte, possono essere recuperati. A tale proposito va ricordato che il progetto di riconversione produttiva fu disposto nove anni fa, con il coinvolgimento dell'ENI per la parte mineraria, dell'Enel per l'utilizzazione del prodotto fossile, e di una società di ricerca costituita dai due suddetti enti e dall'ENEA. Sulla qualità del progetto e sui suoi fini potrebbe risultare interessante una rilettura delle comunicazioni rese dall'allora presidente dell'ENI, professor Reviglio, alla Commissione industria del Senato.

In sede di definizione del progetto, comunque, gli oneri impropri derivanti dalla previsione di un esercizio ventiquennale della miniera furono stabiliti sulla base di parametri definiti dall'ENI: poichè detto fondo gravava su un capitolo del bilancio dello Stato, nel momento in cui l'ENI ha dichiarato di non aver più interesse per il progetto si è determinato a carico della pubblica amministrazione l'obbligo di chiedere la restituzione dei 271 miliardi erogati nel 1985 a copertura dei sopracitati oneri impropri. L'inerzia su tale materia potrebbe integrare gli estremi dell'omissione di atti d'ufficio da parte degli organi competenti in materia e pertanto il Ministro dovrebbe tempestivamente intraprendere le iniziative necessarie.

Per quanto concerne l'Enel, responsabile dell'impianto di gassificazione, occorre ricordare che il contratto di programma siglato con il Ministero prevedeva investimenti a fronte dei quali erano stati deliberati consistenti aumenti tariffari. C'è da chiedersi come siano stati utilizzati tali aumenti, poichè nulla è stato fatto da parte dell'Enel per procedere alla realizzazione dell'impianto, la cui attivazione era prevista entro il 1992. La rinuncia dell'Enel a tale realizzazione sembra inquadarsi in un'autonoma scelta dell'ente, a carattere più generale, di disinteresse nei confronti del comparto delle tecnologie innovative, per le quali sono stati cancellati gli investimenti previsti, secondo un'ottica miope, ripiegata su obiettivi di gestione puramente finanziaria. Sottolinea a tale proposito la scarsa presenza dell'Enel nei progetti maggiormente innovativi, a fronte di un ben più intenso impegno da parte delle altre aziende europee operanti nel settore energetico.

Proseguendo nella sua esposizione, il senatore Cherchi si sofferma sulle caratteristiche tecnologiche dell'impianto di gassificazione e, in particolare, sull'abbattimento previsto delle emissioni di anidride carbonica, pari a circa il 20 per cento dell'impatto ambientale.

Le misure recentemente assunte dal Governo hanno condotto di fatto alla privatizzazione della miniera con la previsione di un'asta internazionale per la concessione integrata della gestione mineraria e dell'impianto di gassificazione. Le condizioni dell'asta realizzano un intreccio perverso delle peggiori condizioni tecnico-economiche prevedibili e a suo tempo previste dall'ENI e dall'Enel: fermo restando che è nella disponibilità del Governo, qualora lo ritenga opportuno, aumentare la misura della fidejussione richiesta, è certo che, qualora l'asta venisse a buon esito, il concessionario si troverebbe ad operare sulla base di un prezzo medio ponderato di cessione dell'energia pari a lire 105 a kwh. Tale prezzo va rapportato a quello di 103 lire a kwh, sulla base del quale il Ministero ha assegnato oltre 3.000 kwh a produttori privati, con apposite convenzioni: a tale proposito occorre ricordare che il costo evitato a favore dell'Enel ha determinato, per l'anno in corso, un aggravio di circa 5.000 miliardi della bolletta energetica nazionale. Evidentemente il Governo ritiene che questi maggiori oneri per la collettività siano compensati in prospettiva dalla diversificazione dei produttori. Si pone pertanto in primo luogo il problema di un recupero dei fondi assegnati all'ENI, per evitare che i contributi in conto capitale vengano erogati due volte, e in secondo luogo quello di una gestione dell'asta in termini positivi da parte del Governo che ha il dovere di incoraggiare alla partecipazione le società interessate - evitando di assumere posizioni che deprezzino il

complesso dei beni posti sul mercato - e di operare per l'innovazione tecnologica associando le industrie termoelettriche italiane nella realizzazione di un progetto a forte valenza innovativa, nel quale deve essere coinvolta anche la società di ricerca costituita da ENI, Enea e Enel. Va inoltre ricordato che attualmente sono in cassa integrazione oltre 1.400 persone: una parte di esse potrebbe essere impegnata in lavori di valorizzazione degli impianti, preliminarmente al loro collocamento sul mercato, e l'ENI dovrebbe essere stimolata ad operare in tale direzione.

Il senatore STEFANI ritiene che i dati illustrati dal senatore Cherchi richiedano una riflessione particolarmente approfondita, soprattutto per quel che riguarda il prezzo di cessione dell'energia prodotta: a tale proposito fa presente che, a fronte delle 103 lire per kwh, ricordate nel precedente intervento, occorre considerare, nell'interesse generale, che l'energia importata dai paesi detentori di impianti nucleari ha un costo pari a circa 50 lire per kwh.

Secondo il senatore PERIN occorre inquadrare la questione del Sulcis nella più ampia problematica della produzione energetica in Italia, caratterizzata, diversamente da altri paesi industrializzati come il Giappone, da un impiego inesistente dell'energia nucleare e assai limitato del carbone. Va quindi attentamente valutata la convenienza delle iniziative che ci si accinge ad intraprendere per l'area mineraria del Sulcis, ricordando che l'energia elettrica prodotta in Sardegna è già attualmente in esubero, e che una eventuale produzione aggiuntiva non potrebbe essere utilmente indirizzata verso la produzione dell'alluminio, in via di ridimensionamento a causa della maggiore convenienza del prodotto estero.

Il senatore FERRARI Karl ritiene necessario focalizzare l'attenzione sul problema delle tariffe e ricorda che l'istituto della Cassa di congruaglio inibisce l'avvio di un sistema produttivo maggiormente competitivo, tale da incoraggiare la produzione di energia a basso costo. Invita pertanto il Ministro a operare affinché sia rimosso ogni ostacolo per la realizzazione di condizioni di competitività effettiva nella produzione dell'energia.

Dopo che il senatore CADDEO ha auspicato che il Ministro riferisca in prossimi incontri anche sulla situazione della Keller Meccanica, azienda in attesa della nomina dell'amministratore straordinario, il senatore MASIERO esprime dubbi sull'economicità dell'intero progetto di riconversione produttiva delle miniere del Sulcis e si sofferma quindi sulla situazione della industria termomeccanica italiana, a suo avviso caratterizzata da soddisfacenti condizioni di competitività sul piano internazionale, che dovrebbero però essere integrate e incentivate con l'affidamento di commesse interne: esse sono infatti necessarie all'impostazione di programmi e ricerche per l'innovazione, poichè nessun settore ad alta tecnologia può affidarsi esclusivamente all'esportazione.

Replicando agli intervenuti, il ministro GNUTTI fa presente che la decisione di abbandonare il progetto produttivo nell'area mineraria del

Sulcis è stato assunto dall'ENI dopo la sua trasformazione in società per azioni. Tutte le altre precedenti iniziative e decisioni sono invece state assunte nel periodo in cui l'ENI era un ente pubblico economico, e quindi sulla base di valutazioni e di orientamenti elaborati anche nell'ambito del Ministero delle partecipazioni statali. Non vi è dubbio – prosegue il Ministro – che è indispensabile fare chiarezza sulla destinazione e sull'utilizzazione dei 271 miliardi erogati nel 1985 all'ente per la copertura degli oneri impropri, ma a tale proposito va ricordato anche che nel 1988 il Ministero delle partecipazioni statali, in sede di esame dell'aggiornamento del progetto, evidenziò in sede CIPE che gli oneri impropri si erano già all'epoca raddoppiati.

Per quanto riguarda l'inerzia nell'iniziativa mirata all'innovazione tecnologica da parte dell'Enel, lamentata dal senatore Cherchi, fa presente che essa deriva probabilmente dal precedente assetto giuridico dell'ente e dalla sua storia: a tale proposito ritiene necessario un ripensamento su tutta la vicenda della nazionalizzazioni e una approfondita valutazione delle prospettive che possono derivare, anche in direzione dell'innovazione tecnologica, dal processo di privatizzazione e di liberalizzazione dei mercati che dovrebbe favorire la moltiplicazione dei produttori e quindi la loro concorrenza.

Per quanto riguarda la vicenda del Sulcis, dopo aver ricordato che il progetto di riconversione produttiva ha una finalità non solo economica ma indirizzata anche alla realizzazione di migliori condizioni per quanto concerne l'impatto ambientale della produzione di energia, il Ministro si sofferma sui costi complessivi dell'operazione, per i quali è prevedibile un investimento complessivo di circa 1.200 miliardi. A fronte di tali costi, il Governo ha proposto, per i primi anni, una tariffa più elevata, pari a 160 lire per kilowattora, proprio al fine di invogliare le aziende interessate a partecipare all'asta: è auspicabile che una partecipazione ampia concorra a ridurre tale tariffa, mentre non si ritiene opportuno elevare l'importo della fidejussione poichè una simile misura scoraggerebbe la partecipazione. Comunque, la determinazione delle tariffe deve basarsi su un calcolo dei costi nell'arco di venticinque anni e non di 30, considerato che i primi cinque anni di attività saranno dedicati alla messa in opera degli impianti. Su tali basi il prezzo medio ponderato può essere definito di circa 120 lire per kilowattora e non di 105 lire come precedentemente sostenuto. Non vi è dubbio che si tratta di un prezzo elevato ma occorre capire qual è il significato di questo dato: se ad esso si vuole attribuire un valore prevalentemente sociale o ambientale, ogni ulteriore considerazione di natura tecnica appare quanto meno incongrua.

Il presidente CARPI, considerati i concomitanti lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito delle comunicazioni del Ministro ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,35.

28ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARPI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato BECCARIA.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(495) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 luglio.

Il relatore LADU illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato, esaminato il disegno di legge n. 495 di conversione del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta,

impegna il Governo

a procedere al riordino di alcune attività, di pertinenza dell'Ente e delle società collegate, di rilevante interesse pubblico e in particolare:

1) a costituire e potenziare, nell'interesse della collettività e con adeguata dimensione giuridica, i seguenti centri di ricerca:

- a) l'Istituto sperimentale di pioppicoltura di Casale Monferrato;
- b) il centro di ricerca e sperimentazione agricola e forestale;
- c) il centro di ricerca e sperimentazione nei settori cartario, grafico e cartotecnico;

2) ad attuare i previsti trasferimenti delle strutture e del personale dell'E.N.C.C. e delle società collegate a organismi dello Stato, enti pubblici, regioni e amministrazioni locali con destinazione prioritaria all'ANPA, all'Enea, agli Enti gestione parchi, al Ministero dell'ambiente, al Dipartimento della protezione civile e al Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali».

(0/495/1/10)

IL RELATORE

Il senatore MICELE, nel ribadire il dissenso della propria parte politica sui criteri ispiratori del provvedimento, aderisce alla proposta del relatore per favorire una maggiore tutela dell'occupazione.

Il senatore DEMASI condivide le ragioni del testo illustrato dal relatore e, pertanto, annuncia il consenso del Gruppo di Alleanza nazionale.

I senatori DEBENEDETTI e LORUSSO si dichiarano contrari a mantenere in ambito pubblicistico le attività dell'ente, che potrebbero più utilmente essere svolte da privati.

Il senatore CANGELOSI prospetta diverse positive soluzioni a tutela dell'occupazione.

Il sottosegretario BECCARIA si associa alle motivazioni contrarie dei senatori DEBENEDETTI e LORUSSO, atteso che il riassorbimento parziale dei dipendenti avverrà alle condizioni offerte dal mercato.

(La seduta, sospesa alle ore 16, viene ripresa alle ore 16,10).

Il relatore LADU non ritiene possibile accettare la liquidazione pura e semplice dell'ente, senza alcuna garanzia occupazionale per almeno la metà dei dipendenti e senza tutelare in alcun modo le competenze professionali acquisite nel settore.

Si associano il presidente CARPI e la senatrice BALDELLI che ipotizza il parziale riassorbimento del personale anche negli enti parchi nazionali.

I senatori MASIERO e SQUITIERI raccomandano al Governo di accogliere l'ordine del giorno proposto verificando, nel contempo, ulteriori ipotesi capaci di favorire il riassorbimento quanto meno della manodopera qualificata, specie nel campo della sperimentazione.

La Commissione, quindi, nel convenire sulla proposta di ordine del giorno illustrato dal relatore, decide di proporlo all'esame dell'Assemblea; conferisce infine al relatore Ladu il mandato di riferire favorevolmente sulla conversione del decreto-legge n. 463, richiedendo altresì l'autorizzazione alla relazione orale.

(662) Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia

(Rinvio dell'esame)

Il presidente CARPI avverte che la 1^a Commissione non ha ancora avuto la possibilità di esprimere il parere di propria competenza in ordine ai presupposti di costituzionalità del provvedimento in titolo: pertanto l'esame formale del disegno di legge avrà inizio in una delle sedute già convocate per domani, mercoledì 27 luglio, ove siano stati riscontrati in tempo utile i requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

CONVOCAZIONE PER LA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente CARPI avverte che la Sottocommissione per i pareri si riunirà domani, mercoledì 27 luglio, alle ore 12, per esaminare i disegni di legge nn. 204, 379 e 651.

La seduta termina alle ore 16,55.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 26 LUGLIO 1994

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto-legislativo in attuazione della delega di cui all'articolo 34 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 22 febbraio 1994, n. 146. Esame e rinvio)
(R133 b00, C11ª, 0003ª)

Il Presidente Smuraglia fa in primo luogo presente che, per la temporanea assenza dell'altro relatore, senatore Napoli, illustrerà interamente il provvedimento in titolo. Ricostruisce quindi brevemente l'iter legislativo che ha condotto all'approvazione da parte del Governo dello schema di decreto, volto a recepire otto direttive in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro già presenti nella legge comunitaria del 1991, tra le quali la cosiddetta direttiva-quadro. Ricorda quindi che il potere di esercitare la delega da parte del Governo scade il 19 settembre prossimo e sottolinea pertanto la necessità di una espressione rapida del parere da parte della Commissione. Passa quindi ad illustrare la parte generale dello schema di decreto che comprende i primi 30 articoli ponendo in rilievo che i relatori hanno in primo luogo ritenuto di doversi attenere, nell'espressione del parere ad un giudizio di congruità della normativa contenuta nel provvedimento in esame con la legge-delega. Il relatore sottolinea che, nel complesso, non sembra vi siano contrasti tra lo schema di decreto legislativo e i principi della legge-delega. I relatori hanno poi deciso di non procedere a suggerimenti riguardanti le modifiche ai singoli articoli, ma di procedere ad una serie di osservazioni che il Governo dovrebbe poi tradurre in correzioni alle norme. Passa quindi ad illustrare le osservazioni elaborate con il senatore Napoli soffermandosi in primo luogo sui problemi posti dalle aziende circa il costo relativo all'adeguamento di tale normativa. A tale riguardo sottolinea come l'argomento del solo costo non possa bastare a ripensare la questione in esame poichè anche gli incidenti hanno effetti rilevanti non solo sul piano umano. Tuttavia, poichè la normativa deve essere incoraggiata

nella sua applicazione si è pensato ad una serie di norme premiali nei confronti di quegli imprenditori che intendano mettersi in regola in tempi rapidi anche se sarà necessario prevedere una gradualità di applicazione per le piccole e medie imprese. Si sofferma quindi sulla necessità di mettere dei termini, seppure di natura ordinatoria, riguardo a quelle norme che, per la parte attuativa, facciano riferimento a regolamenti o decreti. I relatori ritengono inoltre opportuno che, per una serie di questioni relative alla sicurezza nella sua accezione più ampia, sia coinvolto anche il Ministero dell'Ambiente. Un problema posto dalla normativa in questione, sottolinea il relatore, è quello relativo all'aggiornamento delle norme necessarie per tenere il passo con il progresso tecnologico. Sarebbe a tal proposito utile procedere mediante decreti ministeriali che tuttavia escludano la concertazione, in senso tecnico, di altri Ministeri in quanto questo potrebbe rappresentare un ostacolo alla celerità all'emanazione della normativa. Si rileva poi la necessità di un coordinamento tra l'amministrazione centrale e gli enti locali e, nel caso di compresenza di più Ministeri per una stessa questione, una regolamentazione degli interventi amministrativi per evitare duplicazioni dei controlli. Si sofferma quindi sul problema riguardante la formazione del personale, sottolineando che anche il rappresentante dei lavoratori deve essere preparato attraverso corsi di formazione che le Regioni potrebbero curare, data la competenza esclusiva in questa materia. Alle Regioni stesse potrebbero essere devoluti, vincolati a questo fine, i fondi derivanti dai proventi delle sanzioni per chi viola la normativa in esame. Si sofferma successivamente sulla parte del decreto legislativo riguardante il sistema repressivo, rispetto al quale ritiene che la gamma di sanzioni previste sia troppo limitata e che vada ampliata con una più attenta valutazione dei singoli casi. I relatori ritengono inoltre opportuna l'utilizzazione delle sanzioni a carattere interdittivo, in genere più efficaci delle altre. Per quanto poi riguarda la responsabilità del datore di lavoro e di altri soggetti, sarebbe opportuno precisare le responsabilità dei costruttori di macchinari che devono essere garantiti sul piano della sicurezza. In merito poi ai contratti d'appalto sarebbero opportune norme più precise per disciplinare, in particolare, i casi di concomitanza dei lavori di più imprese. Il relatore, relativamente all'obbligo di tenere sul luogo di lavoro i documenti relativi ai rischi della produzione, riterrebbe opportuna una trasmissione di tali documenti anche agli organi di vigilanza, fatte salve le esigenze relative al segreto industriale. In merito poi al problema riguardante la possibilità del lavoratore di allontanarsi in caso di rischio dal posto di lavoro, sarebbe a suo avviso opportuna anche la previsione dell'allontanamento in caso di rischio segnalato dall'organo di vigilanza, al quale non ha fatto seguito alcun intervento. Si sofferma quindi sulla parte relativa al diritto all'informazione dei lavoratori circa i rischi delle produzioni alle quali sono addetti, rilevando come sarebbe opportuna una specificazione delle norme con la previsione di sanzioni per eventuali ostacoli frapposti a tale diritto. Illustra quindi i problemi relativi alla normativa riguardante il medico competente, sottolineando la necessità, per l'individuazione di tale figura, di un ancoraggio al decreto legislativo n. 267 del 1991. Sottolinea quindi l'opportunità che tutta la normativa sia armonizzata con l'articolo 5 dello Statuto dei lavoratori. I relatori riterrebbero inoltre opportuna una relazione periodica del medico competente anche per la parte

riguardante il contenuto epidemiologico. Non risulta chiaro perchè, dalla previsione riguardante la riunione che annualmente le imprese dovrebbero tenere sui temi della sicurezza, siano escluse le aziende con meno di 15 addetti dal momento che ciò non comporta alcun costo. Fa quindi presente la necessità di una più precisa terminologia che serva ad individuare due figure assai diverse che sono il responsabile della sicurezza per il datore di lavoro (per individuare il quale occorrono criteri più precisi) e il rappresentante dei lavoratori in materia di sicurezza che potrebbe essere eletto, laddove sia possibile. A proposito infine degli obblighi del datore di lavoro, ritiene che una oculata organizzazione produttiva potrebbe evitare rischi di incidenti sul lavoro. Passa quindi ad illustrare le osservazioni sulla parte riguardante le direttive particolari osservando in primo luogo che si rende necessario riscrivere in modo più chiaro l'articolo 33. Per quanto riguarda poi l'articolo 55 relativamente al lavoro sui video terminali, ritiene necessaria una specificazione anche *relativa all'affaticamento non solo fisico, ma anche mentale*. Si ritiene infine necessaria una norma che chiarisca quale sia la disciplina attuale che rimane in vigore.

Interviene quindi il senatore DE GUIDI che si sofferma sulla necessità della formazione dei nuovi assunti e sulla conoscenza da parte dei lavoratori circa la pericolosità dei materiali da loro usati.

Sul punto interviene anche il senatore MARCHINI.

Il PRESIDENTE fornisce chiarimenti.

Prende quindi la parola il senatore TAPPARO sottolineando la grande innovatività del provvedimento in esame che sicuramente rappresenta una impostazione culturale in controtendenza rispetto a un'ideologia che si va affermando delle relazioni industriali. Si sofferma quindi sulle perplessità sollevate dalle piccole industrie per i costi economici di un'applicazione repentina della normativa in esame sottolineando la necessità di contemperare tale problematica con la pur evidente rilevanza economica della riduzione degli incidenti sul lavoro. Per quanto riguarda poi il diritto all'informazione dei lavoratori, ritiene che esso debba essere assai più diffuso di quanto non lo sia attualmente nelle relazioni industriali. Sono questi infatti i termini all'interno dei quali si gioca una politica di democrazia industriale ed economica. Si augura quindi che vi sia un procedere comune dei paesi dell'Unione Europea sottolineando che il valore culturale del provvedimento in esame può costituire un messaggio da diffondere.

Il senatore SECCHI non ritiene di dover caricare di significati eccessivi un provvedimento che rappresenta soltanto l'attuazione di una normativa comunitaria non pensata dal Governo nazionale. Esprime inoltre perplessità sugli effetti negativi sulla competitività delle imprese che molti paventano. Fa infatti presente come tutti i paesi dell'Unione Europea debbano recepire, almeno negli *standard* minimi, tale normativa e che ciò impedisce effetti distorsivi per la concorrenza. Questo è anche il motivo per il quale esprime perplessità sulla previsione di incentivi per le imprese che attuino la normativa in oggetto.

Il senatore ZANETTI si dichiara ampiamente favorevole alla rapida approvazione di un parere favorevole sul provvedimento in esame sottolineando come almeno le grandi aziende prevedano già ampiamente e correttamente, anche all'interno della contrattazione sindacale, garanzie per il diritto dei dipendenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Interviene infine il relatore, Presidente SMURAGLIA che fornisce alcuni chiarimenti in merito agli incentivi alle aziende.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Petizione n. 46

(Esame e conclusione. Archiviazione ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del Regolamento)

(R141 002, C11ª, 0002ª)

Il senatore GRUOSSO illustra la petizione in titolo ricostruendo la vicenda relativa alla concessione della pensione sociale, in luogo di quella di invalidità, agli invalidi ultrasessantacinquenni. Afferma quindi che un esame di tutta la vicenda non sembra poter offrire la possibilità di formulare un provvedimento legislativo sulla materia che dovrebbe infatti essere oggetto non di interventi parziali, ma di una revisione generale. Tale esigenza potrebbe ben essere soddisfatta dal disegno di legge di iniziativa popolare presentato dal sindacato dei pensionati. I pronunciamenti della Corte Costituzionale e di altri gradi della giurisdizione fanno inoltre ritenere non particolarmente fondata la richiesta contenuta nella petizione. Il relatore propone pertanto di archiviare la petizione, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 141 del Regolamento del Senato.

Posta ai voti, la proposta di archiviazione è accolta dalla Commissione.

SOLLECITAZIONE DI UNA INTERROGAZIONE

(A007 000, C11ª, 0005ª)

Il senatore DE LUCA sollecita la risposta all'interrogazione 3-00128.

Il Presidente assicura il senatore De Luca che si farà carico di sollecitare tale risposta al Ministro del lavoro.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente avverte che nell'ordine del giorno della seduta della Commissione Lavoro, già convocata per domani 27 luglio 1994, alle ore 8,30, è inserito anche l'esame, in sede consultiva, del Documento LVII, n. 1, di programmazione economico-finanziaria relativo, alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997.

La seduta termina alle ore 16,55.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MARTEDÌ 26 LUGLIO 1994

11ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ALBERTI CASELLATI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità NISTICÒ.**La seduta inizia alle ore 9,20.***IN SEDE REFERENTE**

(617) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 1994, n. 450, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTELEONE. Egli sottolinea come il provvedimento, ancora una volta reiterato, contenga non solo le disposizioni per il versamento della quota fissa individuale per l'assistenza medica di base, ma anche altre norme di natura tecnica.

In particolare l'articolo 1 del decreto prevede che possano essere indicati gli estremi del versamento della tassa nella dichiarazione dei redditi per l'anno 1993 da parte dei soggetti tenuti alla stessa.

L'articolo 2 contiene nel comma 1 la norma sanzionatoria: nei casi di omessi incompleti o tardivi versamenti della quota fissa, accertati mediante i controlli incrociati tra i Ministeri delle finanze e della sanità, le Regioni e le Province autonome procedono al recupero delle somme non versate, maggiorate del 50 per cento. Il comma 2 stabilisce la sospensione di tale disposizione sanzionatoria fino alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1995.

L'articolo 3 detta alcune norme in materia di tariffe per le prestazioni rese dal Ministero della sanità, dall'Istituto superiore di sanità e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Il relatore fa poi rilevare che il decreto all'esame non contiene la norma, già presente nel precedente decreto secondo cui la legge collegata alla finanziaria per il 1995 avrebbe indicato le modalità di recupero della quota fissa versata dai contribuenti nel 1993 per l'assistenza medica di base.

Ribadisce infine che il problema della tassa sul medico di famiglia si trascina ormai da troppo tempo e pertanto è auspicabile che la questione sia una volta per tutte risolta.

Il presidente ALBERTI CASELLATI, rilevata l'intrinseca contraddittorietà della normativa contenuta nel testo in esame, conviene sulla necessità di trovare finalmente una soluzione adeguata alla questione del versamento della quota per l'assistenza medica di base, in modo da interrompere la sequela delle reiterazioni del relativo decreto per mancata conversione.

Il senatore CAMPUS osserva che nell'attuale testo è venuta meno la disposizione che prevedeva l'impegno del Governo a reperire la copertura finanziaria per la restituzione delle somme versate in ottemperanza del tributo, mentre è stata confermata al comma 2 dell'articolo 2 la sospensione della sanzione.

Poichè l'assetto normativo del decreto è fortemente contraddittorio, sarebbe opportuno modificarlo sopprimendo il comma 2 dell'articolo 2 per far sì che chi è stato ottemperante non venga penalizzato e chi non lo è stato sia invece premiato con una norma di favore.

Il senatore GREGORELLI sottolinea a sua volta che i gravi elementi di contraddittorietà contenuti nel decreto in esame rischiano di perpetuare una notevole ingiustizia nei confronti dei cittadini. Infatti a fronte della mancata previsione dell'impegno del Governo alla restituzione delle somme versate, viene confermata la sospensione della sanzione. Sottolinea altresì le sue perplessità in merito alla dizione dell'articolo 1 che facoltizza l'indicazione degli estremi del versamento della tassa sulla dichiarazione dei redditi.

Il senatore SIGNORELLI esprime l'avviso che sia ormai indifferibile l'esigenza di giungere ad una rapida conversione del decreto, al fine di chiudere definitivamente la vicenda.

Il presidente ALBERTI CASELLATI propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame del decreto in modo da poter elaborare, in seguito ad una attenta pausa di riflessione, delle proposte emendative tali da incidere significativamente sul decreto e giungere così ad una equilibrata soluzione.

La Commissione concorda e quindi il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

12ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ALBERTI CASELLATI

Intervengono il ministro della sanità COSTA ed il sottosegretario per lo stesso Dicastero, NISTICÒ.

La seduta inizia alle ore 15.

SEGUITO DEL DIBATTITO SULLE COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA SANITÀ RESE NELLE SEDUTE DEL 22 GIUGNO E DEL 6 LUGLIO
(R046 003, C12ª, 0001ª)

Riprende il dibattito sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il presidente ALBERTI CASELLATI ritenendolo utile ai fini del dibattito, invita il Ministro ad illustrare gli orientamenti del Governo in relazione al provvedimento di prossima presentazione in materia di politica sanitaria.

Prende quindi la parola il ministro COSTA soffermandosi sui punti salienti degli orientamenti governativi in materia.

Per quanto concerne la partecipazione alla spesa sanitaria si intende modificare il regime delle esenzioni, prevedendo l'esenzione per i bambini al di sotto dei dieci anni e per gli adulti elevando l'età per l'esenzione da sessanta a sessantacinque anni. Contemporaneamente viene ridotto l'importo del *ticket* della diagnostica dalle attuali 100 mila lire a lire 50 mila. La previsione di differenziare la partecipazione alla spesa sanitaria a seconda del livello del reddito è questione estremamente complessa che dovrà essere affrontata in modo compiuto ed organico in un successivo momento. Inoltre si prevede di ammettere l'indicazione nella prescrizione di un massimo di otto prestazioni.

Per quanto concerne gli ospedali l'orientamento è di provvedere entro due anni a disattivare o riorganizzare quegli ospedali che hanno meno di 120 posti letto, con esclusione di quelli specializzati. Questa è la proposta del Governo che il Parlamento valuterà in sede di esame del provvedimento legislativo.

Nel programma di trasformazione delle strutture ospedaliere dovrà essere privilegiata la riorganizzazione in termini di residenza sanitaria per gli anziani non autosufficienti. A questo proposito il Ministro fa presente di aver accertato che sono ingenti le somme accreditate in conto capitale, giacenti presso le tesorerie provinciali, ma non utilizzate da tantissimo tempo dalle Regioni, con le opportune differenziazioni tra le stesse. La gestione delle residenze sanitarie per gli anziani potrà essere affidata sia ad organismi privati che a quelli pubblici, o a organizzazioni miste, secondo quanto deciderà la regione. Il relativo personale potrà scegliere se continuare a svolgere le proprie prestazioni presso le residenze o entrare in mobilità.

Verrà inoltre previsto un *ticket* per il pronto soccorso in modo tale da scoraggiare l'uso improprio di questo servizio.

Ulteriori misure riguardano vecchie strutture manicomiali che dovranno essere sostituite con adeguati servizi per la tutela della salute mentale, in linea con quanto previsto dal relativo progetto obiettivo.

Nel provvedimento allo studio verranno prese in considerazione anche le problematiche relative alle camere a pagamento e all'attività intramuraria libero-professionale.

Il Ministro fa presente inoltre che è sua intenzione proporre l'introduzione di registri per le prestazioni diagnostiche, nei quali verranno indicati i tempi e le prenotazioni, garantendo altresì il diritto da parte dei cittadini utenti di accedere alle informazioni sulle liste di attesa. Una cospicua parte del provvedimento riguarderà il personale con partico-

lare riferimento al regime di mobilità che dovrà garantire la copertura degli organici, nonchè all'espletamento dei concorsi che potranno essere banditi solo nel caso di insufficienza della mobilità.

Nel quadro di una diversa regolamentazione delle indennità corrisposte al personale sanitario, viene proposta la riduzione di quelle spettanti ai medici a tempo pieno.

In considerazione del fatto che da troppi anni non vengono espletati i giudizi di idoneità per l'assegnazione delle funzioni di primario, si prevede che tali procedure concorsuali verranno sbloccate a partire dal 1° settembre 1995. Verrà inoltre incrementata l'entità delle borse di studio.

Un altro punto qualificante del provvedimento riguarda l'introduzione dal 1° gennaio 1995 del pagamento delle prestazioni secondo tariffe emanati con provvedimenti regionali. Per quanto riguarda poi l'acquisto di beni e servizi, il Ministro dichiara di avere avuto modo di verificare la particolare entità della spesa per questa voce, di molto superiore a quella per i farmaci. Si prevede pertanto di incidere in termini del 15 per cento sull'attuale spesa di 18.000 miliardi per l'acquisto di beni e servizi già registrata anche per il 1993. I punti salienti della manovra riguardano l'introduzione di una tabella di prezzi *standard* da fornire a tutte le regioni; la certezza del pagamento della fornitura del bene e servizio entro novanta giorni, l'individuazione di forme di centralizzazione degli acquisti per il Servizio sanitario nazionale da parte delle regioni, la possibilità di ricorrere ad appalti esterni per determinati servizi (ad esempio la mensa o la lavanderia) solo se contestualmente viene smantellata la relativa dotazione organica interna.

Il Ministro fa presente di essere orientato ad introdurre una riduzione generalizzata del 10 per cento sui prezzi delle specialità medicinali, così come determinati dalla emananda delibera del CIPE.

Inoltre, per quanto riguarda l'assistenza farmaceutica, la proposta è di prevedere un *ticket* di 3.000 lire per determinate prescrizioni. Al fine di meglio tutelare il diritto alla salute di tutti i cittadini è prevista l'istituzione di un apposito organo con funzioni di *authority*. Infine saranno previste specifiche norme per sancire la responsabilità patrimoniale di coloro che agiscono contraendo debiti a carico delle USL.

Si stima che l'operazione di contenimento e di razionalizzazione della spesa delineata attraverso gli interventi illustrati potrà condurre ad un risparmio di 5.000 miliardi.

Ad avviso del Ministro sarà necessaria un'ampia collaborazione con le industrie farmaceutiche per giungere ad una effettiva ed efficace riduzione del prezzo dei farmaci, poichè lo strumento del prezzo secondo la media europea potrebbe rivelarsi insufficiente a tale fine.

Il Ministro desidera infine sottolineare di aver accolto i suggerimenti provenienti dal Ministro del tesoro a contenere la spesa sanitaria, razionalizzandola: tuttavia a suo avviso la situazione della sanità è tale che non può subire ulteriori tagli. Pertanto esprime la preoccupazione di essere bersaglio di facili critiche, a fronte del fatto che i titolari di altri Dicasteri non hanno risposto adeguatamente ad un'analogha richiesta di sacrifici finanziari.

Il senatore CARELLA rileva in primo luogo che le dichiarazioni testè rese dal Ministro sugli orientamenti di politica sanitaria cui in-

tende ispirarsi nella predisposizione dell'annunciato disegno di legge erano già state annunciate dalla stampa da alcuni giorni. Quanto alle comunicazioni rese dal Ministro nelle precedenti occasioni di incontro il senatore Carella esprime l'avviso che le stesse evidenziavano le carenze applicative dei decreti n. 502 e n. 517, ma non davano indicazioni sul programma di governo in materia sanitaria.

Per quanto riguarda l'illustrazione dei punti salienti del preannunciato provvedimento in materia sanitaria, fa presente che la proposta di rinvio al 1° settembre 1995 dei giudizi di idoneità per l'assegnazione delle funzioni di primario non risolve per l'immediato l'annosa carenza di organico, nè tantomeno costituisce una soluzione a tale problema il regime di mobilità.

Quanto alle restrizioni proposte per l'utilizzazione dell'appalto-concorso per taluni servizi, il senatore Carella ritiene che debba essere attentamente valutata la diversità di situazioni presso le USL, dato che per molte di esse il ricorso all'appalto a ditte esterne costituisce una stringente necessità. D'altro canto è a suo avviso contraddittorio che venga affidata alla legge statale la decisione sui criteri per l'affidamento in appalto dei servizi a fronte dell'attuale assetto organizzativo delle USL basato sulla gestione manageriale delle stesse, voluto dai decreti n. 502 e n. 517.

La tematica della partecipazione alla spesa sanitaria andrebbe poi affrontata in maniera più organica, in modo tale da considerare le particolari esigenze di determinate fasce deboli, quali ad esempio i disoccupati, i cassintegrati, i lavoratori in mobilità. Infatti il criterio dell'esenzione per fasce di età lascia fortemente perplessi, poichè è certamente insufficiente a coprire tali esigenze. D'altra parte anche la previsione di un sostegno finanziario per i cosiddetti indigenti non è esente da critiche, in quanto il concetto stesso di indigente non può essere accettato.

Il senatore Carella esprime l'avviso che sia condivisibile l'esigenza di utilizzare al meglio le strutture ospedaliere eventualmente ristrutturando o riconvertendo quelle sottoutilizzate: tuttavia tali interventi non devono trascurare le particolari esigenze legate alle caratteristiche geomorfologiche e territoriali delle singole regioni.

Esprime perplessità sulla introduzione dei tariffari, e fa rilevare che l'eventuale massiccio ricorso alle strutture private comporterebbe come conseguenza il rischio che il cittadino privilegi le prestazioni erogate dalle strutture private, a scapito di una sottoutilizzazione delle strutture pubbliche, che comunque manterrebbero alti costi di gestione, determinati in particolare dalle spese fisse ad esempio per il personale.

Il senatore GREGORELLI in via preliminare esprime il proprio rammarico per la discontinuità con cui si svolge il dibattito. Non intende associarsi a quell'affermazione apocrifia, apparsa sulla stampa, secondo cui il ministro Costa sarebbe un Ministro del CAF: tuttavia ritiene che l'attuale titolare del dicastero della sanità costituisca l'anello di congiunzione fra la prima e la seconda Repubblica.

Esprime l'avviso che nella sanità sia maggiormente evidente la contraddizione fra ciò che è e ciò che dovrebbe essere; infatti è stato superato l'originario disegno riformatore secondo cui il privato doveva essere riconvertito nel settore pubblico, dato che attualmente si sta consolidando una tendenza di carattere diametralmente opposto.

Gli ambiti di intervento della sanità si sono d'altra parte estesi alla tutela di interessi di carattere sociale, quale ad esempio il campo della tossicodipendenza; tuttavia non si registra un corrispondente interessamento da parte dello Stato per tali problematiche. Si assiste peraltro ad uno stato della sanità in Italia caratterizzato da profonde differenziazioni sull'intero territorio, quasi a macchia di leopardo.

Il senatore Gregorelli auspica pertanto un incisivo intervento di politica sanitaria da parte del Ministro tale da risolvere in modo organico alcune problematiche stringenti concernenti in particolare la riforma del Ministero della sanità, la riforma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli Istituti zooprofilattici, nonché, l'assetto normativo dei profili professionali.

Esprime inoltre perplessità sulla possibilità di reperire risorse finanziarie dalla riconversione degli ospedali sottoutilizzati, dalla generalizzata riduzione del 10 per cento del prezzo su tutti i farmaci, nonché dalla riduzione del 10 per cento dell'indennità per i medici a tempo pieno.

La senatrice BETTONI BRANDANI esprime l'avviso che la discussione risenta della frammentarietà dei lavori e dei continui aggiornamenti di informazioni dati dal Ministro. Pertanto limiterà il proprio intervento ad alcune considerazioni di ordine generale, preferendo rinviare quelle di carattere specifico alla discussione in sede di esame della manovra economico-finanziaria del Governo.

Le aspettative che la nuova maggioranza di Governo aveva alimentato anche in sede di campagna elettorale avrebbero dovuto portare alla elaborazione di una linea politica in materia sanitaria radicalmente innovativa rispetto a quella condotta nel passato, invece, a suo avviso, il Ministro della sanità ed il Governo continuano ad operare secondo linee di intervento proprie della precedente maggioranza.

In particolare dai provvedimenti finora emanati emerge una linea di continuità con l'assetto normativo dei decreti legislativi n. 502 e 517 che non viene sconfessato apertamente, ma viene sottoposto ad una serie continua di slittamenti.

Peraltro l'attuale Governo continua ad ispirarsi alla politica dei tagli suggerita dalla stringente necessità di far quadrare i conti dello Stato anziché procedere mediante modifiche strutturali del sistema sanitario.

Il problema centrale della sanità è stato sempre quello del reperimento delle risorse necessarie, che tuttavia sono state definite in sede di provvedimenti finanziari. Occorre pertanto ribaltare la logica finora perseguita, in modo tale che la definizione dei bisogni e degli interventi secondo le prestazioni da erogare sia prioritaria rispetto alla definizione del *budget* adeguato.

La senatrice Bettoni Brandani esprime l'avviso che occorra definire con certezza l'ammontare del finanziamento per il Servizio sanitario nazionale; va inoltre recuperata l'entità del prelievo fiscale ed eliminata l'iniquità della tassa sul consumo, costituita dai *tickets* che determinano una forte disparità specie se basati sul criterio dell'età e rappresentano l'unico esempio nel sistema tributario italiano di imposta regressiva. Pertanto il nuovo modello di finanziamento della sanità dovrebbe evolversi verso il sistema di federalismo fiscale che ridefinisca chiaramente i rapporti tra Stato, Regioni ed Enti locali.

Per quanto riguarda la problematica dei debiti pregressi, la senatrice Bettoni Brandani ritiene che non sia giusto addossare l'intera responsabilità alle Regioni in quanto va registrata anche la responsabilità dello Stato che ha spesso operato trasferimenti inferiori al previsto finanziamento. Pertanto andrebbero effettuate delle precise verifiche per individuare i centri di indebitamento.

Un ulteriore profilo di critica riguarda l'assetto dei rapporti fra Stato e Regioni come definito nel decreto legislativo n. 517, in quanto non viene attuata alcuna effettiva regionalizzazione finchè le Regioni non verranno responsabilmente dotate di poteri decisionali effettivi.

In conclusione del suo intervento la senatrice Bettoni Brandani ribadisce che le problematiche affrontate costituiscono solo una parte dei numerosi e delicati problemi che riguardano la sanità che dovranno pertanto essere svolti in adeguata sede.

Coglie l'occasione per portare all'attenzione del Ministro l'urgenza del problema delle autorizzazioni ai trapianti, auspicando che l'intera materia venga affrontata in tempi non storici. Infatti a causa della mancanza delle necessarie autorizzazioni le strutture di alcune regioni non possono operare, e sono pertanto costrette ad inviare i pazienti all'estero, con la conseguente incidenza in termini di costi. Sul punto raccomanda che l'autorizzazione al trapianto possa essere concordata in linea con gli indirizzi programmatori regionali.

Infine, chiede al Ministro quale orientamento intenda assumere nei confronti della vicenda della casa farmaceutica Menarini che comporta un problema occupazionale, e più in generale un problema di rapporti fra case farmaceutiche e determinazioni governative sul prezzo dei farmaci. A tale proposito la senatrice Bettoni Brandani fa presente che la riduzione generalizzata dei prezzi non tiene in adeguata considerazione la differenziazione qualitativa dei prodotti farmaceutici.

Il senatore ANDREOLI auspica l'introduzione di un regime privatistico soprattutto con riferimento alla normativa sul personale. A tale proposito ricorda che la sua parte politica è favorevole ad una diversa strutturazione dello stipendio che privilegi le voci relative alla produttività ed al rendimento personale. Per quanto riguarda il rapporto fra pubblico e privato egli rileva che la situazione di approfittamento da parte di alcuni operatori privati viene agevolata a causa dalla assoluta mancanza dei controlli da parte dello Stato.

Va poi fatto presente che diverse strutture religiose «classificate» dimostrano una spiccata economicità di gestione e di funzionalità rispetto agli ospedali pubblici. Parimenti si può dire di alcune case di cura private che, previe le opportune autorizzazioni, potrebbero essere dotate dei reparti di rianimazione o di cardiocirurgia che caratterizzano le strutture pubbliche.

Il senatore Andreoli concorda con l'esigenza di attuare un programma di ristrutturazione degli ospedali in modo tale da arginare l'attuale dispersione di energie e di risorse. Un profilo di particolare rilevanza concerne la necessità che l'intero comparto della sanità venga informatizzato.

Il senatore BRUGNETTINI coglie l'occasione della presenza del Ministro per sollevare alcune problematiche di particolare interesse. Si do-

manda se sia prevista tra gli orientamenti del Governo la possibilità per le regioni di derogare in determinati casi agli interventi di riconversione degli ospedali. Ulteriori perplessità riguardano la riduzione dell'indennità di incentivazione per i medici a tempo pieno. Questa voce è stata spesso considerata surrettiziamente come un aumento di stipendio, tuttavia non è pensionabile; pertanto a suo avviso sono fortemente ingiuste le polemiche che per tale aspetto contribuiscono a demonizzare la categoria dei medici.

Il senatore Brugnellini pone all'attenzione del Ministro la tematica della medicina di base che risente di un'eccessiva burocratizzazione che condiziona notevolmente l'attività del medico di famiglia. L'introduzione del *budget* per la spesa farmaceutica, cui il medico di base deve attersi, dovrebbe riguardare anche le prescrizioni per esami diagnostici.

Per quanto riguarda le esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria, a suo avviso, non è adeguato il criterio della differenziazione per età, mentre andrebbe previsto il criterio delle fasce di reddito, in quanto soddisfa meglio le esigenze delle varie categorie dei cittadini utenti. Infine il senatore Brugnellini rileva l'abnorme aumento spesso ingiustificato del personale amministrativo nelle USL.

Il senatore MONTELEONE, in considerazione dell'esiguo tempo a disposizione per il dibattito a causa dei concomitanti lavori dell'Assemblea, ritiene preferibile soffermarsi su alcune tematiche specifiche di particolare rilevanza. A suo avviso l'obiettivo pregnante della politica sanitaria dovrebbe essere quello di migliorare la qualità di vita e dell'ambiente. A tal fine la medicina preventiva costituisce un ottimale strumento per razionalizzare le risorse, specie se applicata già nell'ambiente scolastico, nonché nella tutela dell'igiene e della sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Una tematica particolarmente rilevante riguarda gli interventi per gli anziani e l'erogazione dell'assistenza integrativa per gli stessi. Circa il programma di ristrutturazione degli ospedali, che può comportare anche la chiusura in caso di sottoutilizzazione, il senatore Monteleone auspica che nell'attuazione degli interventi i criteri di qualità prevalgano su quelli strettamente numerici. Infatti vanno considerate a tale proposito le situazioni territoriali diversificate a causa di caratteristiche geomorfologiche particolari della regione, tali che impongono soluzioni equilibrate.

Il senatore Monteleone coglie poi l'occasione per porre all'attenzione del Ministro la necessità che gli assistenti medici di ruolo in radiologia ed anestesia che non possiedono i relativi diplomi di specializzazione vengano ammessi, eventualmente in soprannumero, alle scuole di specializzazione universitarie, in modo che tali professionalità vengano adeguatamente riconosciute ed applicate nei settori di competenza.

Per quanto riguarda poi lo schema di decreto sui profili professionali dei tecnici di radiologia, che il Ministero si accinge ad emanare, il senatore Monteleone non condivide il riconoscimento dell'autonomia e della libera professione ai tecnici nei termini in cui viene disciplinato nel suddetto provvedimento. Ad avviso del senatore Monteleone l'indirizzo contenuto nella legge 31 gennaio 1983, n. 25, che introduce modifiche ed integrazioni alla normativa sull'esercizio delle attività di tecnico

sanitario di radiologia medica, soddisfa in modo più adeguato l'esigenza di autonomia e di crescita professionale dei tecnici, rispetto all'assetto normativo del decreto in corso di elaborazione.

Il presidente ALBERTI CASELLATI avverte che il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,00.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 26 LUGLIO 1994

17^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BRAMBILLA*Interviene il Ministro dell'ambiente Matteoli.**La seduta inizia alle ore 8,40.***IN SEDE REFERENTE**

(586) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 327, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, nonché disposizioni relative ai rischi di incidenti rilevanti, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore FANTE illustra il provvedimento in titolo, ricordando come esso – che costituisce reiterazione di precedenti decreti – nasca dall'esigenza di consentire la realizzazione degli interventi di disinquinamento e risanamento della laguna di Venezia previsti dalla legislazione vigente; esso interviene inoltre in materia di sfratti e con riferimento al parco interregionale del Delta del Po. Dopo avere riscontrato, quindi, la disomogeneità delle materie trattate, si sofferma sui singoli articoli del decreto.

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, affidando ai comuni di Venezia e Chioggia l'elaborazione di progetti di depurazione e abbattimento del carico inquinante delle acque provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali e alla regione il compito di approvare i detti progetti; esso consente, poi, condizioni particolari di scarico con l'impiego di determinate tecnologie negli ambiti non dotati di fognature dinamiche; prevede la concessione di contributi ai privati per l'esecuzione di opere di risanamento; contiene inoltre norme relative al completamento delle opere, alla sospensione di procedimenti penali per i reati di scarico ed al rilascio delle relative sanatorie.

L'articolo 2 prevede l'aggiornamento dei valori limiti della tabella allegata al D.P.R. n. 962 del 1973; riserva ai soli impianti i cui scarichi sversano all'interno della Laguna le procedure di cui al citato decreto;

conferisce compiti autorizzatori e di controllo al magistrato delle acque.

L'articolo 3 integra la disciplina della legge n. 360 del 1991 in materia di sospensione degli sfratti, precisandone l'ambito di applicazione territoriale, le condizioni per l'esercizio del diritto di prelazione da parte del comune, nonché quelle del locatore che intenda far valere la deroga alla sospensione.

L'articolo 4 proroga al 31 dicembre 1995 il termine per l'istituzione del parco naturale interregionale del delta del Po; mentre l'articolo 4-bis prevede che le aziende a prevalente partecipazione pubblica costituite nei comuni di Venezia e di Chioggia vengano disciplinate con legge regionale in modo che la partecipazione pubblica sia prevalentemente costituita da quote degli enti locali.

Dopo aver dato conto dell'atteggiamento parzialmente critico del comune di Venezia, che è comunque interessato ad una rapida conversione del decreto, ne sollecita l'approvazione nel testo della Camera onde evitarne la decadenza, ed auspica che si ponga fine alla prassi della decretazione d'urgenza, stabilendo un più corretto rapporto fra Governo e Parlamento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore FABRIS, nel ritenere che il decreto debba essere approvato senza ulteriori modifiche, sottolinea come i problemi di Venezia nascano dalla sua peculiarità, per cui situazioni risolvibili altrove con spese modeste, si presentano a Venezia estremamente complicate e costose. Con riferimento agli emendamenti già presentati, ritiene che la limitazione della disciplina di cui all'articolo 3 ad alcune aree specifiche vada valutata positivamente, in quanto essa deve rispondere ai problemi peculiari del centro storico, mentre vi è da considerare che gran parte della residenzialità del Lido è collegata al periodo estivo.

Quanto alla questione dell'accertamento della «necessità» del locatore, in deroga al regime di blocco dell'esecuzione degli sfratti, egli reputa che l'autocertificazione sia il metodo preferibile. Vi è poi da considerare che il blocco degli sfratti, di per sé, non ha mai condotto a risultati apprezzabili e vi è da aggiungere che il comune di Venezia non ha dato attuazione alla norma relativa al trasferimento della proprietà ai locatari che ne facciano richiesta: appare quindi ingiustificata la pretesa di reperire alloggi ai danni dei relativi proprietari.

Il senatore FALQUI lamenta preliminarmente l'eterogeneità della disciplina contenuta nel decreto. Passando a considerare il merito, con riguardo all'ambito territoriale di riferimento della legislazione speciale, non comprende la distinzione fra il litorale di Pellestrina e il Lido; ancora più incomprensibile è tale distinzione ove si faccia riferimento agli sfratti, posto che la più forte tensione abitativa si riscontra proprio nella zona del Lido. Critica la modifica all'articolo 1 introdotta dalla Camera dei deputati, che introduce elementi di discrezionalità circa i criteri di depurazione delle acque; mentre con riguardo all'articolo 4 ritiene stupefacente la fissazione di una data entro la quale si debba addivenire all'istituzione di un parco. Avviandosi alla conclusione esprime un giudizio negativo sulle norme relative alle attribuzioni del magistrato delle acque.

Il senatore GIOVANELLI, pur ritenendo il provvedimento di per sè non inopportuno, data l'esigenza di un aggiornamento della legislazione speciale su Venezia, esprime imbarazzo di fronte alla richiesta del relatore di non emendare il testo proveniente dalla Camera.

Entrando nel merito, poi, ritiene singolare che in una realtà come quella di Venezia si adottino norme più elastiche anzichè più restrittive di quelle generali in materia di smaltimento delle acque. Maggiormente condivisibili appaiono le misure relative al patrimonio immobiliare ed agli sfratti, al cui riguardo manifesta consenso circa le osservazioni e proposte fatte pervenire dal comune di Venezia e rispondenti all'obiettivo di mantenere al centro storico di Venezia le caratteristiche di centro abitato. Quanto al parco interregionale del delta del Po, ritiene che la proroga del termine al 31 dicembre 1995 rappresenti solo la presa d'atto di una situazione di stallo: si riserva al riguardo di presentare un emendamento.

Il senatore SURIAN ricorda che gli obiettivi di tutela dell'ambiente nella zona del delta del Po non possono travalicare la volontà delle popolazioni interessate: il rispetto di quest'ultima richiede una proroga del termine per la costituzione del parco, per meglio ponderare la scelta delle aree da includere. Infatti, mentre la regione Emilia-Romagna insiste su un territorio pari ad un ottavo dell'area del delta, il Veneto, che comprende la rimanente area, non è altrettanto attrezzato ad ospitare strutture ricettizie e ad adeguarsi a normative vincolistiche: l'articolo 4, comma 1, è stato pertanto opportunamente modificato dalla Camera dei deputati, in modo da consentire lo sviluppo di economie integrate, e non alternative, in margine alla costituzione dell'area protetta.

Il senatore CARCARINO rileva che lo stravolgimento operato in senso peggiorativo dalla Camera dei deputati avrebbe dovuto indurre il Governo ad un atteggiamento meno acquiescente, circa l'approvazione dell'attuale testo del decreto-legge: invece, si trascurano le istanze del consiglio comunale di Venezia, adducendo la ristrettezza dei tempi per richiedere una conversione senza ulteriori modifiche. Il Gruppo rifondazione comunista progressisti lamenta che una accelerazione improvvisa dell'iter non consentirebbe alle opposizioni di esercitare il loro ruolo, volto a dare un contributo fattivo ad una discussione che richiede tempo per offrire risultati qualificanti alla produzione legislativa.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica agli intervenuti il relatore FANTE, ricordando che per gli scarichi idrici la delimitazione territoriale contenuta nel testo è abbastanza chiara; il lamentato stravolgimento apportato dalla Camera è semmai avvenuto in relazione alle modalità tecniche, ma non ha modificato in maniera sostanziale l'impianto del decreto-legge. La Camera dei deputati, nel disciplinare gli sfratti, aggiungeva poi un elemento estraneo all'originario contenuto dell'ordine del giorno approvato nel maggio scorso dal consiglio comunale di Venezia; tale aggiunta è frutto di una sovrana determinazione dell'altro ramo del Parlamento e le successive richieste del sindaco Cacciari produrrebbero oramai la decadenza del decreto-legge.

Replica il ministro MATTEOLI, riconoscendo che il testo approvato dalla Camera reca diversi elementi di eterogeneità; tuttavia, i problemi

della laguna di Venezia sono di per se stessi eterogenei, necessitando di molteplici interventi in diversi settori. Tutte le proroghe recano in sé una maggiore flessibilità della normativa su cui intervengono, come è stato lamentato nel dibattito; eppure esse sono state previste per consentire agli impianti interessati di adeguarsi alle necessità di salvaguardia ambientale.

Il rinvio del procedimento per l'istituzione del parco interregionale del Delta del Po, poi, deriva da disaccordo tra le regioni Emilia-Romagna e Veneto: non essendo pensabile che il Governo proceda sormontando il dissenso dei massimi enti locali interessati, la proroga del termine era comunque nei fatti. Nonostante la presenza di emendamenti tendenti a ripristinare l'originario testo del Governo, la necessità di evitare una nuova reiterazione del decreto induce il Ministro a richiederne la conversione senza ulteriori modifiche.

Il presidente BRAMBILLA, fissato per le ore 13,00 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 9,55.

18ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BRAMBILLA

Intervengono il Ministro dell'ambiente Matteoli e il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Aimone Prina.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario AIMONE PRINA risponde all'interrogazione 3-00004. Nel dicembre del 1991 il Ministero dei lavori pubblici ha autorizzato la realizzazione dell'elettrodotto Caorso-San Damaso, e successivamente, con decreto ministeriale del 25 febbraio 1993, ha autorizzato la costruzione e l'esercizio da parte dell'Enel della suddetta opera, che collega la stazione elettrica di Caorso con quella di San Damaso, interessando le provincie di Piacenza, Cremona, Reggio Emilia e Modena.

Le ragioni di interesse pubblico che hanno reso opportuna la realizzazione dell'elettrodotto sono principalmente riconducibili ai nuovi insediamenti industriali previsti nell'immediato futuro che hanno modifi-

cato in modo consistente i baricentri dei carichi elettrici dell'area. L'Enel ha poi fatto presente che rimane da risolvere il problema dell'alimentazione dei cavi della bassa cremonese e della bassa mantovana: sarà quindi necessaria la realizzazione di una nuova stazione elettrica situata presumibilmente a sud di Marcaria anzichè a San Felice di Cremona.

Avverso alla realizzazione del nuovo elettrodotto sono stati presentati ricorsi che il Tar dell'Emilia Romagna ha respinto. L'elettrodotto consente di alleggerire il carico che attualmente grava sul nodo di Piacenza, garantendo una maggiore affidabilità e sicurezza del servizio di fornitura di energia elettrica.

Si sofferma poi su alcune questioni sollevate, sottolineando innanzitutto come risultano infondati gli ipotizzati collegamenti della linea in questione con la centrale elettronucleare di Caorso, da tempo inoperante e con quella inesistente di Viadana. La mancata procedura di valutazione di impatto ambientale si giustifica, poi, con l'urgenza di esecuzione dei lavori, nonchè con l'intesa intervenuta fra Stato e Regioni: ricorda al riguardo come il D.P.R. 27 aprile 1992, nell'estendere ad alcune categorie di elettrodotti tale procedura, precisava che essa non si applica per gli impianti per i quali sia stata raggiunta l'intesa Stato-Regioni. Quanto al problema del paventato danno alla salute provocato dai campi elettromagnetici, esso è stato affrontato con l'emanazione di norme tecniche sottoposte a frequenti aggiornamenti; nè risulta essersi verificato alcun danno alla salute umana dall'ormai consolidato impiego di tali tecnologie.

Il senatore BERGONZI, nel dichiararsi insoddisfatto, rileva come rispetto all'incontro tenutosi poche settimane fa con gli enti locali, il Governo ha mutato atteggiamento in senso negativo. In quella sede, infatti, era rimasta aperta la possibilità dell'effettuazione di una procedura di valutazione di impatto ambientale, mentre l'Esecutivo sembra ora orientato a far continuare i lavori dell'elettrodotto a prescindere da essa.

Sottolineato come la centrale di Caorso è stata chiusa, mentre è rimasto in piedi il progetto ad essa inizialmente collegato, ricorda l'ampia protesta in corso da mesi da parte delle popolazioni locali, senza considerare che una normativa introdotta dalla Cee fin dal 1985, che sottopone a procedura di valutazione di impatto ambientale gli elettrodotti, viene qui completamente ignorata. Conclude affermando che, insieme ad altri parlamentari, intende presentare un progetto di risoluzione al riguardo.

IN SEDE REFERENTE

(586) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 327, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, nonchè disposizioni relative ai rischi di incidenti rilevanti, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana dopo lo svolgimento delle repliche del relatore

e del rappresentante del Governo. Si procede pertanto all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2, precisando, poi, al senatore TERZI gli effetti del riferimento ai regolamenti locali di igiene e sanità.

Il senatore FABRIS interviene per difendere il mantenimento dell'articolo 1 nel testo della Camera dei deputati, ricordando la natura di ambito chiuso della laguna, nel quale non confluiscono gli sversamenti ad essa estranei e provenienti dalla terraferma.

Il senatore GIOVANELLI si dichiara contrario all'emendamento 1.1, in quanto per ambienti particolari sottoposti ad una legislazione speciale, come Venezia, è possibile lasciare all'autonomia regionale la determinazione di tabelle specifiche, rispetto a quelle generali della legge «Merli».

Previo parere contrario del relatore FANTE e del ministro MATTEOLI, con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il senatore FARDIN illustra gli emendamenti 3.1 e 3.2, che recepiscono le istanze formulate dall'amministrazione comunale di Venezia per evitare che una serie di esecuzioni di sfratti sulla terraferma gravino sulla politica abitativa del Comune, attualmente concentrata sul centro storico. L'estensione della proroga che si propone, del resto, non è indiscriminata, prevedendosi che lo stato di necessità sia accertato dal magistrato.

Il senatore CARCARINO, aggiunta firma all'emendamento 3.2, ritira gli emendamenti 3.3 e 3.4 e dà per illustrati gli emendamenti 3.5 e 3.6.

Il senatore FABRIS giudica pretestuoso l'intento sotteso all'emendamento 3.1, dissentendo dalla proposta di creare regimi locatizi privilegiati per la terraferma veneziana; occorre invece non penalizzare oltre il mercato immobiliare, consentendo ai proprietari di riottenere la disponibilità dei loro edifici.

Il senatore GIOVANELLI ricorda che la disciplina pubblicistica del mercato degli immobili rappresenta una costante della legislazione speciale per particolari ambiti geografici meritevoli di tutela, anche allo scopo di difenderli da intenti speculativi; pertanto si dichiara favorevole agli emendamenti presentati all'articolo 3.

Il relatore FANTE esprime parere contrario agli emendamenti 3.1, 3.2, 3.5 e 3.6.

Il ministro MATTEOLI si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.1, esprimendo parere contrario sugli emendamenti 3.2, 3.5 e 3.6.

La Commissione respinge quindi a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.5 e 3.6.

Il senatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 3.0.1.

Il senatore FABRIS dissente dall'emendamento testè illustrato, facendo presente che nella città di Venezia gli estimi catastali raggiungono livelli assai ragguardevoli e l'ICI è elevata fino al 6 per mille.

Il senatore FARDIN, pur giudicando eccessivo il massimale ICI proposto, concorda con l'emendamento 3.0.1, che consentirebbe di movimentare il mercato immobiliare veneziano, attualmente stagnante.

Il senatore TERZI, rilevata l'insostenibilità dell'incremento di aliquota ICI previsto dall'emendamento 3.0.1 laddove cumùlato con gli indici catastali esistenti a Venezia, invita il Governo a rivedere piuttosto il sistema impositivo locale nei suoi rapporti con la fiscalità centrale. Andrebbe infatti posto un termine alla sottrazione indiscriminata di risorse operata dallo Stato centrale nei confronti delle autonomie locali, le quali dovrebbero disporre di proprie fonti impositive: in tal modo si potrebbe dar luogo ad un uso mirato dello strumento fiscale, funzionale ad un corretto utilizzo del territorio da parte di coloro che sono investiti in concreto della sua gestione. Concorda il senatore COZZOLINO.

Esprimono parere contrario sull'emendamento 3.0.1 il relatore FANTE ed il ministro MATTEOLI.

Il senatore GIOVANELLI dichiara voto favorevole all'emendamento 3.0.1, che renderebbe possibile un prelievo di risorse mirato e funzionale ad una migliore politica abitativa ed urbanistica in laguna; il Gruppo progressisti-federativo non condivide la rigidità dell'imposta comunale sugli immobili che non presenta le caratteristiche di prelievo mirato di risorse.

Il senatore FARDIN dichiara voto favorevole all'emendamento 3.0.1.

La Commissione respinge quindi a maggioranza l'emendamento 3.0.1.

Il senatore FALQUI illustra l'emendamento 4.1, ricordando che la logica seguita dal Governo nel sostenere la semplificazione dei procedimenti amministrativi andrebbe coerentemente applicata anche all'istituzione del parco interregionale del Delta del Po.

Il senatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 4.2.

Interviene il senatore SURIAN, dichiarandosi favorevole al testo originario dell'articolo 4, come approvato dalla Camera, per dare alle popolazioni interessate il tempo di elaborare un piano d'area.

Previo parere contrario del relatore FANTE e del ministro MATEOLI, la Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 4.1 e 4.2.

La Commissione conferisce quindi mandato al senatore Fante di riferire all'Assemblea sul disegno di legge n. 586, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, e di richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 586**Art. 1.**

Al comma 1, capoverso 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«I caratteri di qualità delle acque degli effluenti degli impianti individuali di cui al presente comma non possono eccedere i limiti stabiliti dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, nel rispetto dei regolamenti locali di igiene e sanità».

1.1

CARCARINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni previste dalla legge di conversione del presente decreto si applicano anche ai comuni del bacino scolante in laguna che abbiano già avviato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, usufruendo dei fondi stanziati dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, i lavori di adeguamento del sistema collettore dei reflui della rete consortile affluente all'impianto di depurazione di Fusina (Venezia)».

1.2

CARCARINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono soppresse le parole: «, limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna e al centro storico di Chioggia,».

3.1

FARDIN, MODOLO, CARCARINO, FALQUI, GIOVANELLI

Art. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: "documentate necessità" sono sostituite dalle seguenti: "documentate, accertate e verificate necessità".

2-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La Commissione per la graduazione degli sfratti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, verifica d'ufficio la sussistenza della necessità del locatore. Nelle more della verifica della necessità non può essere disposta l'assegnazione della forza pubblica per l'esecuzione forzata dello sfratto".

3.3

CARCARINO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: "documentate necessità" sono sostituite dalle seguenti: "accertate necessità".

2-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, inserire tra il secondo ed il terzo periodo le seguenti parole: "Il pretore competente ai sensi dell'articolo 26 del Codice di Procedura civile per il ricorso del locatore fissa l'udienza di comparizione delle parti, dando termine per la costituzione del convenuto almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata, svolge tutti gli accertamenti opportuni, anche attraverso gli organi di polizia giudiziaria, e dichiara con decreto, se del caso, la non applicabilità della sospensione, avverso cui è ammessa opposizione cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del Codice di Procedura civile"»

3.2

FARDIN, MODOLO, GIOVANELLI, FALQUI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il secondo periodo inserire i seguenti: "Nel caso di trasferimento di beni immobili ad uso residenziale non locati il comune competente ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione sugli stessi. A tale fine qualsiasi contratto oneroso avente per oggetto il trasferimento della proprietà di uno o più beni immobili siti nel territorio di cui al comma 1, deve essere comunicato, entro trenta giorni dalla data di stipulazione, al sindaco del comune competente per territorio. Il diritto di prelazione di cui al presente comma è esercitato dal comune nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'atto contenente il contratto, mediante comunicazione da farsi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale, sia al venditore che al compratore. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ai proprietari, il comune è tenuto ad emettere, a favore degli aventi diritto, mandato di pagamento della somma corrispondente al prezzo dovuto"».

3.5

CARCARINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“2-ter. Per le acquisizioni di immobili ad uso residenziale il comune competente per territorio che li effettua è esentato dall'obbligo dell'autorizzazione prefettizia di cui al Regio Decreto 26 luglio 1886, n. 361”».

3.6

CARCARINO

Al comma 6, capoverso 4, sostituire le parole: «, di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, e di lire 11 miliardi con decorrenza dall'anno 1995 e di 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1996» con le seguenti: «e di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1994».

3.4

CARCARINO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il comune di Venezia ha facoltà di variare in aumento le aliquote ordinarie dell'ICI fino ad un massimo del 12 per mille, in relazione agli obiettivi di cui alla legge di conversione del presente decreto-legge, riguardo l'uso, la manutenzione e la destinazione degli immobili».

3.0.1

GIOVANELLI, FALQUI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

FALQUI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1994».

4.2

GIOVANELLI, CARCARINO

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 LUGLIO 1994

10^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PERLINGIERI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fumagalli Carulli.

La seduta inizia alle ore 15.

(354) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 329, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport
(Parere su emendamenti alla 10^a Commissione: contrario)

Il relatore PERLINGIERI propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.6, 2.3, 1.10, 2.4, 3.14, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI esprime il contrario avviso del Governo sugli emendamenti indicati dal relatore, salvo che per l'emendamento 2.3, che non registra un dissenso di principio, ma esige comunque una maggiore ponderazione.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(549) Ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992.

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore ELLERO, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

(651) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 6ª Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Su richiesta del senatore MARCHETTI l'esame del disegno di legge viene rimesso alla sede plenaria.

(495) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta

(Parere su emendamenti alla 10ª Commissione: favorevole)

Il relatore GARATTI illustra gli emendamenti trasmessi dalla Commissione competente e propone di formulare un parere favorevole.

Convieni la Sottocommissione.

(523) Mancino ed altri: Centro di supporto psicopedagogico all'integrazione scolastica dei soggetti minorati

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore PERLINGIERI, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

La seduta termina alle ore 15,20.

GIUSTIZIA (2°)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 26 LUGLIO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente della Commissione Belloni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3ª Commissione:

(549) Ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992: rinvio dell'emissione del parere;

(442) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con protocollo finanziario adottato a Praga il 28 aprile 1993: rinvio dell'emissione del parere;

alla 5ª Commissione:

DOC. LVII, n. 1 - Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997: parere contrario;

alla 6ª Commissione:

(651) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente (approvato dalla Camera dei deputati): rinvio dell'emissione del parere;

alla 10ª Commissione:

(101) SALVATO ed altri: Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti: rimessione alla Commissione plenaria;

(359) CAVAZZUTI ed altri: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità (Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento): rimessione alla Commissione plenaria;

alla 11ª Commissione:

(193) SMURAGLIA ed altri: Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro: rimessione alla Commissione plenaria;

DOC. XXII, n. 1 - ALÒ ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del cosiddetto «caporalato»: parere favorevole;

alla 12^a Commissione:

DOC. XXII, n. 3 - MARTELLI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture sanitarie: parere favorevole con osservazioni.

DIFESA (4^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 26 LUGLIO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ramponi, ha adottato le seguenti deliberazioni per il documento ed i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(549) Ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992: parere favorevole;

alla 5^a Commissione:

(Doc. LVII, n. 1) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997: parere favorevole;

alla 12^a Commissione:

(220) BETTONI BRANDANI ed altri: Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico: parere favorevole;

(348) TORLONTANO ed altri: Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico: parere favorevole;

alla 13^a Commissione

(379) RONCHI ed altri: Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale: parere favorevole subordinatamente alla introduzione di emendamenti.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 26 LUGLIO 1994

9^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GRILLO*La seduta inizia alle ore 9,20.*

(616) Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 449, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, nonché riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell'ambiente

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore ZACCAGNA, il quale osserva che si tratta di decreto-legge in materia di sanzioni conseguenti a scarichi. Per quanto di competenza rileva il comma 3 dell'articolo 5, che consente di destinare direttamente ad interventi di recupero e di educazione ambientale del Ministero dell'ambiente le somme relative alle oblazioni: tale norma lede il principio di unità del bilancio, su quale la giurisprudenza della Commissione è consolidata nel senso di ritenere tale lesione in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente GRILLO dà conto di una nota fatta pervenire dal Ministero del tesoro con la quale si fa presente che, relativamente alle osservazioni in merito all'articolo 5, comma 3, la norma in questione non lede il principio di unità del bilancio in quanto il quarto comma dell'articolo 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sostituito dall'articolo 25 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nel vietare l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali fatte a scopo determinato, fa salve le oblazioni. Nella fattispecie in esame, le somme destinate ad interventi di recupero e di educazione ambientale sono quelle rivenienti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 5, dai versamenti effettuati a titolo di oblazione per le domande di autorizzazione relative agli scarichi fognari previsti dalla medesima disposizione legislativa. Propone pertanto di trasmettere un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

(617) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 1994, n. 450, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie

(Parere alla 12ª Commissione: in parte favorevole e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore ZACCAGNA, il quale osserva che si tratta del decreto-legge 16 luglio 1994, n. 450, che reitera il precedente provvedimento d'urgenza che verte sulla nota questione delle 85.000 lire relative alla quota del medico di base. Il provvedimento reiterato riproduce il testo approvato dalla Camera dei deputati, con l'aggiunta del comma 4 dell'articolo 3, che era stato soppresso dalla Camera, in quanto istitutivo di una indennità incentivante del personale del Ministero della sanità, senza quantificarne il costo, nè prevederne la copertura.

Sul precedente testo la Commissione bilancio si è espressa, in data 14 luglio 1994, in senso contrario, per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativamente al comma 1-bis (ora comma 2) dell'articolo 2, che non consente alle regioni e alle province autonome di procedere al recupero delle somme non versate e di applicare le relative sanzioni amministrative nel corso del 1994. Nell'espressione del parere contrario la Commissione aveva argomentato sulla base della considerazione che il rinvio del recupero al 1995 avrebbe comportato una minore entrata per il 1994 non quantificata nè coperta. Il testo è stato reiterato nei medesimi termini censurati unanimemente dalla Commissione bilancio e condivisi dal rappresentante del Tesoro presente alla seduta del 14 luglio.

In conclusione, occorre valutare se mantenere il parere negativo, per mancanza di copertura sul comma 2 dell'articolo 2 e considerare la mancanza di quantificazione e copertura del comma 4 dell'articolo 3.

Il presidente GRILLO dà conto di una nota fatta pervenire dal Ministero del tesoro nella quale si osserva, relativamente all'articolo 3, comma 4, che non sussistono problemi di copertura finanziaria, atteso che il precedente comma 3 predetermina in misura non superiore al 20 per cento delle entrate ivi previste le risorse da destinare alle finalità di cui agli articoli 49 e 52 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Su proposta del Presidente, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere in parte favorevole e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul comma 2 dell'articolo 2 e sul comma 4 dell'articolo 3.

(651) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore ZACCAGNA, il quale osserva che perviene dalla Camera dei deputati il noto decreto-legge volto ad accelerare l'economia attraverso una riduzione dei carichi fiscali. L'esame alla Camera è stato particolarmente laborioso anche per i profili di copertura, perchè in so-

stanza si è in presenza per la prima volta di una linea del Governo volta a prevedere una copertura degli effetti finanziari di un provvedimento con le proprie conseguenze indirette sul bilancio dello Stato. Su questi aspetti il Servizio del bilancio ha elaborato un documento.

L'altra questione peculiare è costituita dall'articolo 1-bis inserito dalla Camera dei deputati, dopo un parere contrario da parte della Commissione bilancio. L'articolo prevede una spesa di 500 miliardi per il 1994 con copertura sul fondo globale relativo al Ministero del lavoro, che è stato tutto utilizzato per il decreto-legge, già convertito in legge, sull'occupazione e la fiscalizzazione degli oneri sociali. Al momento, quindi, dal punto di vista formale la norma è priva del tutto di copertura.

Purtuttavia la Ragioneria generale ha osservato, in merito all'articolo 1-bis, che dalla disposizione non conseguirebbero maggiori oneri a carico della finanza pubblica: infatti è vero che consentirebbe un anticipo dei trattamenti di integrazione salariale, che peraltro mediamente hanno una durata di sei mesi, ma è anche vero che, d'altra parte, eviterebbe il versamento dei contributi previdenziali figurativi. In sostanza il maggiore esborso di cassa verrebbe ampiamente controbilanciato dal risparmio sui contributi. Sempre la Ragioneria osserva che la norma in questione non dovrebbe venire coperta, tuttavia sul piano tecnico la clausola di copertura risulta inidonea, in quanto è indicato un accantonamento non più disponibile.

In merito alla questione, se si concorda, come pare plausibile, con l'ipotesi secondo la quale la norma non provoca maggiori oneri, occorre tener presente che la clausola di copertura dovrebbe essere considerata come inutile e quindi si potrebbe argomentare sul presupposto che la clausola di copertura non costituisca altro che un rinvio alle modalità di copertura già attivate per i precedenti provvedimenti in tema di mercato del lavoro. Nella sostanza tale copertura non farebbe scattare un'autonomia prenotazione nei fondi speciali.

Si tratta in definitiva di decidere sulla questione della possibilità di coprire gli effetti negativi del provvedimento sul bilancio dello Stato mediante la valutazione delle proprie conseguenze indirette e maggiormente di segno positivo. Seconda questione da decidere è il parere sull'articolo 1-bis.

Il senatore MANTOVANI chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rinviato onde poter approfondire le complesse questioni che esso presenta.

La Sottocommissione concorda e l'esame è rinviato.

(442) Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con protocollo finanziario adottato a Praga il 28 aprile 1993

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore PALOMBI, il quale osserva che si tratta della ratifica della Convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato,

che comporta una spesa di 60 milioni annui, coperta sul fondo globale del Ministero degli esteri. Non vi sono problemi di competenza.

La Sottocommissione concorda, pertanto, di trasmettere un parere favorevole.

(443) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione Russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione della Federazione Russa, fatto a Roma il 1° dicembre 1993

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Riferisce senatore PALOMBI, il quale osserva che si tratta della ratifica dell'Accordo con la Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari. Gli oneri sono legati ai trasferimenti degli esperti ed hanno coperture in parte sul fondo globale e in parte su un capitolo del Ministero degli affari esteri, che non risulta variato dall'assestamento. Non vi sono, per quanto di competenza, problemi.

La Sottocommissione concorda, pertanto, di trasmettere un parere favorevole.

(477) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Parigi il 16 settembre 1992

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore PALOMBI, il quale osserva che si tratta della ratifica della Convenzione con la Francia in materia di prevenzione dei rischi per catastrofi naturali. L'onere è essenzialmente legato alle spese di formazione e di spostamento per funzionari ed esperti, per un valore di 32 milioni nel 1994, 25 milioni nel 1995 e 32 milioni nel 1996, con copertura sull'apposito fondo globale del Ministero degli esteri, che reca disponibilità. Non vi sono pertanto problemi di competenza.

La Sottocommissione concorda, pertanto, di trasmettere un parere favorevole.

(549) Ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Riferisce senatore PALOMBI, il quale osserva che si tratta della ratifica del Trattato sui cieli aperti, che comporta un onere di 2 miliardi circa all'anno coperto sul fondo globale, relativamente agli affari esteri. Non vi sono quindi problemi di competenza.

La Sottocommissione concorda, pertanto, di trasmettere un parere favorevole.

(523) Mancino ed altri: Centro di supporto psicopedagogico all'integrazione scolastica dei soggetti minorati sensoriali

(Parere alla 7ª Commissione. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore PODESTÀ, il quale osserva che il provvedimento mira ad erogare un contributo di 18 miliardi annui al Centro di supporto psicopedagogico costituito dall'Unione Italiana Ciechi. La copertura è operata sul fondo speciale del Ministero della pubblica istruzione, che attualmente presenta capienza. Tuttavia, ricorda che la giurisprudenza della Commissione è nel senso di limitare al triennio, e quindi di non rendere permanenti, le spese relative a contributi a enti e soggetti diversi.

Il presidente GRILLO dà conto di una nota del Ministero del tesoro che risponde alle osservazioni del relatore e propone una riformulazione del comma 1 dell'articolo 3 che limiti al triennio 1994-1996 l'erogazione dello stanziamento previsto.

La Sottocommissione concorda, pertanto, di trasmettere un parere favorevole, condizionato alla limitazione al triennio dell'erogazione in questione.

(624) Nuove norme per l'avvio dell'anno scolastico e abolizione degli esami di seconda sessione

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore PODESTÀ, il quale osserva che si tratta di disegno di legge, d'iniziativa governativa, relativo all'abolizione degli esami di settembre. Per quanto di competenza, si deve osservare che vengono istituiti dei corsi di recupero, il cui onere è stimato in 205,5 miliardi annui e coperto con il fondo speciale del Ministero della pubblica istruzione, che attualmente prevede sufficiente disponibilità. Tuttavia, l'articolo 7 precisa che il trattamento dei docenti che svolgeranno tali corsi verrà definito in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali nei limiti della disponibilità finanziaria stanziata: il che crea qualche complicazione discendente dal fatto che la misura della spesa dipende da due variabili, una conosciuta e l'altra no, essendo riferita la prima ai compensi orari dei docenti e la seconda al numero degli studenti destinatari di tali recuperi.

Circa altre disposizioni che suscitano problemi, si deve osservare che gli articoli 3 e 4 consentono il ricorso a personale supplente: rientrando anche tra le misure di contenimento della spesa preannunciate dal Governo per il 1995 il contenimento della spesa per personale precario, occorrerebbe un chiarimento del Tesoro sulla materia. L'articolo 5 andrebbe poi forse chiarito, al fine di scongiurare l'ipotesi che alla mobilità annuale si possa far fronte con personale non già nei ruoli. Ulteriore norma che potrebbe potenzialmente comportare effetti finanziari nel senso di provocare richieste di incremento dei trattamenti da parte del personale, è l'articolo 8, che prolunga il calendario scolastico. In conclusione, si potrebbe forse richiedere

una verifica da parte del Servizio del bilancio sulla quantificazione del provvedimento.

Il presidente GRILLO dà conto di una nota fatta pervenire dal Ministero del tesoro nella quale si precisa che le possibili complicazioni per l'applicazione dell'articolo 7 potranno essere opportunamente superate nella stessa sede negoziale prevista per la determinazione del compenso spettante ai docenti impegnati negli interventi di cui al medesimo articolo. Si osserva inoltre che il ricorso al personale supplente sancito dagli articoli 3 e 4 è indispensabile per la copertura di posti in organico che, altrimenti, dovrebbero essere lasciati scoperti, con gravi ripercussioni sull'espletamento dell'attività didattica, qualora gli stessi siano riferiti a cattedre e posti di insegnamenti curriculari previsti dai vigenti programmi. Inoltre non è condivisibile la richiesta di maggiore esplicitazione dell'articolo 5, tenuto conto che la mobilità si riferisce esclusivamente a movimenti di personale di ruolo. Infine, il prolungamento delle attività didattiche, stabilito dall'articolo 8, è riferito esclusivamente alla fissazione di un arco temporale più ampio per l'espletamento degli interventi previsti dall'articolo 7 sopracitato. Conseguentemente, i segnalati effetti onerosi debbono comunque essere ricompresi nelle disponibilità finanziarie indicate nello stesso articolo 7.

La Sottocommissione concorda, pertanto, di rinviare l'esame del provvedimento per consentire l'approfondimento delle osservazioni formulate dal Ministero del tesoro.

(372) Marchetti ed altri: Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche
(Parere alla 10ª Commissione. Parere di nulla osta con osservazioni)

Riferisce il senatore PACE, il quale osserva che si ripropone in questa legislatura un disegno di legge, già trattato nella precedente, riguardante una ridisciplina delle risorse geotermiche. Su quel provvedimento la Commissione espresse un parere, il 6 luglio 1993, di nulla osta pur osservando l'opportunità che la indicizzazione di cui al comma 2, riguardante i contributi che l'Enel è tenuto a corrispondere agli enti locali e alle regioni venisse rapportata non agli andamenti degli indici Istat, bensì a quelli delle tariffe dell'Enel. Si può pertanto confermare tale parere.

Il presidente GRILLO dà conto di una nota fatta pervenire dal Ministero del tesoro nella quale si segnala che la proposta di incrementare la quota di contributi, a favore dei Comuni e delle Regioni sede di coltivazioni geotermiche, da versarsi da parte dell'Enel e degli altri produttori di energia elettrica prodotta mediante geotermia, comporterebbe il raddoppio dei contributi medesimi a carico dell'Enel, determinando ulteriori oneri destinati a gravare sul bilancio dell'Ente, nell'attuale delicata fase di avvio del processo di privatizzazione del medesimo. Il Tesoro esprime pertanto parere contrario in ordine al provvedimento, nei suoi attuali termini.

La Sottocommissione concorda di trasmettere un parere di nulla osta, con le osservazioni formulate dal relatore.

(354) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 329, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport

(Parere alle Commissioni riunite 7ª e 10ª. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore PACE, il quale osserva che giungono ulteriori emendamenti dalla Commissione di merito. Quello 4.0.1. istituisce un ufficio presso il Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio: occorrerebbe probabilmente precisare che l'ufficio deve essere formato da personale già esistente. L'emendamento 9.0.1. prevede premi ad autori cinematografici, utilizzando un fondo che risulta difficile individuare, stante la carenza del richiamo normativo. In data 25 luglio 1994 è stato trasmesso un ulteriore emendamento (7.0.4.) in tema di interpretazione autentica della normativa relativa ai contributi sociali degli affittacamere. Posto che in ogni caso occorre udire in materia il parere del Tesoro, sentito per le vie brevi l'INPS, si deve notare che tale emendamento in primo luogo consente minori esborsi contributivi per una categoria, potendo destare pretese emulative da parte di altre. In secondo luogo, pur operando una diminuzione dei contributi e, corrispondentemente, delle prestazioni, resta sempre il fatto che in ogni caso i titolari avrebbero pur sempre diritto ai trattamenti minimi di pensione, e dunque si può creare un problema di minori entrate. Quanto infine al terzo comma, esso, provocando il ricalcolo della contribuzione, causa sicuramente un esborso di cassa per l'INPS, anche a fronte di prestazioni già in corso.

Il Presidente GRILLO dà conto di una nota fatta pervenire dal Ministero del tesoro nella quale si osserva che, in merito all'emendamento 4.0.1 si ritiene necessario precisare che il personale da destinare al funzionamento dell'ufficio per le persone disabili venga reperito tra i dipendenti già in servizio. Nella nota si apprezza la proposta di concedere contributi per promuovere la ricerca creativa, peraltro già prevista dall'attuale testo della legge n. 153 del 1994: sotto il profilo finanziario, non risulta determinato tuttavia l'onere connesso con la concessione delle agevolazioni suddette, nè il riferimento temporale di vigenza. Per quanto riguarda la copertura essa insiste sul fondo di cui alla citata legge n. 153 del 1994 e pertanto il finanziamento degli interventi va necessariamente ricondotto nel limite delle disponibilità di cui all'articolo 45 della legge n. 1213 del 1965, come modificato dalla citata legge n. 153.

La Sottocommissione concorda di rinviare l'esame del provvedimento per acquisire il parere del Ministero del tesoro sull'emendamento 7.0.4.

(525) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, di termine di protezione dei diritti sulle opere di ingegno e di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale

(Parere alle Commissioni riunite 1ª e 8ª. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 luglio 1994.

Riferisce il senatore ZACCAGNA, il quale fa presente che sono pervenuti emendamenti sul disegno di legge recante «Conversione del decreto-legge in tema di editoria e radiodiffusione»: su tale provvedimento non era previsto il parere della Commissione bilancio. Alcuni emendamenti, invece, comportano problemi. Essi sono quelli: 7.1, che definisce una misura fissa per i diritti della SIAE, modificando la normativa attuale, che consente una variazione di tale misura; 8.5, che esime dal pagamento dei canoni per il periodo sino al 31 dicembre 1994 le emittenti; 8.0.1, che dettando norme in tema di interpretazione autentica della legge n. 250 del 1990 (Provvidenze per l'editoria) contiene disposizioni che mirano ad ampliare la platea dei beneficiari (il comma 1 prevede contributi per le imprese che esercitano da tre anni, senza più il limite del riferimento al 1° gennaio 1991; il comma 2 dispone erogazione di contributi su base annuale e non *pro-quota* con riferimento alla frazione di anno; il comma 3 mira ad evitare riduzioni proporzionali nei contributi, mentre il comma 4 consente comportamenti elusivi.

Il presidente GRILLO dà conto di una nota fatta pervenire dal Ministero del tesoro nella quale si conferma che, relativamente all'articolo 6, comma 1, fermo restando i poteri attribuiti al garante sanciti dagli articoli 1 e 3 del provvedimento, sarebbe opportuno evitare la soppressione della podestà normativa del Consiglio dei ministri in materia di schemi di bilancio, attualmente prevista dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, di cui si dispone l'abrogazione, attesa la rilevanza della funzione e la valenza pubblicitaria diffusa dai medesimi bilanci delle imprese incluse nell'ambito di applicazione dello schema di provvedimento.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione concorda di rinviare l'esame del provvedimento.

La seduta termina alle ore 9,50.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 26 LUGLIO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente D'Alì, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(549) *Ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992: parere favorevole;*

alla 10^a Commissione:

(662) *Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia: parere favorevole con osservazioni.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Seduta congiunta con la

V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati

Mercoledì 27 luglio 1994, ore 15

Procedure informative

Audizioni, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, in ordine al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997 (Doc. LVII, n. 1).

Audizione dei rappresentanti dell'ISTAT (mercoledì 27 luglio 1994, ore 15).

Audizione dei rappresentanti dell'ISPE, dell'ISCO e della Commissione Tecnica per la Spesa pubblica (mercoledì 27 luglio 1994, ore 16).

COMMISSIONI 2^a e 4^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(4^a - Difesa)

Mercoledì 27 luglio 1994, ore 9

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. - Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra (108).

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 27 luglio 1994, ore 9

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia (662).
- Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 464, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo E.I.M.A. (679).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 381, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (426).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CORRAO. - Modifica dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana (330).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASQUINO ed altri. - Norme sul conflitto di interessi (278).
- Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale (429).
- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (410).

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di trasporto ferroviario (528).
- SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (101).

- ROVEDA. - Provvedimenti atti a contrastare la deindustrializzazione ed il decadimento industriale (157).
- BRUTTI ed altri. - Introduzione del voto limitato per l'elezione, da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere, dei componenti del Consiglio superiore della magistratura (318).
- SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (193).

II. Esame di emendamenti al disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 329, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (354).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 27 luglio 1994, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente (651) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997. (*Doc. LVII, n. 1*)

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 27 luglio 1994, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università (493).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 27 luglio 1994, ore 9

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva sui settori delle telecomunicazioni e della emittenza radiotelevisiva.

Comunicazioni del Governo

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro dei trasporti e della navigazione nella seduta del 30 giugno 1994.

INDUSTRIA (10ª)

Mercoledì 27 luglio 1994, ore 9 e 12,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del presidente dell'Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo.

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia (662).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (101).
- GIOVANELLI. - Norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti e per incentivare la diffusione di veicoli e carburanti a un mi-

nore tasso di inquinamento ambientale. Norme in materia di sicurezza dei veicoli a motore (252).

- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità (359) (*Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MARCHETTI ed altri. - Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche (372).

Comunicazioni del Governo

- Comunicazioni del Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica sugli indirizzi generali della politica del Dicastero, limitatamente alla ricerca applicata.

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis, del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economica-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997 (*Doc. LVII, n. 1*).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 27 luglio 1994, ore 8,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo in attuazione della delega di cui all'articolo 34 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del seguente documento:

- ALÒ ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto «caporalato» (*Doc. XXII, n. 1*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (193).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione finanziaria dell'INPS a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 10 giugno 1994 in materia di pensioni integrate al minimo.

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997 (Doc. LVII, n. 1).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 27 luglio 1994, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 1994, n. 450, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie (617).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, del seguente documento:

- MARTELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture sanitarie (Doc. XXII, n. 3).

III. Esame dei disegni di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. - Modificazioni alla legge 4 maggio 1990, n. 107, sulle trasfusioni di sangue (204).
 - STEFÀNO ed altri. - Norme per consentire la trasfusione diretta (206).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 27 luglio 1994, ore 8,30

Procedure informative

Interrogazione.

Comunicazioni del Governo

Seguito del dibattito sulle comunicazioni che il Ministro dell'ambiente ha tenuto nella seduta del 5 luglio 1994.
